

CVIIIª TORNATA

SABATO 13 MARZO 1926

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

INDICE

Congedi	Pag. 4798	e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925	Pag. 4847
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione del 23 marzo 1921, tra l'Italia e la Ceco-Slovacchia, convenzione firmata a Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno »	4850
« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno » .	4799	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato »	4923
« Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania ;		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori »	4925
1º Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale ;		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un protocollo generale di Corte di Appello »	4930
2º Convenzione consolare »	4800	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario »	4931
« Approvazione della convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione ».	4839	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura » . .	4931
« Approvazione della convenzione e del protocollo stipulato in Roma il 26 aprile 1924, fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo »	4845	« Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 »	4936
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia			

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Secure » di Verona » 4936

« Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse » 4937

« Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza » 4938

« Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova » . 4938

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un Commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale » 4945

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani » 4946

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 19 settembre 1919 e 1^o dicembre 1921 » 4955

« Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria » . . 4956

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 » . 4811

Oratore:

DI TULLIO 4838

« Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di S. Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di S. Cecilia in Roma » 4938

Oratori:

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 4945

LIBERTINI, *relatore* 4944

« Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria » 4947

Oratore:

PRESIDENTE 4947

PEANO 4947

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) 4947

Oratori:

DE VITO, *relatore* 4955

SECHI 4954, 4955

(Presentazione di una proposta del senatore Luiggi) 4798

Interpellanza (Ritiro di) 4935

Relazioni (Presentazione di) 4799, 4932, 4935

Uffici (Riunione degli) 4799

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 4933, 4959

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per i lavori pubblici, per le colonie e per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brondi per giorni 5, Giunti per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Annuncio di presentazione di un disegno di legge di iniziativa senatoriale

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Luiggi ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa; seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che lunedì alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

La seduta pubblica s'inizierà alle ore 16.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Amero d'Aste a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AMERO D'ASTE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, numero 205, che porta modificazioni all'art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Amero D'Aste della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno » (N. 343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1925 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla Convenzione addizionale, a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 20 settembre dello stesso anno.

Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 20 maggio 1924, in aggiunta a quelle concluse addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897, CONCLUSA TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, IN AGGIUNTA A QUELLE STIPULATE ADDI' 16 FEBBRAIO 1906, 14 GIUGNO 1907, 10 FEBBRAIO 1914, 5 FEBBRAIO 1920 E 24 GIUGNO 1921.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando appor-
tare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

S. M. IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza l'onorevole Benito Mussolini, presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata;

LA REPUBBLICA DI S. MARINO

il commendatore avvocato Giuliano Gozi, consigliere segretario di Stato per gli affari esteri; i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Articolo unico.

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'art. 1° della Convenzione 24 giugno 1921 viene così modificato:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia continuerà a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio 1923, al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire. Seguirà a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, al più presto possibile.

Fatta in Roma, in doppio originale, il 20 maggio 1924.

Per l'Italia: BENITO MUSSOLINI.

Per San Marino: GIULIANO GOZI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

« 1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

« 2° Convenzione consolare » (N. 363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

« 1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

« 2° Convenzione consolare ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 15 ottobre 1925, n. 1855, col quale è data esecuzione alle seguenti due Convenzioni, stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, tra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione Consolare.

Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Giustizia e Affari di Culto, per le Finanze, per l'Economia Nazionale e per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti due Convenzioni, stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione Consolare.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche delle Convenzioni di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO
— VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

CONVENTION D'ETABLISSEMENT ENTRE
LE ROYAUME D'ITALIE ET L'ETAT
D'ALBANIE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Haut Conseil de Régence d'Albanie, animés du désir de régler l'établissement des ressortissants des deux Etats par des dispositions libérales et sur le pied de la plus parfaite réciprocité, ont résolu de conclure une Convention et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BÉNITO MUSSOLINI, *Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par « interim » des Affaires Etrangères.*

LE HAUT CONSEIL DE REGENCE
D'ALBANIE:

Son Excellence Monsieur FEÏZI BEY ALIZOTTI, *ancien Ministre des Finances;*
Son Excellence DJAFER VILLA, *Secrétaire Général au Ministère des Affaires Etrangères;*

lesquels, après échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Il y aura entre le Royaume d'Italie et l'Etat d'Albanie amitié perpétuelle et liberté réciproque d'établissement et de commerce.

Les Italiens seront reçus et traités dans l'Etat d'Albanie relativement à leurs personnes et à leurs propriétés sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être

à l'avenir les nationaux, ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Réciproquement les Albanais seront reçus et traités en Italie, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les nationaux, ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

En conséquence, les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes ainsi que leurs familles, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s'établir dans chaque partie du territoire de l'autre Partie, sans que, en ce qui concerne les permis de séjour et l'autorisation d'exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autre que celles auxquelles sont soumis les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils pourront faire du commerce tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des Pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à des obligations, ou à des charges plus fortes et plus onéreuses que celles auxquelles sont, ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police et les dispositions de loi qui sont et seront édictées pour régler l'exercice des professions libérales des ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, libres d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, courriers, agents et consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par

leurs compatriotes, ou par des étrangers, ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Les Gouvernements des deux Pays emploieront tous les moyens à leur disposition afin que les contrats intéressant les travailleurs italiens qui se trouvent en Albanie et les travailleurs albanais qui se trouvent en Italie, pour des raisons d'emploi ou de travail, au service d'administrations publiques ou d'entreprises privées, industrielles, agricoles, ou de toute autre nature soient dûment respectés par les deux parties intéressées.

Les personnes qui auraient commis des abus envers lesdits travailleurs, ou les auraient induits à quitter leur Pays par des promesses décevantes, seront punies à terme des lois en vigueur.

En ce qui concerne les passeports, les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, des mêmes privilèges, immunités, faveurs ou conditions dont jouissent ou jouiront à l'avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Enfin, il ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les villes ou lieux des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, ne pourront sur le territoire de l'autre être expropriés des leurs biens que pour une cause légalement reconnue d'utilité publique et moyennant une juste indemnité.

Article 2.

Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, résidant ou établis sur le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui seront renvoyés par sentence judiciaire, ou par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la

mendicité ou les mœurs, seront reçus, eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance, dans le Pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

Article 3.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie d'une protection pleine et entière pour la sûreté de leurs personnes de leurs propriétés et de leurs intérêts. Ils jouiront, à cet égard, des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront, également, libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour pourvoir à leur défense, en se conformant aux lois du pays.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux et aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 4.

Les Sociétés commerciales et civiles (y compris les Instituts publics et privés d'assurance) domiciliées dans les territoires de l'une des Parties contractantes et y ayant été valablement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues, d'après les modalités et limitations fixées par les lois en vigueur, comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre, et pourront y exercer tous leurs droits y compris celui d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

En tout cas lesdites sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Partie contractante des mêmes droits, qui sont ou seraient accordés aux similaires d'un autre Pays quelconque.

Lesdites Sociétés et Instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre Partie des impôts, droits ou taxes, ni autres ni plus élevés, que ceux perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 5.

Le droit d'aubaine n'existant ni en Italie ni en Albanie, les ressortissants des deux Parties contractantes pourront prendre possession et disposer d'un héritage qui leur sera échu, en vertu d'une loi ou d'un testament, dans un territoire quelconque de l'autre, à l'égal des nationaux, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci. Ils auront liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder par achats, ventes, ou donations, échange, mariage ou testament ou succession *ab intestato*, ou de toute autre manière, toute espèce de propriété immobilière ou mobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux et d'en disposer. Leurs héritiers et représentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes, ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom et d'après les formes ordinaires de loi, à l'instar des nationaux. En l'absence des héritiers ou représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d'un ressortissant du Pays. A tous ces égards ils ne paieront, sur la valeur d'une telle propriété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que celles auxquelles sont soumis les nationaux. Dans tous les cas, il sera permis aux ressortissants des deux Parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir les Italiens du territoire de l'Etat d'Albanie et les Albanais du territoire italien, librement et sans être assujettis, lors de l'exportation, à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les nationaux seront soumis eux-mêmes.

Article 6.

Dans le cas de réquisitions dans l'un des deux Etats, les intérêts des ressortissants de l'autre, sous réserve des dispositions de l'article suivant en ce qui a trait aux réquisitions militaires, jouiront d'une complète protection en ce qui concerne la fixation des prix de réquisition, lesquels seront fixés en mesure équitable en tenant compte de toutes les circonstances qui peuvent exercer une influence sur la valeur des biens à réquisitionner. Il est entendu qu'en tout cas les ressortissants de l'un des deux Etats ne seront traités dans l'autre, sous ce rapport, d'une ma-

nière moins favorable que les ressortissants d'une tierce Puissance quelconque.

Article 7.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes, seront exempts, sur le territoire de l'autre de tout service militaire, soit sur terre soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale de toute réquisition ou prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés et autres charges qui seraient imposés pour des besoins de guerre ou par suite d'autres circonstances exceptionnelles.

Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location d'un bien-fonds, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Article 8.

Il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d'un ressortissant de l'un des deux Etats dans le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés ou exigés pour la même propriété, si elle appartenait à un ressortissant du Pays. Il est d'ailleurs entendu que les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes ne pourront, par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières ou à leurs revenus, être assujettis, sur le territoire de l'autre, à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 9.

Tout avantage que l'une des deux Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir, d'une manière quelconque, à une autre Puissance en ce qui concerne l'établissement et l'exercice des professions, sera applicable de la même manière, aux mêmes conditions et à la même époque à l'autre Partie.

Article 10.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement albanais, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil des ressortissants de leur Etat respectif, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent, et de procéder aux publications de mariage.

Cette communication aura lieu par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque Pays.

Les actes susdits seront accompagnés d'une traduction dans la langue du Pays auquel ils seront transmis, ou en français.

Article 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et aura la durée de 10 années à partir de la même date. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont opposé leurs sceaux.

Fait en double original à Rome, le vingt-neuf février mil neuf cent vingt-quatre.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) FEÏZI ALIZOTTI.

(L. S.) DJAFER VILLA.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention d'établissement conclue à la date de ce jour entre l'Albanie et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante qui aura à former partie intégrante de la même Convention.

Ad Article 5.

Il est entendu que, en ce qui concerne le droit d'acquérir par achat des biens immeubles ruraux, sont applicables dans le territoire de chacune des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre les dispositions établies par la législation respective à l'égard des ressortissants de tout autre Pays le plus favorisé à ce sujet.

Dans le cas que des limitations seraient appliquées par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre, celle-ci appliquera les mêmes limitations aux ressortissants de la Partie qui les aura arrêtées par sa législation.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé en double expéditions, à Rome, le vingt-neuf février mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

FEÏZI ALIZOTTI.
DJAFAER VILLA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI.CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE
ROYAUME D'ITALIE ET L'ETAT D'ALBANIE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Haut Conseil de Régence d'Albanie, animés du désir d'assurer aux Agents consulaires des deux Etats les immunités et privilèges nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ont résolu de conclure une Convention et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, *Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par interim des Affaires Etrangères.*

LE HAUT CONSEIL DE REGENCE
D'ALBANIE:

Son Excellence Monsieur FEÏZI BEY ALIZOTTI, *ancien Ministre des Finances;*

Son Excellence DJAFAER VILLA, *Secrétaire Général au Ministère des Affaires Etrangères;* lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenu de ce qui suit:

Article 1.

Chacun des deux Parties contractantes aura la faculté d'établir des Consulats généraux, consulats, vice-consulats ou agences consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Toutefois, les Gouvernements des deux Parties contractantes conservent le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires; bien entendu que, sous ce rapport, ils ne s'opposeront respectivement à aucune restriction qui ne soit commune à toutes les autres nations.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les Pays respectifs. L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais et aussitôt que possible et sur la production dudit *exequatur*, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs sauf l'approbation du Gouvernement dont relèvent les consuls généraux ou les consuls. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux Pays, comme parmi les étrangers et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités que les agents de ces catégories de la nation la plus favorisée. Ils ne pourront pas exercer leurs fonctions sans être reconnus par le Gouvernement local.

Article 2.

Les fonctionnaires consulaires italiens dans l'Etat d'Albanie et les fonctionnaires consulaires

res de l'Etat d'Albanie en Italie jouiront, sous réserve de parfaite réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront à l'avenir les fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. Les fonctionnaires consulaires de carrière des deux Pays auront le droit de télégraphier en chiffre à leur Gouvernement et à leur Légation.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat ou Vice-consulat l'écusson aux armes de leur nation, avec cette inscription: *Consulat* ou *Vice-Consulat de...*

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront de même arborer le pavillon national sur l'embarcation qu'ils occuperaient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 3.

Quand la justice de l'un des deux Etats aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un consul général, d'un consul, d'un vice-consul ou d'un agent consulaire citoyen de l'Etat qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement provenant de nécessités de service, elle devra lui demander son témoignage par écrit, on se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Ledit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

Article 4.

Les Archives consulaires seront inviolables et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au

commerce ou à l'industrie que les fonctionnaires consulaires respectifs pourraient exercer.

Article 5.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux Etats ou leurs chancelliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries et au domicile des parties, les déclarations que pourront avoir à faire les négociants et tous les autres ressortissants de leur Pays.

Ils seront également autorisés à recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Ils auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tout acte conventionnel passé entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la Nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents, et scellés du sceau officiel des consulats, vice-consulats ou agents consulaires, feront foi tant en justice que hors de justice, soit dans le Royaume d'Italie, soit dans l'Etat d'Albanie au même titre que les originaux et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l'un ou de l'autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartiennent les consuls, vice-consuls ou agents consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande, et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront tra-

duire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur Pays, et ces traductions auront, dans les Pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du Pays.

Article 6.

En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un italien dans l'Etat d'Albanie ou un ressortissant de cet Etat en Italie, sera mort sans avoir fait de testament, ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. — Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour l'inviter à l'assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération ;

2. — Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur

les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes elle puisse exiger des droits d'aucune espèce :

3. — Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables ;

4. — Déposer en lieu sûr les effets et les valeurs inventariés ; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale, qui aura assisté aux opérations antérieures, si par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets des Pays, ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession *ab intestato* ou testamentaire ;

5. — Annoncer les décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession *ab intestato* ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.

S'ils se présentaient des créanciers contre la succession testamentaire ou *ab intestato*, le paiement de leurs créances devrait s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire s'il existait des ressources qui puissent être affectées à cet emploi, et dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables, ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.

6. — Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou *ab intestato*, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du Pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession ; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation donnant lieu à contestation, les consuls géné-

raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucune compétence pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou *ab intestato*, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires devront s'y conformer s'ils ne forment pas appel et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;

7. — Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle conformément aux lois des pays respectifs;

8. — Liquider et recevoir le paiement des prestations, rentes ou indemnités allouées à ses ressortissants par l'application des lois d'assurance sociale.

Article 7.

Lorsqu'un Italien dans l'Etat d'Albanie ou un ressortissant de cet Etat en Italie sera décédé dans une localité où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de cette opération à l'Ambassade ou à la Légation qui doit en connaître ou au consulat ou vice-consulat le plus voisin du lieu où sera ouverte la succession *ab intestato*, ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché de la localité où serait ouverte ladite succession *ab intestato* ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un

délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce qui prescrit l'article précédent.

Article 8.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Etats, connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des opérations effectuées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur pays, soit pendant la traversée soit dans le port de leur arrivée.

Article 9.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur le voyage des navires, leur destination et les événements de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et employés des douanes ne pourront en aucune manière opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans en avoir donné préalablement avis à l'autorité consulaire de la nation à laquelle les navires appartiennent, afin qu'elle puisse assister à la visite.

Les susdits fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou des douanes devront également prévenir en temps utile lesdites autorités consulaires pour qu'elles assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auraient à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute équivoque et tout malentendu qui pourrait porter préjudice à la bonne administration de la justice.

L'avis qui sera adressé pour les cas susindiqués aux fonctionnaires consulaires, indiquera une heure précise et s'ils négligeaient de s'y

rendre ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Article 10.

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, et la sûreté des marchandises, biens et effets on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation: ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et le matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

Article 11.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages de navires de leur nation, qui auraient déserté.

A cet effet ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise, des déserteurs ne pourra être refusée. On

donnera en outre auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Article 12.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits agents ou ceux d'une tierce Puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut elles devraient être réglées par l'autorité locale.

Article 13.

Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des ressortissants de l'une des Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires albanais qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Ita-

lie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls, ou agents consulaires de l'Etat d'Albanie; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Etat d'Albanie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d'Italie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux Pays que pour assister les agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, ou de la personne qu'ils délègueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne le destine à la consommation intérieure.

Article 14.

Dans le but de faciliter le voyage des émigrants albanais ou en transit à travers le territoire de l'Albanie, vers des ports italiens, et des émigrants qui rentrent dans leur pays à travers ces mêmes ports, il sera consenti aux compagnies de navigation italiennes d'établir, en se soumettant à la législation du pays, des agences de vente dans l'Etat albanais et d'exercer leur activité pour les transports directs des ports italiens aux ports auxquels se dirige l'émigration.

La même protection qui est accordée par l'Italie aux émigrants italiens sera assurée, par le Gouvernement italien, aux émigrants albanais, aussi bien dans l'Etat que sur les bateaux.

Article 15.

Les deux Parties contractantes s'engagent à initier, aussitôt qu'il sera possible, les négociations pour conclure un ou plusieurs accords spéciaux afin d'assurer aux travailleurs de l'un des deux Pays dans les territoires de l'autre et à leurs ayants-droit, l'égalité de traitement avec les nationaux pour tout ce qui concerne l'application des lois relatives à la protection du travail, à l'assistance médicale et hospitalière, aux assurances sociales contre les différents risques, à l'instruction et à la liberté d'association et d'organisation professionnelle, et pour régler la signification et la communication des actes judiciaires et l'extradition des criminels.

Article 16.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et aura la durée de 10 années à partir de la même date. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Rome le vingt-neuf février mil neuf cent vingt-quatre.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) FEÏZI ALIZOTTI.

(L. S.) DJAFER VILLA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

il Ministro degli Affari Esteri

MUSSOLINI.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, N. 1856, che dà esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Convenzione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 gennaio 1924.

Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1856.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri,
presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per l'economia
nazionale e con quello per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e al relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE L'ITALIE ET L'ALBANIE.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE HAUT CONSEIL DE REGENCE D'ALBANIE animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales et maritimes entre leurs deux Pays, ont résolu de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE :

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, président du Conseil, ministre pour l'intérieur, et par *interim* des affaires étrangères et

LE HAUT CONSEIL DE REGENCE D'ALBANIE :

Son Excellence Monsieur KOLË THAÇI, ministre des finances et Son Excellence Monsieur FEÏZI BEY ALIZZOTTI, ancien ministre des finances, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants du Royaume d'Italie et ceux de l'État Albanais.

Les ressortissants albanais en Italie et les ressortissants italiens en Albanie, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des territoires respectifs, soit qu'ils y résident temporairement, pourront y exercer leur commerce et leur industrie, sans être soumis à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres, ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, seront communs aux ressortissants de l'autre.

Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes qui exercent dans leur pays une industrie ou un commerce, auront le droit personnellement ou par des voyageurs à leur service de faire des achats de marchandises dans le territoire de l'autre Partie contractante, de prendre des commandes, même sur échantillons, sans acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée. Dans l'exercice de leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils jouiront, de la part des administrations publiques et des services publics, d'une égalité de traitement avec les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 2.

Les Parties contractantes se garantissent réciproquement, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties contractantes s'engage, en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs que, sous les rapports précités, elle a concédés ou concéderait à une tierce Puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits fixés ou non dans le présent traité, aux entrepôts des douanes (y compris le régime concernant l'entrée, la sortie et la conservation des marchandises dans les ports francs, points francs ou magasins généraux), aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane et aux droits d'accise au de consommation perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes, des corporations ou établissements.

Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière, ainsi que celles résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Parties contractantes.

Art. 3.

Les droits d'entrée en Albanie sur les produits originaires et en provenance de l'Italie, désignés dans l'annexe A au présent traité, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans ladite annexe.

Les droits d'entrée en Italie sur les produits originaires et en provenance de l'Albanie, désignés dans l'annexe B au présent traité, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans ladite annexe.

Art. 4.

Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers Pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, dans le cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie, ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine.

Lesdits certificats pourront émaner de l'autorité locale de lieu d'exportation ou bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière; ou de la Chambre de commerce et d'industrie compétente, ou d'un agent consulaire.

Les Parties contractantes veilleront à ce que le commerce ne soit entravé ni par la hauteur des taxes perçues pour ces certificats, ni par des formalités inutiles lors de leur délivrance.

Art. 5.

Les marchandises de toute nature, en transit, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées. Les Parties contractantes s'engagent en outre à ne pas soumettre le transit à des formalités ou autres mesures qui, n'étant pas nécessaires, seraient de nature à l'entraver.

Art. 6.

Dans le but de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux Etats, les Gouvernements des deux Parties contractantes s'engagent, chacun pour ce qui est de son ressort, à donner leur appui à l'institution de deux entrepôts sur le territoire albanais, l'un à Scutari, l'autre à Santi Quaranta, dans lesquels pourront être déposées les marchandises expédiées de l'Italie en Albanie, soit pour la consommation dans l'intérieur de l'Etat, soit pour la réexportation, ainsi que les marchandises albanaises destinées à être expédiées en Italie, soit pour la consommation dans le Royaume, soit pour la réexportation.

Les Gouvernements des deux Parties contractantes étudieront, le cas échéant, d'un commun accord, les règles et les conditions d'après lesquelles l'institution desdits entrepôts pourrait être concédée à une société italienne, ou italo-albanaise, ou à une Chambre de commerce italo-albanaise, ainsi que les règles à suivre, dans ces cas, pour le fonctionnement des mêmes entrepôts.

Art. 7.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions quelconques à l'importation, à l'exportation et au transit.

Cette disposition ne fait point obstacle aux mesures de prohibitions que chacune des Parties contractantes pourra être amenée à prendre en vue de la sûreté de l'Etat ou pour des motifs d'ordre sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles, ou par égard aux monopoles d'Etat, et en vue de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions arrêtées à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires ou de la vente ou du transport à l'intérieur de marchandises similaires de production nationale.

Art. 8.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, d'autorités locales ou de corporations grevant actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication ou consommation d'une marchandise quelconque dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne sera pour un motif quelconque plus élevé ou plus onéreux pour les marchandises originaires et en provenance du territoire de l'autre, que pour les marchandises similaires de production indigène.

Art. 9.

Les sociétés commerciales et civiles (y compris les Instituts, publics et privés, d'assurance) domiciliées dans les territoires de l'une des Parties contractantes et y ayant été validement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues, d'après les modalités et limitations fixées par les lois en vigueur, comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre, pourront y exercer leur activité industrielle ou commerciale et auront tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action soit pour y défendre.

En tout cas lesdites sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Partie contractante des mêmes droits, qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un autre Pays quelconque.

Lesdites sociétés et Instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre Partie des impôts, droits ou taxes, ni autres, ni plus élevés, que ceux perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 10.

Les Parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas octroyer des monopoles, privilèges ou concessions qui auraient pour résultat d'exclure, au profit total des ressortissants d'une ou de plusieurs tierces Puissances, les ressortissants de l'autre Partie, en ce qui a trait à une ou plusieurs branches du commerce et de l'industrie.

En ce qui concerne les concessions minières, agricoles et de transport, il est entendu que les concessions qui pourraient être faites par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre, ne seront subordonnées à des conditions plus onéreuses que celles qui seraient faites, pour les mêmes concessions, aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 11.

Les navires de l'une des deux Parties contractantes dans les ports de l'autre, seront traités, soit à l'entrée, et pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux ou les navires de la nation la plus favorisée, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassin et docks, et, généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.

En outre seront applicables, aux navires de l'une des Parties contractantes et à leur cargaison, toutes les faveurs que l'autre aurait accordées ou accorderait à l'avenir à un tiers Etat par rapport au traitement des navires et de leur cargaison.

Art. 12.

Aucun droit de navigation ou de port ne sera perçu, dans les ports des Parties contractantes, sur les navires de l'autre Partie qui viendraient y relâcher, par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu, toutefois, que le navire ne se livre à aucune opération de commerce, et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire.

En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Parties contractantes sur les côtes, ou territoires de l'autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d'assistance et de facilités, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les documents du navire, trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui, jetés à la mer, auront été recouverts, ou bien le prix de leur vente, seront intégralement remis aux propriétaires, sur leur demande ou celle de leurs agents, à ce dûment autorisés.

La procédure à suivre dans les cas susmentionnés est réglée dans la Convention consulaire entre les deux Etats.

Art. 13.

Toutes les marchandises, quelle qu'en soit la nature ou la provenance, dont l'importation, l'exportation, le transit et la mise en entrepôt pourra avoir lieu dans les Etats de l'une des deux Parties contractantes par des navires nationaux, pourront également y être importées, exportées, passer en transit, être mises en entrepôt, par des navires de l'autre Partie, en jouissant des mêmes privilèges, réductions, bénéfices et restitutions, et sans être soumises à d'autres ou plus forts droits de douane ou taxes, ni à d'autres ou plus fortes restrictions que ceux qui sont en vigueur pour les mêmes marchandises à leur importation, exportation, transit ou à leur mise en entrepôt, par des navires nationaux ou par des navires de la nation la plus favorisée.

Art. 14.

Les conducteurs des navires et des barques appartenant à l'une des Parties contractantes seront libres de naviguer sur toutes les voies de communication par eau, se trouvant sur les territoires des Parties contractantes aux mêmes conditions et en payant les mêmes droits sur les bâtiments ou sur la cargaison que les conducteurs de navires et de barques nationaux ou de la Nation la plus favorisée.

Art. 15.

La nationalité des navires sera constatée d'après les lois de l'Etat auquel la navire en question appartient.

Les certificats de jaugeage délivrés par l'une des Parties contractantes suffiront aussi dans le territoire de l'autre pour établir la capacité des navires sans qu'on procède à une révision du tonnage.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Art. 16.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues, poids publics et autres installations, des magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, des navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été réellement usage de ces établissements et institutions.

Art. 17.

Les navires italiens sont admis à effectuer, comme à présent, le transport des passagers et des marchandises de l'une à l'autre des ports albanais.

En ce qui concerne le déchargement dans les ports albanais des marchandises y transportées par les bateaux des compagnies de navigation ou des armateurs italiens, la livraison pourra continuer à être effectuée, comme à présent, aux magasins de la douane.

Art. 18.

Les italiens pourront exercer la pêche dans les eaux territoriales albanaises et concourir aux enchères aussi pour la pêche dans les eaux intérieures, en se conformant aux dispositions des lois et des règlements en vigueur dans le Pays.

Art. 19.

Les deux Parties contractantes s'engagent à coopérer, par des moyens convenables, pour empêcher et punir la contrebande entre leurs territoire notamment en ce qui concerne les monopoles établis ou à établir dans les territoires de l'autre Partie ; à signaler immédiatement aux représentants consulaires de l'autre Partie les constatations et détails relatifs aux contre bandes qui serouf venus à connaissance de leurs fonctionnaires ; à accorder, à cet effet, toute assistance légale aux organes de l'autre Partie contractante, chargés de la surveillance ; à les aider et à leur faire parvenir, par les organes de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 20.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et restera exécutoire pour la durée de trois années à partir du jour de son entrée en vigueur. Cependant, s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera prolongé, par voie de tacite réconduction, pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

En fois de quoi, les plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 20 janvier mil neuf cent vingt-quatre.

F.to : K. THAÇI

F.to : BENITO MUSSOLINI.

F.to : FEÏZI ALIZOTTI.

ANNEXE A.

TARIF DES DROITS A L'ENTRÉE EN ALBANIE.

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
34	Riz	Quintal	8 —
37	Farines grises (<i>scmolino</i>)	»	15 —
ex 46	Galettes et autres biscuits	»	70 —
47	Biscuits sucrés et produits similaires de première qualité	»	100 —
51	Citrons	»	6 —
ex 57	Amandes :		
b)	sèches	»	25 —
c)	sans coque	»	40 —
ex 75	Chocolat et cacao en poudre	»	100 —
98	Bière :		
a)	en fûts	»	20 —
b)	en bouteilles	»	30 —
102	Fernet	»	120 —
ex 103	Liqueurs, sucrés ou aromatiques et autres boissons alcooliques (excepté le Maraschino)	»	160 —
ex 103	Maraschino	»	100 —
ex 105 c)	Vermouth, Marsala et autres vins italiens similaires :		
	1. en fûts	»	80 —
	2. en bouteilles	»	100 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
106	Vin de quinquina, y compris le vin Serravallo	Quintal	20
108	Eaux minérales de toute espèce	»	5 —
110	Glace et neige	»	3 —
	<i>Ad 110. — La glace et la neige importées à fin de con-</i> <i>server le poisson sont exemptes.</i>		
118	Huile de ricin	»	5 —
ex 138	Peaux tannées et travaillées:		
a)	à semelles:		
	1. coupées	»	20 —
	2. déchets	»	30 —
	3. ordinaires	»	35 —
	4. semelles pour chaussures	»	60 —
b)	de veau, vachette	»	80 —
153	Objets en bois grossièrement travaillés	»	25 —
155	Clous en bois	»	15 —
ex 157	Meubles en bois simple (ordinaire):		
a)	simples, en bois ordinaire	»	35 —
ex 166	Liège en bouchons et en semelles	»	40 —
170	Papier d'emballage:		
a)	gros	»	3 —
b)	mince	»	5 —
175	Papier à lettres:		
a)	ordinaire	»	6 —
b)	de qualité supérieure	»	10 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
181	Enveloppes à lettres, de toute espèce:	Quintal	
a)	en boîtes	»	25 —
b)	sans boîtes	»	35 —
183	Enveloppes, autres	»	25 —
187	Papier d'emballage, blanc	»	5 —
201	Objets en papier ou en carton non dénommés:		
a)	en papier d'argent, de soie, d'or	»	200 —
b)	en papier de métal sans valeur	»	150 —
c)	d'autres qualités	»	90 —
ex 204	Ouate et coton hydrophile	»	30 —
205	Coton en fil non tressé:		
a)	naturel	»	30 —
b)	blanc	»	35 —
c)	en couleur	»	45 —
206	Coton en fil tressé:		
a)	coton écru:		
	1. du no. 4 jusqu'à 24	»	40 —
	2. du no. 26 jusqu'à 32	»	50 —
	3. du no. 34 au dessus	»	60 —
b)	coton blanc:		
	1. du no. 4 jusqu'à 24	»	50 —
	2. du no. 28 jusqu'à 32	»	60 —
	3. du no. 34 jusqu'à 42	»	70 —
	4. du no. 60 et au dessus	»	90 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
207	Fils de coton en général (en bobines, pelotes, écheveaux) . Ad 207. — <i>Pour le fil en bobines on déduira le 10 % du droit.</i>	Quintal	40 —
ex 208	Rubans, soutaches, cordons en coton	»	120 —
ex 208	Lacets de chaussures	»	60 —
210	Tissus en coton écriu, pesant, par 100 m ² :		
a)	jusqu'à 3 Kg.	»	100 —
b)	de 3 jusqu'à 4 Kg.	»	90 —
c)	de 4 jusqu'à 6 Kg.	»	85 —
ç)	de 6 jusqu'à 7 Kg.	»	75 —
d)	de 7 jusqu'à 9 Kg.	»	65 —
d-h)	de 9 jusqu'à 11 Kg.	»	50 —
e)	de 11 jusqu'à 13 Kg.	»	40 —
f)	plus de 13 Kg.	»	35 —
211	Tissus en coton blanc, pesant par 100 m ² :		
a)	jusqu'à 3 Kg.	»	325 —
b)	de 3 jusqu'à 4 Kg.	»	275 —
c)	de 4 jusqu'à 6 Kg.	»	200 —
ç)	de 6 jusqu'à 7 Kg.	»	180 —
d)	de 7 jusqu'à 9 Kg.	»	150 —
d-h)	de 9 jusqu'à 11 Kg.	»	100 —
e)	de 11 jusqu'à 13 Kg.	»	80 —
f)	plus de 13 Kg.	»	65 —
212	Tissus en coton avec desseins, pesant par 100 m ² :		
a)	jusqu'à 3 Kg.	»	350 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
<i>Suite</i> 212			
b)	de 3 jusqu'à 4 Kg.	Quintal	280 —
c)	de 4 jusqu'à 6 Kg.	»	230 —
g)	de 6 jusqu'à 7 Kg.	»	200 —
d)	de 7 jusqu'à 9 Kg.	»	170 —
d h)	de 9 jusqu'à 11 Kg.	»	125 —
e)	de 11 jusqu'à 13 Kg.	»	105 —
f)	plus de 13 Kg.	»	75 —
	<p>Ad 212. — <i>Les tissus de coton, ayant de 3 jusqu'à 15 % en poids de soie ou d'autres matières similaires, seront soumis à un surplus de droit de 40 %.</i></p> <p><i>Les tissus de coton mélangés de fils d'or d'autres métaux dans la proportion de plus de 3 % en poids, seront soumis à un surplus de droit de 50 %.</i></p>		
213	Mouchoirs en coton :		
a)	grands mouchoirs de qualité supérieure	»	300 —
b)	d'autre qualité	»	180 —
214	Chaussettes, gants, flanelles, chemises, caleçons	»	400 —
ex 216	Velours en coton (exceptés les velours à côtes ou à raies):		
a)	ordinaires :		
	1. blancs	»	170 —
	2. avec desseins	»	200 —
	3. imprimés	»	250 —
b)	de qualité supérieure :		
	1. blancs	»	200 —
	2. avec desseins	»	250 —
	3. imprimés	»	300 —
ex 216	Velours en coton à côtes ou à raies, de tout genre, imprimés ou non	»	125 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
ex 228	Sacs en chanvre ou en jute	Quintal	15 —
ex 237	Tissus en laine :		
ex a)	étouffes (façon cachemire), pesant par m ² :		
	3. plus de 300 gr. jusqu'à 500 gr.	»	280 —
b)	étouffes en laine épaisse, pesant par m ² :		
	1. jusqu'à 400 gr.	»	250 —
	2. plus de 400 gr.	»	200 —
238	Tissus en laine mélangés de coton, pesant par m ² :		
a)	jusqu'à 300 gr.	»	180 —
b)	plus de 300 gr.	»	135 —
ex 244	Flanelles, chemises, caleçons, en laine :		
a)	en laine pure	»	700 —
b)	en laine mélangée	»	600 —
ex 254	Tissus en soie teints ou non :		
b)	mélangés à d'autres matières	»	900 —
ex 265	Chapeaux, fez :		
e)	en feutre, étouffes, velours, laine	»	450 —
ex 270	Parapluies et parasols :		
b)	en laine ou laine et soie	par pièce	3 —
c)	en coton, lin et chanvre	»	1,50
277	Ceintures : couvertures, chambres à air, bandages pleins, pour bicyclettes, motocyclettes, automobiles, et autres voitures ; gommes à effacer :		
a)	en caoutchouc	Quintal	20 —
b)	en caoutchouc mélangé à d'autres matières	»	30 —
c)	tuyaux en caoutchouc, et gommes à effacer	»	40 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
281	Autres objets en caoutchouc	Quintal	150 —
285	Poudre à tirer	»	100 —
286	Poudre pour mines	»	30 —
292	Ciment	»	1 —
299	Soufre:		
a)	en poudre	»	4 —
b)	en morceaux	»	5 —
c)	mélangé à d'autres matières	»	2 —
304	Récipients en terre cuite:		
a)	ordinaires et non vernis	»	10 —
b)	vernissés	»	5 —
ex 307	Marbre:		
a)	brut	—	exempt
ex b)	poli et travaillé:		
	1. marbre fin en tombes, marches d'escaliers, et tables	Quina	2. —
337	Clous et petits clous:		
a)	clous en fer et en acier, fins:		
	1. du no. 13 au no. 15 inclusivement	»	10 —
	2. du no. 16 au no. 17 inclusivement	»	9 —
	3. du no. 18 au no. 20 inclusivement	»	8 —
	4. du no. 21 au dessus	»	7 —
b)	clous en fer, avec la tête et le fût quadrangulaires:		
	1. petits	»	10 —
	2. grands	»	8 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
<i>Suite</i> 337			
c)	clous d'autres métaux	Quintal	15 —
g)	clous:		
	1. pour chaussures	»	10 —
	2. pour cage, avec la tête	»	20 —
	3. à ferrer	»	15 —
d)	clous des espèces susmentionnées, avec tête d'autres métaux	»	20 —
ex 342	Mebles en fer, vernis ou en couleur	»	15 —
ex 357	Boutons en métal	»	80 —
ex 361	Cartouches:		
b)	de chasse:		
	1. chargées	»	75 —
	2. vides	»	50 —
ex 376	Plomb de chasse	»	10 —
389	Chaudières pour machines à vapeur	—	exemptes
390	Locomobiles et autres machines à vapeur	—	exemptes
392	Dinamos, accumulateurs	—	exemptes
397	Machines et moteurs non dénommés	—	exemptes
398	Machines agricoles et leurs accessoires	—	exemptes
ex 407	Automobiles (y compris les camions):		
a)	ne surpassant pas le poids de 400 Kg.	Quintal	100 —
b)	de 400 jusqu'à 900 Kg.	»	90 —
c)	de 900 jusqu'à 1600 Kg.	»	70 —

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
<i>Suite</i> ex 407 c)	de 1600 jusqu'à 2500 Kg.	Quintal	60 —
d)	de 2500 jusqu'à 4000 Kg.	»	50 —
d-h)	de 4000 Kg. au dessus	»	30 —
ex 407	Accessoires pour automobiles (exceptés les pneus)	»	40 —
ex 408	Motocyclettes:		
a)	à deux roues	»	40 —
b)	à trois roues	»	50 —
ex 408	Accessoires de motocyclettes (exceptés les pneus):		
a)	en fer	»	50 —
b)	d'autres métaux	»	100 —
409	Bicyclettes et leurs accessoires (exceptés les pneus)	»	50 —
435	Chandelles	»	30 —
436	Bougies	»	40 —
ex 438	Ocres	»	10 —
447	Couleurs et crèmes pour chaussures	»	40 —
448	Vernis pour chaussures	»	50 —
ex 451	Couleurs broyées à l'huile	»	50 —
470	Soudes et potasse caustique	»	2 —
472	Alun	»	5 —
477	Sulfate de cuivre	—	exempt
479	Naphtaline	Quintal	5 —

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numéros du tarif albanais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits Francs or
ex 483	Médicaments	valeur	20 %
ex 483	Quinine et composés	—	exempts
497	Peignes, parures, pipes, et articles similaires en celluloïd, en verre, et en matières analogues	Quintal	400 —
499	Objets en nacre et similaires	»	100 —
ex 500	Objets en os ou en corne: boutons en os, corne, corozo	»	80 —

ANNEXE B.

Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits d'entrée L. C. or	Coefficient de majoration
ex 1	Chevaux :			
ex a)	chevaux entiers, ayant, au garrot, une hauteur de 1.30 mètres ou moins	Par tête	100 —	0,5
ex b)	autres, ayant, au garrot, une hauteur de 1.30 mètres ou moins :			
	1. mâles châtrés	»	40 —	—
	2. femelles	»	80 —	—
2	Mulets	»	25 —	—
3	Anes	»	5 —	0,5
ex 4	Boeufs, ayant par tête un poids de 240 Kg. ou moins, et destinés à l'abattoir sous contrôle de la douane	»	10 —	—
ex 5	Buffles	»	20 —	0,5
ex 6	Vaches, ayant par tête un poids de 200 Kg. ou moins, et destinées à l'abattoir sous contrôle de la douane.	»	8 —	—
ex 9	Agneaux du poids de 12 Kg. et au dessous (poids vif)	»	2 —	—
ex 10	Chevreaux du poids de 12 Kg. et au dessous (poids vif)	»	2 —	—
33	Poissons frais, même congelés	»	exempts	—
ex 34 a)	Poissons préparés: secs, salés ou fumés :			
	ex 5. sardines salées et pressées	Quintal	4 —	—
	6. sardines et anchois, en saumure	»	5 —	—
ex 36	Botargue	»	60 —	—
ex 74	Haricots et fèves, secs	»	1,50	—
81 c)	Citrons et cédrats	—	exempts	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits d'entrée L. C. or	Coefficient de majoration
ex 98 a)	Olives en saumure	Quintal	25 —	—
118	Olives fraîches	—	exemptes	—
123	Marcés d'olives	—	exemptes	—
ex 211	Laines:			
a)	naturelles ou en suint	—	exemptes	—
b)	lavées	—	exemptes	—
246	Coccons à soie	—	exemptes	—
605	Bois de chauffage	—	exempt	—
ex 627 a)	Jones: bruts	—	exemptes	—
ex 639 a)	Cornes et os: bruts	—	exemptes	—
ex 653	Poix navale	—	exempte	—
ex 784 a)	Glands de chêne, non moulus	—	exemptes	—
805	Peaux autres que pour pelleterie, crues, fraîches (même salées ou en saumure) sèches ou marinées (pickled)	—	exemptes	—
806	Peaux pour pelleterie, crues, fraîches ou sèches	—	exemptes	—
398 a)	Boyaux, frais	—	exemptes	—

PROTCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Albanie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même Traité :

Ad Art. 7.

Il est entendu que les Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'article 7, al. 1^{er} du traité de commerce conclu ce jour, ne maintiendront des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, à moins que cela soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

Ad Art. 11.

L'assimilation des navires et de leur cargaison dans les ports des deux Parties contractantes ne s'étend pas :

- a) à l'application des lois spéciales de protection de la marine marchande nationale, par rapport aux nouvelles constructions ou à l'exercice des navires avec des primes ou facilités spéciales ;
- b) aux privilèges concédés à des sociétés pour le sport nautique ;
- c) à l'exercice des services de port et du cabotage, sauf la disposition du premier alinéa de l'article 17 ;
- d) à l'exercice de la pêche, sauf la disposition de l'article 18.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification, spéciale, par le seul fait de d'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition, à Rome, le 20 janvier mille neuf cent vingt-quatre.

F.to : K. THAQI.

F.to : BENITO MUSSOLINI.

F.to : FEIZI ALIZOTTI.

PROCOLE.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation entre l'Albanie et l'Italie, signé à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de la déclaration suivante :

Le Gouvernement albanais s'engage à entrer en négociations avec le Gouvernement italien à fin d'établir, dans une somme fixe annuelle, le montant de la taxe à payer par les navires italiens, qui exercent en Albanie des lignes régulières de navigation subventionnées par les Gouvernement italien, quel que soit le nombre des voyages et les itinéraires, en substitution des taxes en vigueur dans les ports albanais, c'est-à-dire droits sanitaires, de rivage, de phare ou autres taxes qui pourraient être établies à l'avenir.

En foi de quoi, ont signé le présent protocole.

Fait à Rome en double expédition le 20 janvier mil neuf cent vingt-quatre.

F.to : K. THAÇI.

F.to : BENITO MUSSOLINI.

F.to : FEÏZI ALIZOTTI.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
AU CHARGE D'AFFAIRES D'ALBANIE.

Rome, le 20 janvier 1924.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

En vue d'éclaircir les déclarations faites par la Délégation italienne au cours des négociations pour la conclusion du traité de commerce et navigation entre l'Italie et l'Albanie, signé à la date de ce jour, au sujet du régime douanier auquel sont soumises certaines marchandises albanaises à leur importation en Italie, j'ai l'honneur de déclarer qu'en ce qui concerne les marchandises indiquées dans la liste ci-jointe. il n'est pas dans l'intention du Gouvernement italien d'en supprimer la franchise.

Dans le cas, toutefois que, par des circonstances actuellement imprévues, une modification du régime actuel se rendrait nécessaire à l'égard des marchandises susdites, le Gouvernement italien prendra les accords avec le Gouvernement albanais à fin que l'importation en Italie des mêmes marchandises provenant de l'Albanie ne soit pas préjudiciée.

Je Vous prie de vouloir bien me donner l'assurance que le Gouvernement albanais est d'accord à ce sujet.

Veillez agréer, Monsieur le Chargé d'affaires, les assurances de ma haute considération.

F.to : BENITO MUSSOLINI.

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES
24	Oeufs de volaille.
ex 278	Débris de fer et d'acier: a) de toute sorte, en morceaux de toute dimension destinés aux forges et aux acières pour être bouillis de nouveau ou refondus, sous la surveillance des douanes. b) en déchets, en bandes de tôle étamée, boîtes, petits pots et autres récipients semblables en tôle étamée, usés ou neufs de rebut, destinés aux usines pour en tirer l'étain, sous la surveillance des douanes. c) petits déchets provenant de l'ouvrage du fer et de l'acier (limailles, petits déchets du tournage, écailles, rognures et petits déchets similaires).
604 a) 1	Bois commun: brut au simplement dégrossi à la hache.
606	Charbon de bois
785 a)	Summac: non moulu.

LE CHARGE D'AFFAIRES D'ALBANIE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 20 janvier 1924.

Monsieur le Ministre,

En vue d'éclaircir les déclarations faites par la Délégation italienne au cours des négociations pour la conclusion du traité de commerce et navigation entre l'Albanie et l'Italie, signé à la date de ce jour, au sujet du régime douanier auquel sont soumises certaines marchandises albanaises à leur importation en Italie, Votre Excellence a bien voulu me déclarer, par une note d'aujourd'hui, qu'en ce qui concerne les marchandises indiquées dans la liste ci-jointe, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement italien d'en supprimer la franchise.

Votre Excellence a bien voulu ajouter que, dans le cas, toutefois que, par des circonstances actuellement imprévues, une modification du régime actuel se rendrait nécessaire à l'égard des marchandises susdites, le Gouvernement italien prendra les accords avec le Gouvernement albanais afin que l'importation en Italie des mêmes marchandises provenant de l'Albanie ne soit pas préjudiciée.

En prenant acte de ces déclarations, j'ai l'honneur de donner à Votre Excellence l'assurance que le Gouvernement albanais est d'accord à ce sujet.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

F.to : T. MBORJA.

Numéros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES
24	Œufs de volaille
ex 278	Débris de fer et d'acier. a) de toute sorte, en morceaux de toute dimension destinés aux forges et aux aciéries pour être bouillis de nouveau ou refondus, sous la surveillance des douanes. b) en déchets, en bandes de tôle étamée, boîtes, petit pots et autres récipients semblables en tôle étamée, usés ou neufs de rebut, destinés aux usines pour en tirer l'étain, sous la surveillance de douanes. c) petits déchets provenant de l'ouvrage du fer et de l'acier (limailles, petits déchets du tournage, écailles, rognures et petits déchets similaires).
604 a 1	Bois commun : brut ou simplement dégrossi à la hache.
606	Charbon de bois.
785 a)	Sumac : non moulu.

LE MINISTRE ROYAL A DURAZZO
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ALBANIE

Tirana, le 6 mars 1925.

Monsieur le Ministre,

Conformément aux instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance ce qui suit :

Au cours des négociations qui ont eu lieu à Rome et qui ont porté à la conclusion, le 20 janvier 1924, du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie, la Délégation italienne avait déjà eu l'occasion d'établir nettement que l'article 10 du dit Traité visait exclusivement, selon les intentions de mon Gouvernement, à confirmer le principe de la porte ouverte, du traitement de la nation la plus favorisée et de la libre concurrence en faveur des citoyens italiens et albanais en Albanie et en Italie. La Délégation albanaise était tombée de sa part complètement d'accord sur ce point avec la Délégation italienne.

Toutefois, le Gouvernement italien a dû constater par la suite que l'article susdit avait donné et pourrait encore donner lieu à des interprétations inexactes ou artificieuses et telles à dénaturer complètement l'esprit et la portée de l'article en question.

Vu, d'autre part, que les principes dont le même article était une nouvelle confirmation, sont déjà suffisamment sauvegardés par l'ensemble du texte du dit Traité et par certaines de ses clauses, le Gouvernement italien a pris la décision de renoncer à l'application de l'article 10 du Traité de commerce et de navigation italo-albanais, et, vu ce que précède, propose au Gouvernement albanais d'y renoncer également, de son côté.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

F.to : DURAZZO.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ALBANIE
AU MINISTRE ROYAL A DURAZZO.

Tirana, le 6 mars 1925.

Monsieur le Ministre,

Par Votre note d'aujourd'hui n. 282, Vous avez bien voulu m'informer que le Gouvernement italien avait décidé de renoncer à l'application de l'article 10 du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie, conclus à Rome, le 20 janvier 1924.

En explicant les raisons de cette décision, Vous avez attiré mon attention sur ce que le susdit article, comme en font foi les procès-verbaux des négociations entre les deux Délégations, visait uniquement à confirmer les principes de la porte ouverte, du traitement de la nation la plus favorisée et de la libre concurrence en faveur des citoyens italiens et albanais en Albanie et en Italie. Votre Excellence ajoutait également qu'afin d'éviter toute difficulté, pouvant surgir des interprétations, artificieuses ou inexactes auxquelles avait ou pourrait encore donner lieu l'interprétation de cet article et considérant, d'autre part, que les principes plus haut cités sont suffisamment sauvegardés par l'ensemble du texte du Traité aussi bien que par certaines de ses clauses, le Gouvernement italien proposait au Gouvernement albanais de renoncer aussi, de son côté, à l'application du dit article.

J'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement albanais, reconnaissant pleinement le bien-fondé de ces considérations, s'empresse d'accepter la proposition du Gouvernement italien et renonce également, de son côté, à l'application de l'article 10 du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Albanie, conclu à Rome, le 20 janvier 1924.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

F.to : MUFYD BEY LIBOHOVO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

DE TULLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TULLIO. Questo delle nostre relazioni con l'Albania è un argomento che ha suscitato sempre in tutta Italia un grande e vivo interesse, ma più specialmente nelle regioni che sono più vicine a quel piccolo Stato, il quale tuttavia ha una notevole importanza dal punto di vista economico.

Io conterrò le mie osservazioni unicamente nel campo economico, non volendomi occupare della questione politica poichè, fortunatamente, per opera del Governo nazionale, i nostri rapporti di amicizia commerciale con l'Albania si sono venuti rinnovando e intensificando.

Tre anni or sono, nel 1922, quando fu annunciato che il Governo Albanese avrebbe approvato, in sostituzione della vecchia tariffa ottomana « *ad valorem* », una nuova tariffa doganale, tutti avevano curiosità di conoscere il documento che doveva servire di base ai nostri scambi commerciali con l'Albania. E quale non fu la sorpresa quando si lesse che venivano imposti dazi doganali superiori a qualunque immaginazione? Pareva che l'Albania avesse voluto adergersi all'altezza degli Stati europei e dell'America che avevano adottato delle tariffe doganali assolutamente proibitive. La Camera di commercio di Bari non mancò di segnalare al Governo il grave pericolo che avrebbero potuto correre le nostre esportazioni qualora non si fosse venuti a più miti consigli da parte del Governo albanese. E così nell'anno successivo si ebbe una tariffa alquanto più moderata, onde le nostre esportazioni ripresero il loro normale andamento. Poi è avvenuto che in seguito a trattative è stato concluso un trattato di commercio tra l'Albania e l'Italia nel quale da ambo le parti sono state fatte delle concessioni, e la maggior parte delle agevolazioni si son verificate per i prodotti industriali, il che non può non rallegrarci. Ma mentre l'Albania si è trovata nella condizione di voler introdurre nel proprio Stato i nostri prodotti industriali, ha opposto un rifiuto ad alcune voci di una certa importanza che riguardano produzioni agricole. Anzi su questo mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro dell'economia nazionale perchè veda, se — o per effetto della clausola

della nazione più favorita, che può portare uno spostamento benefico, o per altre vie —, queste voci (saponi, aranci, paste alimentari, legumi secchi, conserve di pomodori, ortaglie, pomodori in iscatole) possano usufruire di qualche beneficio, tanto più che trattasi di voci che riguardano industrie fiorenti in quelle provincie che l'onorevole ministro ha avuto occasione di visitare giorni or sono e il cui grande sviluppo ha potuto perciò constatare.

Ma certamente non è questo tutto il programma che il nostro Governo avrà in animo di attuare nei rapporti con la vicina Albania. Ben altro ci sarà da fare.

Nel programma dell'on. Mussolini è al primo piano la espansione economica verso gli Stati orientali dei quali l'Albania è una specie di porta aperta. Ora per questa espansione noi dobbiamo vedere quali altri atti si possano compiere all'infuori del puro trattato di commercio per far sì che l'espansione vagheggiata oggi abbia un massimo sviluppo domani.

Il nostro Governo, sempre per avviare questa espansione, ha voluto ottenere dal Governo albanese lo sfruttamento di giacimenti petroliferi e tagli di boschi, e nello stesso tempo il capitale italiano è ivi accorso per la formazione di quella Banca nazionale albanese inaugurata pochi mesi or sono, e della conseguente Società per opere pubbliche.

Tutto ciò non può non rallegrarci, perchè certamente questa prima penetrazione pacifica coi mezzi più pratici non può non avere il suo effetto in seguito.

L'Albania è bene considerarla come territorio, come popolazione, come produzione. Ha appena, come tutti sanno, un milione di abitanti che vivono su di una superficie di 37 mila chilometri quadrati, 30 abitanti per ogni chilometro quadrato, e ciò mentre la provincia alla quale io appartengo, con poco meno di 6 mila chilometri quadrati, ha una popolazione anche superiore a un milione di abitanti.

Basterebbe ciò per persuaderci che l'Albania è suscettibile di un aumento di popolazione qualora si potesse concentrare in essa un movimento simultaneo economico. L'Albania ha bisogno di tutto: ha terre paludose che potrebbero essere bonificate, ha bisogno di strade e costruzioni edilizie, di ferrovie, di porti, giacchè quelli che ha attualmente si chiamano

porti ma sono rade di difficile approdo; insomma nell'Albania vi è un lavoro complesso da fare, ma chi deve attuare questo gran disegno di trasformazione, di incivilimento, di progresso? Prima della guerra le popolazioni italiane che stanno a poche ore dall'Albania, pensavano di potere iniziare questo lavoro cercando anche di istituire a Bari una Camera di commercio Italo-Albanese, sebbene in quella epoca noi avessimo un formidabile rivale nella nostra cosiddetta *alleata ed amica*, l'Austria-Ungheria.

L'Austria compiva in quelle terre un lavoro di penetrazione assiduo, costante, con scuole e con esposizioni permanenti di merci di ogni genere, con l'invio di commissioni tecniche che andavano colà a studiare tutto ciò che poteva essere sfruttato, sempre con lo scopo di invadere, di conquistare, di asservire l'Albania, mentre noi, curvi sotto la pressione della famosa politica remissiva, avevamo una ben limitata libertà di azione.

Ora tutto è profondamente mutato e da noi lo spirito pubblico è pronto, ma si comprende che mai come in questo caso deve intervenire ad integrare le iniziative private l'azione del Governo nazionale. Ed io non ho bisogno di invocarla, perchè ritengo che il Governo nazionale, il quale vuole attuare un grande programma di espansione economica, farà da sè, senza bisogno di inviti. Noi abbiamo ancora disponibile molta mano d'opera e molti tecnici e l'una e gli altri potrebbero benissimo varcare quel piccolo tratto che ci divide, ed operare in Albania.

Io sono convinto che un disegno simile bene concepito e meglio tradotto in atto non potrà che produrre pronti ed utili effetti anche superiori ai nostri stessi desiderî. Tante volte noi ricordiamo i nomi gloriosi di Roma e di Venezia per quel che esse fecero per la civiltà del mondo; io mi permetto di ricordare un grande fatto compiuto dall'Italia nostra in questo sessantennio, cioè la penetrazione pacifica per mezzo dei nostri emigranti in Argentina. Là abbiamo un milione e 200 mila italiani, su circa 12 milioni di argentini. In Buenos Ayres vi è mezzo milione di italiani quasi tutti liguri, i quali hanno avuto la gloria di poter creare una gran parte di quella magnifica città. Tutto lì è in mano d'italiani: specie la

agricoltura, ed anche il cosiddetto re del grano è un italiano.

E permettetemi, onorevoli senatori, di leggere le parole che scrisse in un meraviglioso articolo Luigi Barzini a proposito del nostro lavoro in Argentina: «Se un giorno si farà una carta geografica che mostri il lavoro dei popoli, su questa carta l'Argentina tutta dovrebbe essere tinta del colore indicato nel margine con queste parole: LAVORO ITALIANO.

Ebbene io formulo l'augurio, che credo condiviso da tutti voi, onorevoli colleghi, che tra qualche decennio a noi sia dato di scrivere su quella carta che mostri il rinnovato lavoro dei popoli e in cui, naturalmente, figurerà anche l'Albania: «Tutto lavoro italiano», e ciò per la sempre maggiore gloria ed influenza morale, politica ed economica della Patria nostra. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumania e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione » (N. 364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumania e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 364).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione.

(Approvato).

Art 2.

Questa legge entrerà in vigore nei rapporti con ciascuno degli Stati contraenti all'atto del deposito delle rispettive ratifiche, come dall'articolo 14 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

CONVENZIONE

L'Austria, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di evitare la doppia imposizione, volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente Federale della Repubblica Austriaca:

Il Signor RÉMI KWIATKOWSKI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

Il Signor MARCIEJ LORET, Incaricato di Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

Il Signor OTTOKAR RYBAR, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

Il Signor AL. EM. LAHOVARY, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

Il Conte NEMES DE HIDVÉG, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'imposta reale che colpisce i beni immobili può essere applicata solamente dallo Stato nel quale questi immobili sono situati, anche quando essi appartengono al suddito di un altro Stato contraente.

Art. 2.

L'imposta sul reddito proveniente dall'impiego dei capitali mobiliari e l'imposta sulle rendite vitalizie sono applicate dallo Stato nel quale il creditore ha il suo domicilio, e, nel caso di garanzia immobiliare, dallo Stato nel quale gli immobili sono situati. Ai sensi di questa disposizione sarà considerata come domicilio la sede principale degli affari e degli interessi del contribuente.

Quando si tratta di interessi di titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati Contraenti, ovvero di titoli emessi da Società per azioni, da Banche ed altri Istituti di credito, l'imposta è applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

La regola prevista dal comma precedente si applica anche alla tassazione degli interessi di depositi a risparmio o in conto corrente nelle Banche ed altri Istituti di credito.

Se l'Istituto ha la sua sede in uno degli Stati Contraenti ed ha delle succursali in uno o più degli altri Stati Contraenti, la parte degli interessi dovuta dalle succursali sarà tassata dallo Stato nel quale queste si trovano.

Art. 3.

L'imposta sui redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, è applicata dallo Stato sul territorio del quale è esercitata l'attività personale dalla quale il reddito proviene.

Quando si tratta di stipendi, assegni, pensioni, salari, ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni ed altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati Contraenti, l'imposta è applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

Art. 4.

L'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie è applicata dallo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede, anche quando questa estende la sua attività nel territorio di un altro Stato Contraente.

Se l'impresa ha la sua sede in uno degli Stati Contraenti ed ha in un altro Stato Contraente una succursale, una filiale, uno stabilimento, un organismo commerciale stabile o un rappresentante permanente, ciascuno degli Stati Contraenti colpirà d'imposta la parte di reddito prodotta sul suo territorio. A questo effetto le autorità finanziarie degli Stati interessati potranno chiedere al contribuente di presentare i bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi di quegli Stati.

Art. 5.

L'imposta sulle «tantièmes», che esiste o che sarà introdotta negli Stati Contraenti è applicata, in mancanza di accordi speciali, secondo la legislazione interna di ogni Stato.

Art. 6.

L'imposta personale sull'insieme dei redditi del contribuente è applicata da ciascuno degli Stati Contraenti secondo le regole seguenti:

1° Ai redditi provenienti:

- a) da beni immobili;
- b) da crediti ipotecari;
- c) dall'industria o dal commercio;
- d) dal lavoro;

saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli precedenti.

2° Per ogni altra specie di reddito la tassazione sarà fatta nello Stato dove il contribuente ha la sua residenza.

Secondo la presente disposizione sarà considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale con circostanze che autorizzano a credere che egli abbia la intenzione di mantenerla.

Allorchè il contribuente ha due o più residenze si farà, in mancanza di speciali convenzioni contrarie, una ripartizione proporzionale del reddito secondo la durata della residenza in ciascuno degli Stati Contraenti.

In mancanza di una residenza qualsiasi nel senso suindicato, la tassazione del reddito suddetto potrà essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Art. 7.

L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta può essere applicata da ciascuno degli Stati Contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono sul territorio di questo Stato.

Per i beni rappresentati da:

- a) immobili;
- b) crediti ipotecari;
- c) imprese industriali e commerciali;

l'esistenza sul territorio di uno degli Stati Contraenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, è determinata dai principii adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

Sarà regolato da accordi speciali da concludere fra gli Stati Contraenti il trattamento da farsi ai capitali mobiliari (compresi i titoli al nome o al portatore) diversi da quelli contemplati alla lettera b) del precedente comma. In difetto di simili accordi, ciascuno degli Stati Contraenti applicherà la sua legislazione interna.

Art. 8.

Quando il contribuente abbia dei beni all'estero pertinenti al territorio di un altro Stato Contraente e acquistati dopo la data determinante l'applicazione dell'imposta sul patrimonio in questo Stato, il loro ammontare è, in mancanza di prova contraria, presunto come acquistato mediante beni soggetti all'imposta sul patrimonio nello Stato al quale il contribuente appartiene.

Art. 9.

Le regole stabilite dall'articolo 7 della presente Convenzione in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sul patrimonio di carattere permanente, che esista in qualcuno degli Stati Contraenti o che vi sarà adottata per l'avvenire.

Art. 10.

Allorchè è provato che l'azione delle autorità finanziarie dei diversi Stati ha avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, costui potrà reclamare contro tal fatto allo Stato al quale egli appartiene. Se questo reclamo è riconosciuto fondato, lo Stato in questione potrà nell'interesse del contribuente domandare, per via diplomatica, che le autorità finanziarie degli Stati che hanno fatta la tassazione s'intendano, in modo equo, per evitare la doppia imposizione.

Art. 11.

Gli accordi stabiliti dalla presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni contenute, in materia d'imposta, nel Trattato di San Germano e nel Trattato di Trianon e nelle Convenzioni particolari concluse o da conchiudersi tra le Alte Parti Contraenti.

Art. 12.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca, per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà effetto:

1° Per l'imposta sul patrimonio, dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva in ciascuno degli Stati Contraenti.

2° Per le imposte indicate agli articoli da 1-6, a partire dal 1° gennaio 1923 per ciò che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1923 ed all'avvenire.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati Firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione impegnerà reciprocamente

gli Stati Contraenti che l'avranno ratificata senza che sia necessario di attendere la ratificazione di tutti gli altri.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denunciare la presente Convenzione di fronte ad uno o più Stati Contraenti per l'anno seguente con un preavviso di otto mesi.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati Firmatari.

Per:

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

L'Italia: IMPERIALI.

La Polonia: MACIEJ LORET.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: DOTTOR RYBAR.

La Romania: A. EM. LAHOVARY.

L'Ungheria: NEMES.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

CONVENTION

L'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, et le Royaume Serbe-Croate-Slovene désireux d'éviter la double imposition, voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président Fédéral de la République Autrichienne:

M. RÉMI KWIATKOWSKI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Son Altesse le Régent de Hongrie:

M. le Comte NEMES DE HIDVÉG, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Marquis GUGLIELMO IMPERIALI,
Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Le Chef de l'Etat Polonais:

M. MACIEJ LORET, Chargé d'Affaires de
l'Etat polonais à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. AL. EM. LAHOVARY, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire;

*Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et
Slovènes:*

M. OTTOKAR RYBÁR, ancien député;

LESQUELS ayant déposé leurs Pleins Pou-
voirs reconnus en bonne et due forme ont con-
venu de ce qui suit:

Article 1^{er}.

L'impôt réel qui frappe le revenu des bien
immeubles peut être appliqué seulement par
l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés,
même lorsqu'ils appartiennent au ressortissant
d'un autre Etat contractant.

Article 2.

L'impôt sur le revenu provenant de l'emploi
de capitaux mobiliers et l'impôt sur les rentes
viagères sont appliqués par l'Etat dans lequel
le créancier a son domicile, et en cas d'une ga-
rantie immobilière par l'Etat dans lequel les
immeubles sont situés. Au sens de cette dispo-
sition sera considéré comme domicile le siège
principal des affaires et des intérêts du con-
tribuable.

Lorsqu'il s'agit d'intérêts de titres émis par
l'Etat, par les provinces, par les communes ou
par d'autres personnes morales régulièrement
constituées d'après la législation intérieure des
Etats contractants ou bien de titres émis par
des sociétés par actions, par des banques et
autres instituts de crédit, l'impôt est appliqué
par l'Etat dans lequel se trouve le débiteur.

La règle prévue par l'alinéa précédent s'ap-
plique aussi à la taxation des intérêts de dé-
pôts à épargne ou en compte courant dans les
banques et autres instituts de crédit. Si l'insti-
tut a son siège dans un des Etats contractants
et s'il a des succursales dans un ou plusieurs

des autres Etats contractants, la part des in-
térêts due par les succursales sera taxée par
l'Etat dans lequel celles-ci se trouvent.

Article 3.

L'impôt sur les revenus du travail, y com-
pris les revenus des professions libres, est ap-
pliqué par l'Etat sur le territoire duquel est
exercée l'activité personnelle de laquelle le re-
venu provient.

Lorsqu'il s'agit de traitements, bourses, pen-
sions, salaires, et autres appointements payés
par l'Etat, par les provinces, par les commu-
nes et autres personnes morales publiques ré-
gulièremment constituées selon la législation in-
térieure des Etats contractants, l'impôt est ap-
pliqué par l'Etat dans lequel se trouve le dé-
biteur.

Article 4.

L'impôt sur les revenus provenant de l'exer-
cice d'une industrie ou d'un commerce de tout
genre est appliqué par l'Etat sur le territoire
duquel l'entreprise industrielle ou commer-
ciale a son siège, même lorsque celle-ci étend
son activité dans le territoire d'un autre Etat
contractant.

Si l'entreprise a son siège dans un des Etats
contractants, et si elle a dans un autre Etat
contractant une succursale, une filiale, un éta-
blissement, un organisme commercial stable ou
un représentant permanent, chacun des Etats
contractants frappera de l'impôt la part de re-
venu produit sur son propre territoire. A cet
effet les autorités financières des Etats intéres-
sés pourront demander au contribuable de pré-
senter des bilans généraux, bilans spéciaux, et
tout autre document prévu par les lois de ces
Etats.

Article 5.

L'impôt sur les tantièmes, qui existe ou qui
sera introduit dans les Etats contractants, est
appliqué, à défaut d'accords spéciaux, selon la
législation intérieure de chaque Etat.

Article 6.

L'impôt personnel sur l'ensemble des reve-
nus du contribuable est appliqué par chacun
des Etats contractants d'après les règles sui-
vantes:

1. Aux revenus provenant;
 - a) de biens immeubles;
 - b) de créances hypothécaires;
 - c) de l'industrie ou du commerce;
 - d) du travail;

seront appliquées les mêmes règles que celles fixées pour ces revenus par les articles précédents.

2. Pour toute autre espèce de revenu la taxation sera faite dans l'Etat où le contribuable a sa résidence.

Selon la présente disposition sera considéré comme résidence le lieu où le contribuable a une demeure habituelle avec des circonstances qui autorisent de croire qu'il a l'intention de la maintenir.

Lorsque le contribuable a deux ou plusieurs résidences on fera, à défaut de conventions spéciales contraires, une répartition proportionnelle du revenu susdit selon la durée de sa résidence dans chacun des Etats contractants.

A défaut d'une résidence quelconque dans le sens sus-indiqué la taxation du revenu susdit pourra être faite ayant égard seulement à la demeure.

Article 7.

L'impôt sur le patrimoine prélevé une seule fois peut être appliqué par chacun des Etats contractants sur la partie des biens du contribuable qui existent sur le territoire de cet Etat.

Pour les biens représentés par:

- a) des immeubles;
 - b) des créances hypothécaires;
 - c) des entreprises industrielles ou commerciales;
- l'existence sur le territoire d'un des Etats contractants, à l'effet de l'application de l'impôt sur le patrimoine, est déterminée par les principes adoptés dans les articles précédents pour la taxation des revenus provenant de tels biens.

Sera réglé par des accords spéciaux à conclure entre les Etats contractants le traitement réservé aux capitaux mobiliers (y compris les titres au nom et au porteur) différents de ceux visés ad lit. b) du précédent alinéa. A défaut de pareils accords, chacun des Etats contractants appliquera sa législation intérieure.

Article 8.

Dans le cas où le contribuable aurait des biens à l'étranger liés au territoire d'un autre Etat contractant et acquis après la date déterminant l'application de l'impôt sur le patrimoine dans cet Etat, leur montant est, à moins de la preuve du contraire, présumé comme acquis par des biens sujets à l'impôt sur le patrimoine dans l'Etat auquel le contribuable appartient.

Article 9.

Les règles établies par l'article 7 de la présente Convention par rapport à l'impôt sur le patrimoine prélevé une seule fois s'appliquent aussi à l'impôt sur le patrimoine de caractère permanent, qui existe dans quelques uns des Etats contractants ou qui y sera adopté à l'avenir.

Article 10.

Lorsqu'il est prouvé que l'action des autorités financières des différents Etats a eu pour le contribuable l'effet d'une double imposition, celui-ci pourra réclamer contre ce fait auprès de l'Etat auquel il appartient. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'Etat en question pourra, dans l'intérêt du contribuable, demander, par la voie diplomatique, que les autorités financières des Etats qui ont fait la taxation s'entendent d'une façon équitable, pour éviter la double imposition.

Article 11.

Les accords établis par la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions contenues en matière d'impôts dans les Traités de St. Germain et de Trianon, ni aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 12.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se prêter assistance réciproque pour faciliter l'application et le perception des impôts directs.

Une convention séparée fixera les règles auxquelles cette assistance sera soumise.

Article 13.

La présente Convention entre en vigueur:

1) Pour l'impôt sur le patrimoine du jour de l'entrée en vigueur de la loi respective dans chacun des Etats contractants.

2) Pour les impôts indiqués aux articles 1 à 6 à partir du 1^{er} janvier 1923 pour ce qui concerne la taxation qui se rapporte à l'année 1923 et à l'avenir.

Article 14.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement italien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les Archives du Gouvernement italien.

La présente Convention engagera réciproquement les Etats contractants qui l'auront ratifiée sans qu'il soit nécessaire d'attendre la ratification de tous les autres.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention vis-à-vis d'un ou de plusieurs Etats contractants pour l'année solaire suivante avec un préavis de huit mois.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour:

L'Autriche: RÉMI KWIATKOWSKI.

La Hongrie: NEMES.

La Pologne: MACIEJ LORET.

L'Italie: IMPERIALI.

La Roumanie: A. EM. LAHOVARY.

Le Royaume Serbe-Croate-Slovene: DR. RYBAR.

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'art. 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei serbi-croati-sloveni per liquidare le imposte ed evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922; giusta l'art. 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo.

CONVENZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI PER LIQUIDARE LE IMPOSTE E PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 3 NOVEMBRE 1918 AL 31 DICEMBRE 1922, GIUSTA L'ARTICOLO 43 DEGLI ACCORDI GENERALI PER LA ESECUZIONE DELLE STIPULAZIONI DI RAPALLO.

Il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di concludere un accordo

speciale per la liquidazione delle imposte e per regolare altre questioni in materia tributaria in relazione all'art. 43 degli accordi generali 23 ottobre 1922 per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo, hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:

Il Regno d'Italia:

il commendatore dottore ATTILIO TEDESCHI, ispettore superiore delle intendenze di finanza;

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor ILARIO VEDOPIVEZ, consigliere della Corte dei conti, i quali dopo aver scambiati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere che le imposte e tasse già a credito dell'antica Monarchia austro-ungarica al 3 novembre 1918 e passate a credito del Regno d'Italia, giusta l'art. 39 del Trattato di San Germano, nei territori occupati dal Regio esercito italiano e poscia ceduti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nonchè le imposte e tasse maturate a favore del Regno d'Italia e non riscosse durante il periodo d'occupazione ascendono complessivamente, in cifra tonda, a tre milioni di dinari in valuta jugoslava.

Dichiarano altresì le Alte Parti contraenti di riconoscere che in conseguenza della sospensione delle riscossioni consentita dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni su richiesta del Governo italiano dell'importo suindicato è stato effettivamente riscosso dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel periodo di tempo che corre dall'evacuazione dei territori occupati fino a data odierna, il complessivo importo di 350,000 (trecentocinquantamila) dinari di valuta jugoslava.

Art. 2.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna di versare al Governo del Regno d'Italia l'importo da esso riscosso a titolo di imposte e tasse nell'ammontare di 350,000 (trecentocinquantamila) dinari in valuta jugoslava,

mettendolo a disposizione dello stesso Governo del Regno d'Italia entro il termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Se l'ammontare sarà versato prima o dopo del termine come sopra stabilito, gli interessi del 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 3.

Quanto alle imposte dirette di ogni specie tuttora da riscuotere, le Alte Parti contraenti acconsentono che vengano completamente condonate a tutti i cittadini ed enti dei territori evacuati ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna di impartire immediatamente le opportune disposizioni alle competenti autorità finanziarie affinchè venga senz'altro sospesa e abbandonata la riscossione di tali imposte.

Art. 4.

In relazione all'articolo precedente con cui di comune accordo vengono condonate le imposte dirette, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si obbliga a disporre per la depennazione, a favore di tutti i contribuenti in questione, delle imposte dirette di qualsiasi natura non ancora riscosse per l'epoca fino al 31 dicembre dell'anno nel quale avvenne l'evacuazione e di non procedere a nuovi accertamenti per lo stesso periodo di tempo.

Le tasse di altra natura (bolli, competenze, ecc.) eventualmente ancora involute, potranno essere regolarmente riscosse.

Art. 5.

Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna di non applicare a carico dei cittadini ed enti dei territori sopra accennati gli aumenti di tariffe stabiliti con effetto retroattivo, se non sulle imposte dovute dal gennaio dell'anno successivo a quello in cui avvenne l'evacuazione.

Art. 6.

Il Governo del Regno d'Italia rinuncia a qualsiasi rimborso relativamente alle imposte delle quali viene consentito il condono.

Art. 7.

Per evitare eventuali doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, in quanto concerne le contribuzioni non comprese nel condono, le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere ed accettare i principii stabiliti nella convenzione di Roma 6 aprile 1922, che si dovrà ritenere come qui integralmente trascritta, convenendosi, ai fini della più esatta applicazione dei principii stessi, che:

a) quanto all'imposta sui redditi di lavoro, ferma restando la disposizione dell'art. 3 della Convenzione predetta, quando un contribuente estenda la sua attività personale nel territorio dei due Stati, l'imposta sarà applicata dallo Stato in cui il contribuente avrà il suo domicilio.

Nel caso però in cui esso abbia nel territorio dell'altro Stato un ufficio, studio, gabinetto, ambulatorio o simile, sarà colpita da imposta in ciascuno dei due Stati quella parte di reddito che sia stata prodotta con l'attività personale svolta rispettivamente nell'uno e nell'altro territorio;

b) quanto ai redditi provenienti dall'esercizio di industrie e commercio, fermo restando il disposto dell'art. 4 della Convenzione predetta, in mancanza di bilanci speciali o di documenti equipollenti, la base di reparto dell'imposta per le succursali, filiali, ecc., verrà stabilita mediante proporzione fra il complesso delle somme erogate dalla sede centrale e quelle erogate dalle singole succursali a titolo di stipendi, salari, tantièmes ed altri emolumenti corrispondenti al proprio personale.

Le autorità provinciali di finanza dei due Stati potranno corrispondere direttamente fra loro per ottenere ogni utile elemento per la rispettiva tassazione.

Art. 8.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma il più presto possibile, eccettuato il disposto dell'articolo 3 che avrà esecuzione dal giorno della firma.

La presente Convenzione è redatta in doppio esemplare, in italiano, come lingua nota ad entrambi i Plenipotenziari,

In fede di che, i Plenipotenziari sopraindicati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il ventisei aprile millenovecentoventiquattro.

Firmato: ATTILIO TEDESCHI
HILARIJ VEDOPIVEZ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Regno d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni, i plenipotenziari dichiarano che la questione delle spese di occupazione non è stata trattata in questa sede; il Plenipotenziario del Governo italiano fa riserva di trattazione della questione in altra sede.

Fatto a Roma, il ventisei aprile millenovecentoventiquattro.

Firmato: ATTILIO TEDESCHI
HILARIJ VEDOPIVEZ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 » (N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre

 LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925.

Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'economia nazionale e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale provvisorio stipulato a Sofia il 27 ottobre 1925 fra l'Italia e la Bulgaria mediante scambio di note.

Art. 2.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno 26 novembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO

Per il ministro delle finanze

(R. D. 10 ottobre 1925, n. 1956)

MUSSOLINI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA
AL R. INCARICATO D'AFFARI IN SOFIA.

Sofia, le 27 octobre 1925.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Dans le but de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dûment autorisé à cet effet par mon Gouvernement, j'ai l'honneur de Vous confirmer que jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie pour régler provisoirement les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Cet arrangement, qui laisse toutefois la faculté aux deux Pays de modifier leurs tarifs douaniers actuels, entrera en vigueur dans un délai de trente jours à partir de la signature de cette note et pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Veillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute considération.

Signé : CH. KALFOFF.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

IL R. INCARICATO D'AFFARI IN SOFIA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA.

Sofia, le 27 octobre 1925.

Monsieur le Ministre,

Dans le but de favoriser et de développer les relations économiques entre les deux Pays, j'ai l'honneur, dûment autorisé à cet effet par mon Gouvernement, de Vous confirmer que jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares pour régler provisoirement les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application de la clause de la Nation la plus favorisée.

Cet arrangement, qui laisse toutefois la faculté aux deux Pays de modifier leurs tarifs douaniers actuels, entrera en vigueur dans un délai de trente jours à partir de la signature de cette note et pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Signé : WEILL SCHOTT.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 tra l'Italia e la Cecoslovacchia, convenzione firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno » (N. 362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 tra l'Italia e la Cecoslovacchia, convenzione firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Cecoslovacchia, convenzione firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno.

Regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 23 marzo 1924, n. 426;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 23 marzo 1921 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, firmata a Roma il 1° marzo 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

NAVA

DE' STEFANI.

— *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA FIRMATO A ROMA IL 23 MARZO 1921.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica cecoslovacca, desiderosi di assicurare agli scambi reciproci di prodotti del suolo e dell'industria fra i due Paesi le condizioni più favorevoli al loro sviluppo, hanno risoluto di concludere con questo scopo una Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione concluso il 23 marzo 1921, e hanno nominati, a tale effetto, per loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. Eccellenza BENITO MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e per interim degli affari esteri*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CECOSLOVACCA:

il sig. JAN DVORACEK, *ministro plenipotenziario, capo della sezione economica al Ministero degli affari esteri;*

il sig. FRANCESCO PEROUTKA, *capo sezione al Ministero del commercio;*

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

I prodotti naturali o fabbricati originari e in provenienza dall'Italia, enumerati nella tariffa, allegato A, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Cecoslovacchia, a dazi maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia, enumerati nella tariffa, allegato B, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Italia, a dazi e coefficienti maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

Queste disposizioni non pregiudicano, nei riguardi dei detti prodotti, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia o dall'Italia, il diritto a fruire del trattamento della Nazione più favorita, in virtù dell'art. 8 del Trattato del 23 marzo 1921.

Art. 2.

I dazi della tariffa cecoslovacca sono stabiliti in corone cecoslovacche.

Se si verificasse nel corso della corona cecoslovacca in confronto al corso medio del 1923 della stessa corona rispetto al dollaro o alla sterlina oppure alla media dei corsi di queste due valute un aumento o una diminuzione di almeno 10 per cento risultante dalla media dei cambi di un intero mese, il Governo cecoslovacco istituirà il coefficiente di valuta in maniera da conservare ai dazi generali e convenzionali il valore che essi avrebbero tenendo

cento del corso medio dei detti cambi nell'anno 1923.

Allo scopo di mantenere costantemente la predetta equivalenza nel valore dei dazi il Governo cecoslovacco modificherà eventualmente il coefficiente di valuta al più tardi di mese in mese.

Per l'accertamento dei corsi del cambio il Governo cecoslovacco si baserà sulle quotazioni alla Borsa di Praga o a quelle di New York o di Londra.

Art. 3.

In vista delle anormali condizioni dei traffici internazionali che ancora non consentono ai Governi delle Alte Parti contraenti di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 10 del Trattato di commercio e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, è convenuto che le disposizioni contenute nell'annesso protocollo allegato C, saranno osservate, negli scambi fra i due Paesi, in sostituzione di quelle della Convenzione commerciale, stipulata fra le due Alte Parti contraenti nella stessa data suindicata, le quali cesseranno di avere effetto il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 4.

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca, sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma, appena compiute, dall'una e dall'altra Parte, le formalità stabilite dalle rispettive legislazioni.

In caso di divergenza, farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

Essa entrerà in vigore allo scadere di dieci giorni dallo scambio delle ratifiche e resterà esecutiva per tutta la durata del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.

In fede di che, i plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI (L. S.) J. DVORACEK
(L. S.) F. PEROUTKA.

ALLEGATO A.

Dazio all'entrata in Cecoslovacchia.

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA III. FRUTTI MERIDIONALI	per quintale
9	Fichi:	
a)	freschi	70 —
b)	secchi:	
	1. in scatole, cassette o cestini	200 —
	2. in trecce o in altro imballaggio	120 —
Annotazione ad 9	I fichi secchi in trecce o in altro imballaggio per la fabbricazione dei surrogati di caffè con bolletta di licenza, sotto controllo e alle condizioni stabilite per decreto	40 —
ex 10	Uva secca in grani e in grappoli	240 —
11	Cedri, limoni, cedrati	30 —
12	Aranci:	
	aranci ,	60 —
	mandarini	140 —
13	Cedri, limoni, cedrati, aranci e mandarini conservati in acqua salata; aranci non maturi, piccoli; scorze di aranci, di mandarini, di cedrati e di cedri, anche macinate o conservate in acqua salata	40 —
16	Mandorle:	
a)	secche, con o senza guscio	200 —
b)	non mature, col guscio	112.50
ex 17	— Carrube e castagne	40 —
	— Olive fresche, secche o salate	28 —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA VI.	
	CEREALI, MALTO, LEGUMI SECCHI FARINA E PRODOTTI DELLA MACINAZIONE, RISO	
34	Riso con o senza lolla e tritumi di riso	esente
	CATEGORIA VII.	
	FRUTTA, LEGUMI E ORTAGGI, PIANTE E PARTI DI PIANTE	
ex 35	Uva fresca:	
	— dal 1° marzo al 31 luglio	240 —
	— dal 1° agosto al 28 febbraio	300 —
ex 36	Nocciole mature:	
	— con guscio	90 —
	— senza guscio	140 —
ex 37	Frutta, non specialmente nominate, fresche:	
ex a)	fine da tavola:	
	— mele, pere	80 —
	— albicocche: dal 1° giugno al 31 luglio	70 —
	— pesche: dal 1° giugno al 30 settembre	80 —
	— ciliege: dal 1° marzo al 31 maggio	70 —
	— prugne: dal 1° giugno al 31 agosto	70 —
	— fragole: dal 1° marzo al 31 maggio	160 —
b)	altre, non imballate o in sacchi:	
	1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa	esenti
	2. mele, pere e cotogne, in sacchi	6 —
	3. prugne ed altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2	9 —
c)	altre frutta, in altro imballaggio	15 —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		per quintale
40	Tartufi	200 —
41	Cipolle e agli	18 —
ex 43	Ortaggi non specialmente nominati e altri vegetali per uso di cucina, freschi:	
ex a)	ortaggi fini da tavola:	
	— cetrioli: dal 15 maggio al 15 luglio	140 —
	— cavolfiori: dal 1° novembre al 30 aprile	52 —
	— pomodori: dal 1° aprile al 31 luglio	60 —
	— fave e piselli: dal 1° novembre al 31 maggio	65 —
	— fagioli: dal 15 novembre al 15 giugno	65 —
	— asparagi: dal 1° aprile al 31 maggio	130 —
	— patate: dal 1° aprile al 30 giugno	esenti
44	Ortaggi d'ogni specie (eccettuati i tartufi) ed altri vegetali per uso di cucina, preparati (secchi, compressi, tagliati, polverizzati, o in altro modo sminuzzati):	
a)	ortaggi secchi, anche salati	250 —
b)	altri, anche salati, ovvero conservati nell'acqua salata o nell'aceto, in botti	120 —
48	Semi di senapa (anche macinati, in botti)	30 —
ex 49	Semi di trifoglio:	
a)	semi di lupinella	35 —
ex b)	altri:	
	— di erba medica	84 —
	— di trifoglio violetto	168 —
ex 51	Anice, coriandoli, finocchio	30 —
52	Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da zucchero e da foraggio e di conifere	60 —
ex 54	Fiori da ornamento (anche rami con frutti d'ornamento) recisi, sciolti o legati in mazzi, anche su filo metallico:	
a)	freschi: dal 1° dicembre al 31 marzo	500 —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		per quintali
ex 55	Foglie, erbe, rami da ornamento (senza frutti da ornamento nè fiori) recisi, sciolti o legati in mazzi, anche su filo metallico:	
a)	freschi	250. —
ex b)	secchi, non tinti, nè impregnati, nè preparati in altro modo	60. —
ex 61	Materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; paglia; fieno; strame	esenti
62	Piante e parti di piante non specialmente nominate	
a)	fresche	esenti
b)	secche o preparate (ridotte in polvere o altrimenti sminuzzate o tinte)	42. —
CATEGORIA IX.		
ALTRI ANIMALI		
ex 75	Pesci di mare, scampi, freschi	esenti
CATEGORIA X.		
PRODOTTI ANIMALI		
82	Spugne:	
a)	fini e ordinarie (spugne da bagno e da cavallo), allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, ma non imbianchite	esenti
b)	altre	esenti
87	Prodotti animali, non specialmente nominati	esenti
CATEGORIA XII.		
OLII GRASSI		
ex 103	Olio di ricino	160. —
ex 104	— olio d'oliva	36. —
	— olio di sesamo	72. —
	— olio di arachide	43. 20

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
Annotazione al n. 105	Olio di oliva estratto al solfuro di carbonio	per quintale 6.—
ex 106	Oli grassi, in bottiglie, orci e simili recipienti di peso inferiore a 25 chilo- grammi:	
ex b)	— olio di oliva:	
	1. in bottiglie	54.—
	2. in stagnoni	81.—
CATEGORIA XIII.		
BEVANDE.		
ex 108	Liquidi spiritosi distillati:	
ex a)	Distillati di vini	3,000.—
ex b)	— liquori e altri liquidi spiritosi, distillati, con aggiunta di zucchero o di altre sostanze	2,200.—
ex c)	— maraschino di Zara, in bottiglie originali, accompagnato da certificato di origine	1,500.—
ex d)	— acquaviti naturali di frutta	1,640.—
Ad 108 d)	<i>Sotto questa voce rientra il Maraschino Spirit distillato dai frutti delle marasche.</i>	
ex 109	Vini di uva originari e in provenienza dall'Italia secondo le condizioni indicate qui appresso:	
	in fusti o damigiane:	
	1. di gradazione alcoolica superiore a 13° compresi il vermouth e il mar- sala (eccezzuati i vini concentrati)	210.—
	2. vini delle Venezie Giulia, e Tridentina di qualunque gradazione al- coolica	210.—
	ex b) in bottiglie:	
	marsala e vermouth	487.50
160	Vini spumanti:	
	— Moscati spumanti e altri vini spumanti italiani aventi diritto ad un nome speciale di cui l'esclusività sia riconosciuta ai produttori secondo la legislazione italiana	1,200.—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	Ad n. 109 e 110.	
	1. I vini di uva in damigiane sono sdoganati sotto il numero ex 109 a), come i vini in fusti, quando le damigiane hanno un peso lordo superiore a 25 chilogrammi.	
	2. In ogni caso i vini italiani non potranno essere sottoposti a dazi diversi o più elevati di quelli che saranno applicabili ai vini analoghi più favoriti di qualsiasi altra provenienza.	
	3. Tutti i vini originari e in provenienza dall'Italia, aventi diritto alle concessioni tariffarie stabilite in via convenzionale, dovranno essere accompagnati da un certificato d'origine, rilasciato dalle autorità italiane, la cui lista sarà fissata di comune accordo.	
	3. Le autorità cecoslovacche riconosceranno i certificati di analisi, rilasciati in buona e debita forma da parte degli istituti ufficiali italiani, a ciò autorizzati d'accordo fra i due Governi, in base alla analisi da essi effettuata. Tutte queste disposizioni non tolgono alle autorità cecoslovacche il diritto di verificare l'analisi dei vini importati.	
112	Acque minerali, naturali o artificiali	10.50
CATEGORIA XIV.		
COMMESTIBILI		
116	Paste alimentari (cioè maccheroni, tagliatelle e simili prodotti di farina, non cotti)	140 —
ex 118	Carni insaccate:	
	— mortadelle, zamponi, cotechini, salami (delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze)	350 —
ex 119	Formaggi:	
ex a)	fini da tavola:	
	— gorgonzola, stracchino, fontina, bel paese	294 —
ex b)	altri:	
	— parmigiano, lodigiano, reggiano	210 —
ex 121	Pesci non specialmente nominati, salati, secchi	esenti
122	Pesci preparati (marinati o sott'olio, ecc.) in botti	180 —
ex 127	Cioccolata e prodotti di cioccolata	1,820 —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio- d'entrata — Corone c. s.
		per quintale
ex 128	Pesci, carne e crostacei, in conserva:	
	— pasta di acciughe e di sardine in piccoli tubi e pasticcini di pesce, carne e crostacei	600 —
129	ConsERVE di legumi e di ortaggi	720 —
ex 131	Comestibili d'ogni specie, in scatole, in bottiglie e simili recipienti, ermeticamente chiusi (eccettuati quelli nominati ai numeri 114, 126 e 127):	
	— conserva di pomodoro	320 —
	— ortaggi e altri prodotti vegetali, per uso di cucina, preparati	600 —
	— pesci sott'olio	450 —
	— pesci marinati o altrimenti preparati	600 —
	— paste di acciughe e di sardine in piccoli tubi	600 —
ex 132	Generi alimentari non specialmente nominati:	
	— capperi	400 —
	— pasticcini di pesce, carne e crostacei	600 —
CATEGORIA XVI.		
MATERIE PER TORNITORI E INTAGLIATORI		
ex 139	Tartaruga; schiuma di mare; madreperla ed altre conchiglie	esenti
CATEGORIA XVII.		
MINERALI		
142	Pietre greggie o soltanto sgrossate ovvero segate tutt'al più su tre lati: lastre non spaccate nè segate	esenti
ex 144	Ceneri di pirite per la produzione del ferro	esenti
ex 146	Creta bianca:	
	b) macinata, lavata	7 —
ex 150	Talco allo stato naturale, calcinato o lavato	esente

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA XVIII.	
	SOSTANZE MEDICINALI E DI PROFUMERIA	
		per quintali
151	Sugo di liquirizia condensato, in casse o in forma di pani	150. —
ex 152	Acqua di lauroceraso	360. —
154	Acque odorose (senz'alcool) come: acqua di fiori d'arancio, acqua di rose, di lavanda, di finocchio, di menta piperita, di millefiori e simili acque odorose:	
a)	in recipienti di un peso lordo di più di 10 chilogrammi	70. —
b)	in recipienti del peso lordo di 10 chilogrammi o meno	97.50
ex 155	Essenze (oli eterei):	
ex a)	olio di lauro, di rosmarino, olio leggero di canfora	240. —
ex b)	non specialmente nominati:	
	— oli d'arancio, di limoni, di bergamotti, di mandarini ed altri oli eterei derivati dai frutti del genere « citrus »	600. —
	CATEGORIA XIX.	
	MATERIE PER TINTA E PER CONCIA	
159	Altre cortecce, radiche, foglie, fiori, frutti (p. e. mirabolani), ghiande di Levante, noci di galla e simili, anche tagliati, macinati o altrimenti sminuzzati, per tinta o per concia	esenti
161	Estratti di robbia, garancina e garaucinetta; laccamuffa; seppia greggia in vescichette	esenti
ex 162	Estratto di legno di castagno	8. —
	CATEGORIA XX.	
	GOMME E RESINE	
168	Terra di asfalto, pietre d'asfalto greggie, anche macinate	esenti
ex 174	Manna	esente

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA XXII.	
	COTONE, FILATI E MANUFATTI DI COTONE	
ex 183	Filati di cotone, semplici, greggi:	per quintale
a)	fino al n. 12 inglese	201. 60
b)	oltre il n. 12, fino al n. 29 inglese	273. 60
c)	oltre il n. 29, fino al 50 inglese	475. 20
	CATEGORIA XXIII.	
	LINO, CANAPA, JUTA ED ALTRE MATERIE TESSILI VEGETALI, NON SPECIALMENTE NOMINATE, FILATI E MANUFATTI DI QUESTE MATERIE.	
ex 202	Canapa grèggia, macerata, maciullata, stigliata, imbianchita, tinta e in cascami	esente
ex 205	Filati di canapa (di fibre di canapa e di stoppa di canapa, anche commisti con altre materie tessili che rientrano in questa categoria):	
a)	semplici, greggi	72. —
	CATEGORIA XXV.	
	SETA E MANUFATTI DI SETA	
ex 240	Cascami di seta, non filati	esenti
241	Ovatta di seta, esclusa quella per usi medicinali	300. —
242	Seta annaspata o filata, anche ritorta:	
a)	grèggia	esenti
b)	imbianchita (sgommata)	360. —
c)	tinta:	
	1. in nero	741. —
	2. in altri colori	936. —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		per quintale
ex 243	Borra di seta (cascami di seta filati), anche ritorta:	
a)	greggia o imbianchita	esente
ex 244	Seta artificiale, anche ritorta:	
a)	greggia-bianca, non tinta	esente
246	Refe di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche in unione con altre materie tessili, imbianchito o tinto, preparato per la vendita al minuto	1,248 —
249	Veli di seta per buratti	13,500 —
250	Tessuti di tutta seta non specialmente nominati:	
a)	lisci (non foggiate):	
	1. non tinti o tinti in nero	9,600 —
	2. di altro colore, stampati, tessuti a colori	10,400 —
b)	foggiate:	
	1. non tinti o tinti in nero	10,000 —
	2. di altro colore, stampati, tessuti a colori	10,800 —
252	Lavori a maglia e a calza:	
a)	stoffe a maglia e a calza in pezze intere (merce a metro)	19,500 —
b)	calze e calzette	22,750 —
c)	guanti.	18,200 —
d)	non specialmente nominati	21,000 —
253	Nastri:	
a)	ricamati o di tulli, garze e altri tessuti del n. 248	14,000 —
b)	nastri di velluto e nastri operati con velluto	13,000 —
c)	altri:	
	1. non foggiate	15,600 —
	2. foggiate	16,800 —

Numero e lettera della tariffa ceco slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata Corone c. s.
		per quintale
256	Tessuti di mezza seta, non specialmente nominati:	
a)	lisci (non foggiate)	6,000 —
b)	foggiate	6,500 —
258	Lavori a maglia e a calza; di mezza seta:	
a)	stoffe a maglia e a calza in pezze intere (merce a metro)	9,000 —
b)	calze e calzette	10,562.50
c)	guanti	8,450 —
d)	non specialmente nominati	9,750 —
	CATEGORIA XXVI.	
	CONFEZIONI	
		ciascuno
266	Cappelli non formati (clôches) di feltro:	
	— di feltro di pelo	4 —
	— di feltro di lana	2.70
ex 267	Cappelli da uomo e da ragazzi:	
b)	di feltro:	
	1. non guarniti:	
	di feltro di pelo	7.20
	di feltro di lana	4.32
	2. guarniti:	
	— di feltro di pelo	10.08
	— di feltro di lana	6.40
c)	di paglia, di scorza d'albero, di truciolo o di altre materie:	
	1. non guarniti	4 —
	2. guarniti	8 —

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		ciascuno
268	Cappelli da signora e da ragazza, d'ogni specie:	
a)	non guarniti	6.40
b)	guarniti	10.40
CATEGORIA XXVII.		
LAVORI DA SPAZZOLAIO E DA STACCIAIO		
ex 275	Lavori da spazzolaio, comuni, cioè di setole non preparate (anche di surrogati di setole), di paglia, piassava e di altre materie vegetali, anche montate su legno o su ferro, non tinti, non lucidati, nè laccati:	
ex a)	scope di saggina	per quintale 180. —
b)	pennelli grossolani	645. —
CATEGORIA XXVIII.		
LAVORI DI PAGLIA, CANNA, SCORZA D'ALBERO, TRUCIOLO E DI SIMILI MATERIE NON NOMINATE IN ALTRE CATEGORIE.		
ex 281	Lavori di intreccio non specialmente non inati:	
ex b)	fini, in quanto non appartengano alla lettera c), anche in unione con materie comuni:	
	— treccie di paglia (in forma di nastro, di ogni sorta) non combinate con altre materie	50. —
	— treccie di truciolo per cappelli	30. —
	Ad 281-b. — Seguono il trattamento convenzionale delle treccie lisce anche le treccie smerlate.	
CATEGORIA XXIX.		
CARTA E LAVORI DI CARTA		
	Ad n. 298, 299, 300: <i>Gli stampati, in lingua italiana, che servono esclusivamente a presentare prodotti italiani o a spiegare il modo di usarli, sono sottoposti alla metà del dazio stabilito per le rispettive voci.</i>	

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA XXX.	
	GOMMA ELASTICA, GUTTAPERCA E LORO LAVORI	
307	Fili di gomma elastica non fasciati (anche piatti, larghi non più di 3 millimetri)	36. —
ex 311	Calzature, anche in unione con tessuti d'ogni specie e con altre materie:	
	— tacchi	720. —
	— suole	600. —
ex 312	Lavori di gomma tenera, non specialmente nominati, anche in unione con materie comuni o fini:	
	— gomme piene per automobili	507. —
	— pere di gomma e gomme da cancellare	650. —
315	Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati con gomma elastica, ovvero collegati con strati intermedi di gomma elastica, fatti con filati:	
a)	interamente o in parte di seta, di borra di seta o di seta artificiale	2,100. —
b)	di altre materie tessili, anche di feltri	910. —
ex 320	Articoli tecnici:	
b)	tubi (maniche fatti di o con gomma elastica, anche con strati di tessuto o con fili metallici infrapposti	546. —
d)	cinghie di trasmissione	1,000. —
e)	pneumatiche (camere d'aria e copertoni):	
	1. per velocipedi	1,000. —
	2. altre	1,000. —
ex g)	cassette di ebanite per accumulatori	405. —
	CATEGORIA XXXI.	
	TELA CERATA E SUOI LAVORI	
ex 323	Tappeti e rivestimenti di linoleum:	
a)	di grossezza fino a 2 millimetri	1,008. —
b)	di grossezza superiore a 2 millimetri	450. —

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA XXXII. CUOIO E LAVORI DI CUOIO	per quintali
335	Pelle da guanti, di ogni specie	620. —
ex 337	Cuoio di maiale; pergamena	450. —
	CATEGORIA XXXIV. LAVORI DI LEGNO; LAVORI DI MATERIE DA TORNITORE E DA INTAGLIATORE	
ex 354	Bastoni di legno:	
ex a)	lavorati grossolanamente, d'aspetto naturale	91. —
ex b)	lavorati grossolanamente, trattati con mordenti, tinti, verniciati, laccati, lucidati	450. —
366	— Turaccioli di sughero	480. —
	— Suole ed altri oggetti di sughero, anche in unione con materie ordinarie	360. —
	CATEGORIA XXXV. VETRO E LAVORI DI VETRO	
ex 370 b)	Vetro cavo comune, cioè non arrotato, senza disegni, non smerigliato, né impresso, bianco, anche semibianco (diafano):	
	— fialeto per iniezioni ipodermiche, vuote	130. —
ex 372 a 1	Vetro cavo, finamente lavorato, inciso al mordente, arrotato, disegnato, smerigliato o tagliato bianco (diafano);	
	— fialeto per iniezioni ipodermiche, vuote	260. —
ex 383	Perle di vetro:	
a)	di vetri bianco o colorato, non dipinte, né dorate, né argentate	40. —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA XXXVI. LAVORI DI PIETRA	per quintale
ex 391	Lastre di alabastro, marmo e serpentino, di uno spessore superiore a 16 centimetri, soltanto segate o spaccate	3. —
ex 393	Ardesia (lavagna):	
a)	in lastre semplicemente tagliate	6. —
ex b)	altre lastre di ardesia	7.50
	<i>Ad n. 393: Le ardesie in lastre, ugualizzate all'atto dello sfaldamento mediante raspatura, rientrano sotto il numero 393-b.</i>	
ex 394	Lastre di pietra, dello spessore di 16 centimetri o meno (eccettuate le lastre di ardesia e le pietre litografiche):	
a)	greggie (sgrossate, spaccate, segate):	
	2. di alabastro, marmo o serpentino	14. —
b)	ulteriormente lavorate, anche lisiate o pulite:	
	2. di alabastro, marmo o serpentino	105. —
396	Lavori non nominati di alabastro, marmo e serpentino:	
a)	sgrossati, segati o martellinati:	
	1. semplicemente profilati o semplicemente lavorati, non torniti	36. —
	2. altrimenti prolati, ornamentati o torniti	60. —
b)	in tutto o in parte levigati, puliti, dorati o argentati	140. —
ex 403	Pietre naturali, per arrotare e per affilare:	
a)	non congiunte con altre materie	8.40
ex 408	Lavori di pietra, fini:	
	— statuette e riproduzioni di opere d'arte e monumenti, di marmo, di alabastro, di serpentino	500. —
	— lavori in mosaico veneziano	650. —
	— articoli da illuminazione, di alabastro	500. —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		per quintale
	CATEGORIA XXXIX.	
	METALLI COMUNI E LORO LAVORI	
ex 517	Lavori non specialmente nominati, di rame e di altri metalli comuni, non nominati altrove, o di leghe di metalli, anche in unione con materie ordinarie:	
b)	lavorati finemente:	
	proiettori ad acetilene	1,500 —
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso domestico, di peso non superiore a 20 chilogrammi	1,500 —
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso di bar, caffè e simili, di peso non inferiore a un quintale	640 —
ex 521	Lavori di metalli comuni o di leghe di metalli comuni, in unione con materie fini:	
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso domestico, di peso non superiore a 20 chilogrammi	1,800 —
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso di bar, caffè e simili, di peso non inferiore a un quintale	640 —
	CATEGORIA XL.	
	MACCHINE, APPARECCHI E LORO PARTI, DI LEGNO, DI FERRO O DI METALLI COMUNI, AD ECCEZIONE DI QUELLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE XLI E XLII.	
ex 531	Macchine per la preparazione, la messa in opera, la filatura e la torcitura della seta	21 —
ex 538	Macchine e apparecchi non specialmente nominati:	
	— macchine per la fabbricazione delle paste alimentari, del peso:	
a)	di 2 quintali o meno	587.50
b)	di più di 2, fino a 10 quintali	455 —
c)	di più di 10 quintali	390 —

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA XLII.	
	MACCHINE E APPARECCHI ELETTRICI E OGGETTI PER USO ELETTROTECNICO	
ex 539	Macchine dinamo-elettriche ed elettromotori (eccettuati i motori di automobili) anche in unione inseparabile con congegni o apparecchi meccanici; trasformatori (convertitori roteggianti o fermi); del peso per pezzo:	per quintale
a)	di 25 chilogrammi o meno	1,700 —
b)	di più di 25 chilogrammi, fino a 5 quintali	1,200 —
c)	di più di 5 quintali, fino a 30 quintali	1,032 —
ex 539	Ventilatori elettrici e motori elettrici per ventilatori, del peso, per pezzo:	
a)	di 25 chilogrammi o meno	864 —
ex 539	Locomotive elettriche, del peso:	
d)	di più di 20, fino a 80 quintali	648 —
e)	di più di 80 quintali	432 —
ex 542	Fari e fanali elettrici per automobili	2,500 —
ex 543	Fornimenti elettrici per automobili	1,500 —
544	Cavi e fili isolati per condutture elettriche:	
a)	con rivestimento metallico	600 —
b)	senza rivestimento metallico, ma con involucro isolante:	
	1. di carta, di amianto e di altre materie (eccettuati la gomma elastica, la guttaperca e i filati)	800 —
	2. di gomma elastica e di guttaperca	1,000 —
	3. di filati, anche in unione con amianto, carta e simili, con gomma elastica, guttaperca e loro surrogati	1,450 —
	CATEGORIA XLIII.	
	VEICOLI	
ex 554	Motori per automobili e per aeroplani (importati separatamente):	
a)	motori per aeroplani	12,000 —

Numero e lettera della tariffa ceco-slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
Segue: ex 554	b)	per quintale
	altri motori, del peso ciascuno:	
	1. fino a 50 chilogrammi	4,800 —
	2. di più di 50, fino a 250 chilogrammi	3,300 —
	3. di più di 250, fino a 500 chilogrammi	3,000 —
	4. di più di 500 chilogrammi	2,700 —
	CATEGORIA XLIII.	
	METALLI PREZIOSI, PIETRE PREZIOSE E SEMI-PREZIOSE, E LORO LAVORI; MONETE.	
ex 571	Coralli (veri o falsi) lavorati (arrotati, tagliati) non montati; perle vere non montate.	960 —
	CATEGORIA XLIV.	
	STRUMENTI E OROLOGI	
582	Strumenti musicali non specialmente nominati	384 —
	CATEGORIA XLV.	
	SALE	
ex 592	Sale da cucina, per uso agricolo o industriale	14 —
	CATEGORIA XLVI.	
	MATERIE CHIMICHE AUSILIARIE E PRODOTTI CHIMICI	
ex 596	Sostanze semplici (elementi) specialmente nominate:	
ex a)	zolfo (in pezzi o in bastoni), anche macinato e fiori di zolfo; antimonio metallico; mercurio	esente

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		per quintale
ex 598	Acidi specialmente nominati:	
d)	acido borico:	
	1. greggio	esente
	2. raffinato	108 —
ex f)	acido tartarico	165 —
	acido citrico	195 —
ex 599	Sali di potassio, di sodio e di ammonio, specialmente nominati:	
ex a)	borace greggio; cremore di tartaro greggio; potassa di barbabietole	esenti
ex i)	borace raffinato	135 —
ex 600	Sali di calcio, di stronzio, di bario e di magnesio, specialmente nominati:	
ex a)	citrato e tartrato di calcio	esenti
ex 613	Amido di riso e farina d'amido di riso	104 —
ex 618	Lucido di amido	260 —
CATEGORIA XLVII.		
VERNICI, MATERIE COLORANTI, MEDICINALI E PROFUMERIE		
ex 630	Medicinali preparati:	
	in sciroppi e soluzioni, in bottiglie	1,200 —
	— ovatte e fasciature preparate per scopi di medicazione	1,020 —
CATEGORIA XLVIII.		
CANDELE, SAPONI E PRODOTTI DI CERA		
637	Sapone:	
a)	ordinario	120 —
b)	fino, cioè, profumato o in tavolette, saponette tonde, sapone in scatole, in vasi	648 —

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa ceco- slovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
	CATEGORIA L. PUBBLICAZIONI LETTERARIE E OGGETTI D'ARTE	per quintale
651	Statue (anche busti e figure di animali) come pure bassorilievi e altorilievi di pietra, in pezzi che pesano più di 5 chilogrammi anche statue, busti e figure di animali in metallo o leguo, però almeno in grandezza naturale	esenti
	CATEGORIA LI. CASCAMI	
ex 653	Crusca di mandorle e di riso, cascami di riso, residui solidi della fabbricazione degli oli grassi, anche macinati	esenti
657	Stracci (cenci) e altri cascami per la fabbricazione della carta, cioè: stracci di lino, di cotone, di seta e di lana, ritagli di carta (trucioli di carta), carta di scarto (scritta e stampata), reti vecchie, gomene vecchie e cordami vecchi; filacci (tele sfilacciate); ritagli di cappelli	esenti

ALLEGATO B.

Tariffa dei Dazi all'entrata in Italia.

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	SEZIONE I. ANIMALI, GENERI ALIMENTARI E TABACCHI.	per quintale	
	CATEGORIA V. COLONIALI E LORO SUCCEDANEI, ZUCCHERI E PRODOTTI ZUCCHERATI		
38	Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:		
a)	disseccata	esente	—
b)	tostate, anche macinate	15 —	—
	CATEGORIA VI. CEREALI, LEGUMI, TUBERI E LORO DERIVATI ALIMENTARI		
66	Orzo:		
a)	tallito (malto) Ad 66-a. — Si classifica sotto questa voce anche il malto torrefatto destinato alla colorazione delle birre scure.	8 —	0.25
b)	— altro	4 —	—
	CATEGORIA VII. ORTAGGI E FRUTTA		
ex 98	Frutti, legumi e ortaggi:		
ex a)	nell'aceto, in salamola e nell'olio:		
	ex 2. cetrioli e cetriolini	15 —	—
	Ad 98-a-2. — I « crouti », compresi quelli di rape, provenienti dai distretti di Praga, Kralové Hradec, Pardubice, Louny, Karlovy Vary, Jihlava, Brno, Olomouc, Uherské Hradiste e Bratislava, con certificati di origine, sono ammessi al dazio ridotto di lire 3 oro il quintale.		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
	CATEGORIA VIII. BEVANDE.	per quintale	
ex 103	Acque minerali:		
ex a)	medicinali naturali di Karlovy Vary, Mariánské, Frantiskovy, Lázně, Luhačovice, Saratica . . .	3 —	—
ex b)	di Mattoni, Bilina, Pödebrady e Krondorf . . .	6 —	—
ex 105	Birra:		
a)	in fusti	per ettolitro 15 —	—
	SEZIONE III. MATERIE TESSILI E LORO PRODOTTI.		
	Nota generale alla Sezione III: Materie tessili e loro prodotti (Categorie XII a XVI).		
	<i>Nella constatazione del numero dei fili dei tessuti di ogni specie, non si tiene conto delle cimose o delle fasce (bordures).</i>		
	<i>Se in una stessa pezza di tessuto vi sono delle parti più battute risultanti da ineguaglianze di fabbricazione, i fili non si devono contare sulle parti più battute.</i>		
	<i>Per regola generale, le frazioni di filo sono trascurate nel computo del filo per stabilire la tassazione dei tessuti.</i>		
	CATEGORIA XII. CANAPA, LINO, JUTA E ALTRI VEGETALI FILAMENTOSI, ESCLUSO IL COTONE.		
ex 160	Tessuti di lino:		
ex a)	greggi:		
	ex 1. lisci che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:	per quintale	
	β) più di 10 fino a 26 fili elementari	75 —	0.2
	γ) più di 26 fino a 40 fili elementari	96 —	0.2

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
<i>Segue:</i> ex 160	2. operati	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio dei lisci	—
b)	lisciviati o imbianchiti	Aumento di 30 per cento sul dazio dei greggi, secondo la specie	—
c)	a colori o tinti	Aumento di lire 35 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
171	Tappeti da pavimento, di juta, vellutati, compresi quelli di ciniglia	per quintale 100 —	—
CATEGORIA XIII. COTONE			
ex 190	Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mer- cerizzati:		
c)	greggi, operati:		
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio dei greggi, lisci, se- condo la specie	—
	2. di peso inferiore a chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	Aumento del 25 per cento sul dazio dei greggi, lisci, secondo la specie	—
e)	imbianchiti:		
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	Aumento di lire 15 il quintale sul dazio dei greggi secondo la specie	—
	2. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	—
ex f)	tinti:		
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	Aumento di lire 30 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
	2. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	Aumento di lire 35 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. e. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
<i>Segue:</i> ex 190			
g)	a colori:		
	1. semplicemente rigati in catena	Aumento di lire 5 il quintale sul dazio dei greggi o degli imbianchiti, secondo la specie	—
	2. altri	Aumento del 40 per cento sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
h)	stampati	Lire 10 per cento metri quadrati, oltre il dazio dei greggi secondo la specie	0.5
ex h)	Fazzoletti, fazzoletti da testa, <i>cache-nez</i> , <i>foulards</i> , <i>fichus</i> , e oggetti simili, stampati (lisci o a spina), con o senza apparecchio, pesanti 7 chilogrammi e mezzo o più per 100 metri quadrati e che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:		
	1. fino a 30 fili elementari	per quintale 130 —	—
	2. più di 30 fili elementari	155 —	—
192	Garze e tessuti idrofili o impregnati di sostanze antisettiche		
	<i>Ad n. 192. — Seguono il trattamento convenzionale di questa voce gli oggetti da medicazione di garza o di altro tessuto (come compresse, tamponi, salviette igieniche) anche imbottiti di cotone o di altre materie, cuciti o no.</i>	Aumento di lire 8 il quintale sul dazio dei tessuti imbianchiti secondo la specie	
ex 200	Velluti:		
ex a)	comuni:		
	3. tinti	per quintale 215 —	0.2
ex b)	fini:		
	3. tinti	270 —	—
208	Passamani	250 —	0.5
CATEGORIA XIV. LANA, CRINO E PELI			
ex 218	Tessuti di lana:		
ex b)	stampati:		
	— scialli, fazzoletti da testa, <i>cache-nez</i> , <i>fichus</i> anche con frangle	Aumento di L. 40 il quintale sul dazio più favorevole dei non stampati, secondo la specie	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta . . .	per quintale 140—	0.2
ex 226	Coperte di lana o di borra di lana : I. Coperte di lana, di più di 300 grammi per metro quadrato, di tessuto a lungo pelo, per letti e per cavalli II. Coperte di tessuto di lana non stampate, pesanti per metro quadrato: α) più di 300 fino a 500 grammi β) più di 500 grammi	Dazio del tessuto senza la maggiorazione per quintale 250— 180—	— —
ex 227 ex b)	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana : altri: — tappeti di ciniglia	110—	—
CATEGORIA XVI.			
VESTIMENTA, BIANCHERIA ED ALTRI OGGETTI CUCITI NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE.			
Nota generale alla Categoria XVI.			
<p>1. Nella classificazione degli oggetti cuciti nominati dalla presente convenzione, il tessuto o altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione sarà preso come base solo nel caso in cui questo tessuto o altro prodotto di materia tessile superi il decimo della superficie dell'oggetto cucito.</p> <p>Se tale condizione non si verifica, si prenderà come base il dazio della materia tessile di cui gli oggetti sono principalmente formati.</p> <p>2. Nella classificazione degli oggetti cuciti nominati nella presente convenzione, non si tiene conto dei bottoni.</p> <p>3. Gli oggetti con orli a giorno di ogni specie, fatti con la macchina da cucire sistema Ge-guuf, o altre, non si considerano come ricamati e sono sottoposti al dazio convenzionale del tessuto aumentato del sovradazio di 10 per cento. A nulla influisce la circostanza che in detti oggetti siano stati tolti dei fili di trama o di catena.</p> <p>Gli stessi oggetti con orli a giorno combinato sono ammessi al dazio convenzionale del tessuto aumentati del 20 per cento.</p>			

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	<p><i>Negli oggetti di biancheria (da letto e da tavola, asciugamani e fazzoletti) e nelle tende semplicemente orlate, gli angoli muniti di punti a festone o a tela di ragno (araignées) non sono considerati come ricami e non se ne deve tener conto nel computo del dazio.</i></p> <p>4. <i>La sopratassa di cucitura per i fazzoletti, le tende semplicemente bordate ed orlate e gli altri oggetti simili è fissata nella misura di 10 per cento del dazio convenzionale del tessuto.</i></p>		
ex 270	Oggetti cuciti di lino:		
b)	biancheria da letto e da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati	Aumento del 10 per cento sul dazio del tessuto	—
d)	altri, compresi i colli, i polsini e le camicie	Aumento del 40 per cento sul dazio del tessuto	—
	<i>I tappeti di juta, in pezza, da vendere a metro non sono sottoposti alla sopratassa per la cucitura quando presentino le estremità cucite per evitare lo sfilacciamento del tessuto. La sopratassa per la cucitura dei tappeti di juta, fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati o bordati lungo i due lati sprovvisti di cimose, è fissata a 10 per cento.</i>		
ex 271	Oggetti cuciti di cotone:		
b)	biancheria da letto e da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati	Aumento del 10 per cento sul dazio del tessuto	—
	altri, compresi i colli, i polsini e le camicie	Aumento del 40 per cento sul dazio del tessuto	—
ex d)	vestiti a maglia, per bambini	Aumento del 20 per cento sul dazio delle maglie	—
272	Oggetti cuciti di lana, crino e peli:		
a)	scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frangie	Aumento del 20 per cento sul dazio del tessuto	—
ex a)	scialli, fazzoletti da testa, <i>cache-nez</i> , <i>fichus</i> , stampati anche guarniti di frangie	Aumento del 15 per cento sul dazio del tessuto	—
b)	altri, compresi i busti	Aumento del 40 per cento sul dazio del tessuto	—
	Ad 272. — <i>Le coperte semplicementen bordate e orlate, anche con punto a festone, sono sottoposte alla sopratassa di cucitura del 20 per cento.</i>		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	<p>II. <i>I tappeti, in pezza, da vendere a metro, non sono sottoposti alla sopratassa per la cucitura quando presentino le estremità cucite per evitare lo sfilacciamento del tessuto.</i></p> <p><i>La sopratassa per la cucitura dei tappeti di lana fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati o bordati lungo i due lati sprovvisti di cimose, è fissata al 10 per cento.</i></p> <p><i>Negli altri casi i tappeti di lana semplicemente orlati o bordati sono soggetti, per la cucitura, alla sopratassa del 20 per cento.</i></p> <p style="text-align: center;">SEZIONE IV.</p> <p>MINERALI METALLICI, METALLI COMUNI, PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE E MECCANICHE, STRUMENTI E VEICOLI.</p> <p>Nota generale alla Sezione IV: Lavori di metalli comuni.</p> <p><i>I gotti, boccali, piatti, reggibottiglie e reggibicchieri, caffettiere, teiere, zuccheriere, cestelli da pane, da frutta, ecc., portabottiglie, saliere, portacenere, portaposate, vasetti, salsiere, passazucchero, colini da thé, bricchi, portabicchieri, portacoltelli, oraioli, trionfi, portafiammiferi da tavola e da appendere, attaccapanni, calamai (eccetto quelli tascabili o da viaggio), candelieri, lampade ed apparecchi d'illuminazione d'ogni genere (eccettuate le lampade elettriche), guarniture per mobili (eccettuati i rapporti da mobili, di lamiera), casse per orologi da tasca o a pendolo, utensili domestici e da cucina, calcafogli, tagliacarte, coppe per carte da visita, portaorologi, portamenu e coppe, tutti questi oggetti di metallo comune, sono classificati come lavori della materia di cui sono formati a meno che non siano espressamente considerati da voci speciali della tariffa.</i></p> <p style="text-align: center;">CATEGORIA XVIII.</p> <p style="text-align: center;">GHISA, FERRO E ACCIAIO</p>	per quintale	
285	<p>Acciai comuni in blooms e in bidoni</p> <p><i>Sono classificati come « blooms » i prodotti della prima laminazione a caldo dei lingotti al treno sbizzatore, in forma di barre a sezione quadrata, con angoli smussati, non aventi in sezione alcun lato inferiore a millimetri 130 e di una lunghezza non superiore a metri 1.20.</i></p>		6—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie:		
a)	in barre a doppio T (travi):		
	1. di altezza superiore a 185 millimetri e con larghezza di ali:		
	α) non superiore a metà dell'altezza	7 —	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza	8 —	0.45
286	2. di altezza superiore a 115, fino a 185 millimetri e con larghezza di ali:		
	α) non superiore a metà dell'altezza	8 —	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza	9 —	0.45
	3. di altezza fino a 115 millimetri e con larghezza di ali:		
	α) non superiore a metà dell'altezza	9.50	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza	10.50	0.45
b)	in barre o verghe di sezione a U, di larghezza esterna:		
	1. superiore a 145 millimetri	7 —	0.45
	2. superiore a 80 fino a 145 millimetri	8 —	0.45
	3. fino a 80 millimetri:		
	α) aventi in sezione la grossezza minima superiore a 1 millimetro e mezzo	9.50	0.45
	β) aventi in sezione la grossezza minima di 1 millimetro e mezzo o meno	12.50	0.50
c)	in barre o verghe, tonde, quadre, ovali, piatte, piatte-arrotondate, angolari, a T, a Z:		
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	7 —	0.45
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	8 —	0.45

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	9.50	0.45
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di millimetri 1 e mezzo o meno	12.50	0.50
d)	in barre o verghe, esagonali, ottangoli, trapezoidali o con altre sagome speciali non nominate:		
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	8 —	0.45
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo.	9 —	0.45
	<i>Nota — Si classificano sotto questa voce le spranghe di acciaio per guarnizioni di cilindri da trebbiatrici, quali che siano le dimensioni della sezione, purchè importate in verghe non tagliate a misura e non munite di fori.</i>		
286	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	10.50	0.45
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno	13.50	0.50
287	Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio degli acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe, secondo la sezione	—
ex 287	I. Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, tonde, ovali, quadre, piatte, piattearrotondate, angolari, a T, a Z, non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio degli acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe	—
	II. Acciai speciali in blooms e in bidoni	per quintale 12 —	—
	<i>Vedi definizione dei « blooms » al n. 285.</i>		
288	Ferri e acciai, in barre o verghe, trafilate o laminate a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quelle da classificare, per le loro dimensioni, come nastri o fili	Aumento del 25 per cento sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie laminati a caldo in barre o verghe, greggie, secondo la sezione	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
ex 292	Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadrata:		
a)	greggi o soltanto lucidati:		
	1. con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:		
	α) superiore a millimetri uno e mezzo . . .	11 —	0.45
	β) di millimetri uno e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	13 —	0.50
	di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	20 —	0.50
	δ) di millimetri 0.3 o meno	35 —	0.50
	2. con resistenza di 75 chilogrammi o più, ma meno di 150 chilogrammi, per millimetro quadrato di sezione e del diametro:		
	superiore a millimetri uno e mezzo . . .	18 —	0.5
	β) di millimetri uno e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	23 —	0.5
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	35 —	0.4
	δ) di millimetri 0.3 o meno	50 —	0.4
	3. con resistenza di 150 chilogrammi o più per millimetro quadrato di sezione e del diametro:		
	α) superiore a millimetri uno e mezzo . . .	40 —	0.2
	β) di millimetri uno e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	50 —	0.2
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	60 —	0.5
	δ) di millimetri 0.3 o meno	90 —	0.3
b)	anneriti o azzurrati per ricottura od ossidazione	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio dei greggi	—
d)	zincati:		
	1. di diametro superiore a un millimetro e mezzo	Aumento di lire 4 il quintale sul dazio dei greggi	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. altri	Aumento di lire 7 il quintale sul dazio dei greggi	
227	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiera piane, anche ricotte, greggie od acidulate, della grossezza:		
a)	di millimetri 4 o più	per quintale 8.50	0.4
b)	di millimetri uno e mezzo o più, ma meno di millimetri 4	11.50	0.4
c)	di millimetri 0.6 o più, ma meno di millimetri 1 e mezzo	13—	0.4
d)	di millimetri 0.4 o più, ma meno di millimetri 0.6	14—	0.5
e)	inferiore a millimetri 0.4	15—	0.5
298	Acciai speciali laminati a caldo in lamiera piane, anche ricotte, greggie	Aumento di lire 5 il quintale sul dazio dei ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiera piane secondo la grossezza	—
300	Lamiera di ferro o di acciaio lavorate:		
a)	tagliate a misura per predisporle a un uso determinato	Aumento di lire 2 il quintale sul dazio delle lamiere non tagliate, secondo la specie	—
b)	limate o battute su minima parte della superficie, cioè con qualche colpo di lima o di martello, anche piegate e curvate	Aumento di lire 2 il quintale sul dazio delle lamiere secondo la specie	—
c)	perforate:		
	1. con più di 500 fori per metro quadrato	Aumento di lire 13 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie	—
	2. altre	Aumento di lire 4 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie	—
e)	ondulate della grossezza:		
	1. superiore a 4 millimetri	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie	—
	2. di 4 millimetri o meno	Aumento di lire 1 il quintale sul dazio delle lamiere piane secondo la specie	—
	<i>Ad 310. I tubi di ghisa, i quali, per effetto della loro fabbricazione, presentano su alcuni punti della parete uno spessore inferiore a quello presentato su altre parti della stessa parete, saranno classificati come aventi uno spessore corrispondente alla media degli spessori misurati nella parte più sottile ed in quella più grossa della parete.</i>		

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
ex 311	Ghisa non malleabile in getti non nominati:		
ex h)	smaltati:		
	1. in utensili o vasellame per uso domestico .	35 —	0.1
	<i>Sono ammessi al dazio convenzionale di questa voce soltanto gli utensili ed il vasellame per uso domestico non destinati ad essere fissati al muro o sul pavimento, e cioè i tegami, le pentole, le casseruole, le brocche, le catinelle ed altri oggetti simili.</i>		
ex 314	Ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati:		
ex a)	greggi, pesanti per pezzo:		
	1. chilogrammi 5000 o più	15 —	0.5
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000	14 —	0.5
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	16 —	0.5
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	19 —	0.5
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	24 —	0.5
ex b)	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati su piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:		
	1. chilogrammi 5000 o più	16 —	0.5
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000	15 —	0.5
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	19 —	0.5
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	22 —	0.5
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	27 —	0.5
321	Rondelle, piastrine e briglie (flange), di ferro o di acciaio, per tubi, gregge o lavorate, con uno o più fori, della grossezza:		
a)	di 12 millimetri o più	17 —	0.3

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
b)	di 5 millimetri o più, ma meno di 12 millimetri	20 —	0.3
c)	di 1 millimetro o più, ma meno di 5 millimetri	25 —	0.3
d)	inferiore a 1 millimetro	30 —	0.5
ex 324	Molle di acciaio:		
a)	a balestra, del peso per pezzo:		
	1. di 55 chilogrammi o più	22 —	0.4
	2. di meno di 55 chilogrammi	26 —	0.4
ex d)	di qualsiasi altra specie, del peso per pezzo:		
	1. di più di 10 chilogrammi	22 —	0.5
	2. di più di 2 chilogrammi, fino a 10 chilo- grammi	30 —	0.5
	3. di più di 100 grammi, fino a chilogrammi*.	50 —	0.2
326	Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piom- bate, zincate, stagnate o con accessori d'altra materie	28 —	0.5
ex 328	Utensili e vasellame per uso domestico, di lamiera di ferro o di acciaio:		
b)	puliti internamente	26 —	0.6
c)	nichelati, stagnati, verniciati, zincati, anche com- misti con altre materie	28 —	0.6
d)	smaltati:		
	1. a tinta unica	50 —	0.6
	2. altri	60 —	0.
	<i>Ad 328-d — Gli oggetti smaltati che presentano esternamente una tinta uniforme diversa da quella dell'interno o dell'orlo si classificano come a tinta unica. Si considera come tinta uniforme anche quella marmorizzata a un solo colore.</i>		
330	Serrature e loro parti, di ferro o di acciaio, anche brunite, verniciate, nichelate, dorate, argentate o commiste con altri metalli:		
a)	semplici	50 —	0.6
b)	altre	90 —	0.3

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
331	Guarniture, di ghisa, di ferro, di acciaio, per mobili e per porte o finestre (cremonesi, chiavistelli, ganci, cerniere, bacchette, ecc.):		
a)	greggie	30 —	0.4
b)	lavorate:		
	1. commiste con altri metalli	50 —	0.3
	2. altre	40 —	0.3
ex 335	Fibre di ferro o di acciaio, anche con ardiglione di altro metallo:		
ex a)	con un solo ardiglione di massima grossezza non inferiore a 3 millimetri:		
	1. greggie, pulite o verniciate	20 —	0.6
	2. ossidate, smaltate, ramate, piombate, zincate o nichelate.	32 —	0.6
ex b)	altre:		
	1. greggie, pulite o verniciate	30 —	0.6
	2. ossidate, smaltate, ramate, piombate, zincate o nichelate.	45 —	0.6
	Fermagli di ferro o di acciaio, per oggetti tascabili o da vestiario	80 —	0.6
x 344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili o con nastri laminati a freddo, di ferro o di acciaio:		
ex a)	semplici, in oggetti da tavola, di uso domestico e di cucina	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio del filo o nastro di cui sono formati	
ex 347	1. Fondi di caldaie, recipienti, tini e vasche, di lamiera di ferro o di acciaio, per zuccherifici, fabbriche di birra, distillerie, sale frigorifere, industrie chimiche:		
ex a)	semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati o ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati, di lamiera di grossezza:		
	1. di più di 10 millimetri:		
	α) con diametro o dimensione massima superiore ad un metro	16 —	0.4
	β) altri	15 —	0.4

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
<i>Segue:</i> ex 347		per quintale	
	2. di 4 millimetri o più, ma non più di 10 millimetri.	15 —	0.6
ex b)	altri, greggi, di lamiera, di grossezza:		
	1. di 4 millimetri o più	17 —	0.6
	2. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	20 —	0.6
	CATEGORIA XX. ALTRI METALLI COMUNI E LORO LEGHE		
ex 372	Lavori di alluminio e sue leghe, non nominati.		
b)	altri	100 —	0.2
	CATEGORIA XXI. LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI, NON COMPRESI IN ALTRA CATEGORIA		
391	Spilli di qualsiasi specie, compresi quelli di sicurezza, anche azzurrati, ossidati, bruniti, verniciati, ottonati, ramati, nichelati, dorati o argentati:		
a)	con ornamenti di altra materia	120 —	0.5
b)	altri	100 —	0.5
	CATEGORIA XXII. MACCHINE E APPARECCHI		
	<i>Nota generale concernente le macchine.</i>		
	1. <i>Le macchine sono ammesse alla tariffa convenzionale anche quando siano importate smontate, e le diverse parti arrivino contemporaneamente o successivamente a diverse riprese e vengano trasportate in un solo o in diversi vagoni. Questa disposizione è applicabile anche alle macchine incomplete, cioè mancanti di alcune parti necessarie al loro funzionamento o di alcune parti accessorie.</i>		
	2. <i>Tutte le spedizioni parziali devono essere dichiarate allo stesso ufficio doganale, entro un termine che sarà indicato dall'importatore, all'atto in cui presenta la prima spedizione, e che non potrà sorpassare i sei mesi.</i>		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
	<p>3. <i>Insieme colla dichiarazione per entrata di una macchina completa introdotta smontata o di una prima spedizione parziale, l'importatore consegnerà all'ufficio di dogana un piano o un disegno d'insieme, nonchè un elenco indicante le parti importanti, la loro natura e il peso approssimativo di ognuna di esse. Si indicherà altresì il peso totale approssimativo delle parti accessorie.</i></p> <p>4. <i>Se, dopo lo sdoganamento di una o più spedizioni parziali, le altre parti della macchina non sono importate entro il termine fissato, si dovrà pagare per le parti già importate, i dazi stabiliti per le parti staccate di macchine, o, nel caso in cui la tariffa non contenga dazi speciali per queste ultime, i dazi stabiliti a seconda della materia di cui esse sono formate.</i></p> <p>5. <i>È riservata la facoltà all'ufficio di dogana di esigere, fino allo sdoganamento definitivo di tutte le spedizioni parziali, una cauzione per i dazi più alti da pagare eventualmente e di munire di un contrassegno di identificazione le parti importanti. L'Ufficio di dogana ha pure il diritto di accertarsi, mediante una verifica fatta dopo la montatura della macchina, che tutte le spedizioni parziali appartenevano effettivamente alla detta macchina.</i></p> <p>6. <i>Le parti di ricambio e di riserva pagano sempre i dazi loro propri.</i></p> <p>7. <i>Per il pagamento dei dazi d'entrata, nessuna distinzione è fatta riguardo alle materie delle quali le macchine sono formate, in quanto nessuna differenza sia fatta dalla tariffa doganale italiana del 9 giugno 1921.</i></p> <p>8. <i>Le macchine e le parti staccate di macchine possono essere pulite, dipinte, verniciate o altrimenti lavorate, senza che, per il fatto della speciale lavorazione subita, ne venga ad essere scambiata la classificazione doganale, fatta astrazione per gli alberi a gomito del n. 465 della tariffa italiana.</i></p> <p>9. <i>Le susposte disposizioni sono applicabili anche agli apparecchi nominati sotto il n. 437 della tariffa italiana.</i></p>		
ex 396	Macchine motrici:		
ex a)	a moto alternativo:		
	ex 1. a vapore, del peso:		
	α) di più di 200 quintali	15 —	0.2
	β) di più di 100 fino a 200 quintali	16 —	0.2
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	17 —	0.2
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	18 —	0.2

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
	2. a combustione interna, del peso:		
	α) di più di 1000 quintali	18 —	0.3
	β) di più di 500, fino a 1000 quintali	20 —	0.3
	γ) di più di 200, fino a 500 quintali	23 —	0.3
	δ) di più di 100, fino a 200 quintali	25 —	0.3
	ε) di più di 50, fino a 100 quintali	30 —	0.3
	ζ) di più di 25, fino a 50 quintali	35 —	0.3
	η) di più di 10, fino a 25 quintali	45 —	0.3
	θ) di più di 5, fino a 10 quintali	60 —	0.3
	ν) di più di 3, fino a 5 quintali	70 —	0.3
	μ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	90 —	0.3
	λ) fino a 1 quintale e mezzo	100 —	0.3
ex 397	Locomotori:		
ex a)	a vapore:		
	pesanti da 20 a 50 quintali	25 —	0.5
ex 398	Caldaje generatrici di vapore:		
-a)	a tubi di fumo	26 —	0.3
b)	a tubi di acqua	30 —	0.3
ex 400	I. Condensatori:		
a)	interamente o in massima parte di rame e sue leghe	35 —	0.3
b)	interamente di ghisa	10 —	0.8
c)	altri	30 —	0.4
	II. Economizzatori e soprariscaldatori:		
	a) interamente o in massima parte di rame e sue leghe	35 —	0.8
	b) interamente di ghisa	10 —	0.8
	c) altri	30 —	0.8

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di- maggiora- zione
		per quintale	
401	Focolari ondulati per caldaie a vapore	15 —	0.5
402	Griglie meccaniche di ghisa, per caldaie	13 —	0.4
ex 406	Macchine cernitrici:		
b)	altre	20 —	0.5
ex 407	Macchine agrarie e loro parti:		
ex a)	aratri:		
	ex 3. Aratri con bure di legno e zappe-cavallo (bineuses) a un rango	12 —	—
ex b)	trebbiatrici, del peso:		
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	16 —	0.3
	3. fino a 10 quintali	18 —	0.3
ex e)	non nominate:		
	ex 2. altre:		
	I. scavapatate	14 —	—
	II. seminatrici	18 —	—
	III. spandiconcime	18 —	—
ex 408	Macchine non nominate, per mulini	16 —	—
ex 418	Macchine per la fabbricazione di materiali da co- struzioni edilizie e stradali:		
	I. Frantumatoi (concasseurs) del peso:		
	α) di più di 50 quintali	13 —	0.3
	β) di più di 10, fino a 50 quintali	15 —	0.3
	γ) di più di 5, fino a 10 quintali	18 —	0.3
	δ) fino a 5 quintali	22 —	0.3
	II. Mulini a palle per materie secche, del peso:		
	α) di più di 50 quintali	13 —	0.5
	β) di più di 10, fino a 50 quintali	15 —	0.5
	γ) di più di 5, fino a 10 quintali	18 —	0.5
	δ) fino a 5 quintali	22 —	0.5

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
	III. Macchine per laterizi, per la fabbricazione dei mattoni silico-calcarei e per la fabbricazione della calce e del cemento	18—	—
ex 421	Macchine da centrifugazione per zuccherifici, tipo Weston e centrifughe per pani di zucchero:		
ex a)	con tamburo di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	1. di più di 3 quintali	20—	0.4
ex b)	altre, del peso:		
	1. di più di 3 quintali	25—	0.4
ex 422	Macchine per la lavorazione del latte:		
ex a)	scrematrici	50—	—
525	Macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere e imbianchire fibre e materie tessili e loro manufatti, del peso:		
a)	di più di 10 quintali	25—	0.4
b)	di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	27—	0.4
c)	fino a 2 quintali e mezzo	30—	0.4
ex 431	Pompe mosse meccanicamente o a mano:		
ex a)	alternative:		
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	α) di più di 10 quintali	16—	0.5
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	18—	0.5
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	22—	0.5
ex b)	rotative:		
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	α) di più di 10 quintali	20—	0.4
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	24—	0.4
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	30—	0.4

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
	ex 2. altre, del peso:		
	α) di più di 10 quintali	28 —	0.5
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	35 —	0.5
ex 437	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili:		
ex a)	senza serpentino:		
	ex 2. raccoglitori e filtri d'aria, in ghisa, ferro e rame; caldaie di mescolazione e chiarificazione dei sughi, per birrifici; diffusori, evaporatori e cristallizzatori per zuccherifici, refrigeranti per birrifici, macchine per germinazione dell'orzo e macchine per deacquificazione, del peso:		
	α) di più di 20 quintali	20 —	0.5
	β) di più di 5, fino a 20 quintali	22 —	0.5
	γ) di più di 1, fino a 5 quintali	24 —	0.5
445	Torchi e frantoi per semi e frutti, del peso:		
a)	di più di 20 quintali	12 —	0.3
b)	fino a 3 quintali	15 —	0.3
446	Gru, escluse quelle montate su carro ferroviario:		
a)	di ferro o di acciaio	20 —	0.4
b)	di ghisa	16 —	0.5
ex 451	Bilancie:		
ex a)	automatiche della portata:		
	1. di più di 150 chilogrammi	45 —	—
ex 457	Apparecchi non nominati, per l'applicazione della elettricità, del peso:		
ex e)	fino a 1 chilogramma:		
	— Pulsanti o bottoni per campanelli elettrici e interruttori di corrente elettrica, di legno, anche con accessori di altre materie	70 —	—
458	Trasmissioni di movimento, compresi i rinvii	14 —	0.7

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero, e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
ex 460	I. Macchine lavatrici e tagliatrici per barbabietole; macchine per raspare e trinciare le barbabietole; trasportatori a scosse; granulatori di zucchero e presse per polpe:		
ex b)	di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	1. di più di 100 quintali	24 —	0.3
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	27 —	0.3
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	36 —	0.3
ex c)	altre, del peso:		
	1. di più di 100 quintali	30 —	0.3
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	35 —	0.3
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	44 —	0.3
ex 466	Telai di ghisa per diaframmi per filtri presse del peso:		
ex a)	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	12 —	0.7
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	13 —	0.7
	— Coltelli da cesoie per metalli, del peso:		
ex b)	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	40 —	0.5
	5. di più di 1, fino a 10 chilogrammi	50 —	0.5
	Ad 466. — In quanto il trattamento delle parti staccate di macchine non sia più favorevole all'importatore, le parti staccate di ghisa, greggie, seguono il trattamento convenzionale della ghisa in getti greggi; quelle di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, greggi, seguono il trattamento della ghisa malleabile e dei ferri o acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, greggi. Si considerano come greggie anche le parti staccate di macchine alle quali sono stati tolti, dopo il getto, la fucinazione o la stampatura, i pezzi di colata o materozze e le sbavature, con qualsiasi mezzo, purché le dette operazioni non costituiscano un vero lavoro della superficie dell'oggetto. È indifferente che le dette operazioni siano state eseguite a mano o a macchina.		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	CATEGORIA XXIII. UTENSILI E STRUMENTI PER ARTI E ME- STIERI E PER L'AGRICOLTURA.	per quintale	
ex 472	Vomeri	20 —	0.2
ex 473	Punte da vomeri	25 —	—
ex 476	Ferri da stiro, macchinette d'uso domestico per tritare la carne, il formaggio, il pane: del peso per pezzo:		
ex l)	1. di più di 10 chilogrammi	35 —	0.4
	2. di più di 3, fino a 10 chilogrammi	45 —	0.4
	3. di più di 1, fino a 3 chilogrammi	60 —	0.4
	4. fino a 1 chilogramma	80 —	0.4
	CATEGORIA XXVI. VEICOLI		
535	Dischi per ruote, d'acciaio laminato:		
a)	greggi	16 —	0.6
b)	lavorati, anche con cerchi	20 —	0.6
	SEZIONE V. PIETRE, TERRE E MINERALI NON METALLICI, LATERIZI, CERAMICHE E VETRERIE.		
	CATEGORIA XXVII. PIETRE, TERRE E MINERALI NON METALLICI		
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carborandum e simili, naturali o artificiali, del peso per pezzo:		
a)	di più di 5 chilogrammi	30 —	—
b)	di più di 750 grammi, fino a 5 chilogrammi	45 —	—
c)	di più di 75, fino a 750 grammi	70 —	—
d)	fino a 75 grammi	140 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
ex 551	Macine cementate o di tritumi agglomerati, rivestite di uno strato di smeriglio, corindone, carborundum e materie simili	15—	—
556	Caolino	Esente	—
558	Argille, terre refrattarie e terre da fonderia, anche calcinate.	Esenti	—
563	Bitumi solidi	0.50	—
CATEGORIA XXIX.			
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CERAMICHE			
Ad 574.			
<p>I. Le stufe e parti di stufe di terra cotta, di ogni forma, anche verniciate e smaltate ad un sol colore, ma non decorate, si classificano come terre cotte d'uso comune; tutte le altre stufe e parti di stufe, di terra cotta, si classificano come « terre cotte altre ».</p> <p>II. Il vasellame di terra cotta, conosciuto sotto il nome di « Vasellame di Znojmo (Znaim) », prodotto nel distretto di Znojmo (Znaim), decorato o no, della specie dei campioni annessi alla presente Convenzione, è ammesso al dazio ridotto di lire oro 7.50 il quintale, fino alla concorrenza di quintali 750 all'anno, a condizione che l'origine di esso sia dimostrata da un certificato rilasciato da una delle Autorità municipali del Distretto</p>			
ex 575	Grès:		
ex a)	ordinari:		
	I. in tubi e raccordi	8—	0.5
	II. in mattoni e mattonelle di spessore di 30 millimetri e più, per pavimentazione. (Klinkers)	8—	—
577	Terraglie (lavori di pasta bianca):		
a)	bianche dolci	15—	0.7
b)	bianche forti:		
	I. articoli igienici (vasche da bagno, lavabi, « closet », « bidet » e simili)	30—	0.4

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue: 577		per quintale	
	II. altri	30 —	0.7
e)	colorate, anche a fondo unito, o comunque decorate	40 —	0.7
578	Porcellane:		
a)	bianche:		
	I. articoli igienici (vasche da bagno, lavabi, « closet », « bidet » e simili)	35 —	0.5
	II. altri	35 —	0.7
b)	colorate, anche a fondo unito o comunque decorate	45 —	0.7
579	Ambrogette:		
a)	di terracotta, con intonaco terroso di colore rosso-bruno, giallastro o nero (esagonette o piastrelle alla marsigliese)	4 —	—
b)	di qualunque altra specie o materia ceramica:		
	I. bianche, anche smaltate, di spessore:		
	<i>Nella determinazione dello spessore delle ambrogette non si tiene conto del minore spessore che esse presentano lungo i lati o agli angoli, per effetto di smussatura avente lo scopo di facilitare l'adattamento delle ambrogette alle costruzioni o la connessione fra una ambrogetta e l'altra, non si tiene conto egualmente delle lievi depressioni che esse presentano allo stesso scopo sulla superficie del rovescio, quando tali depressioni non occupino una parte predominante di tale superficie.</i>		
	α) di più di 12 millimetri	14 —	0.5
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	19 —	0.5
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	24 —	0.5
	δ) fino a 6 millimetri	30 —	0.5
	2. tinte in pasta, non smaltate, anche con disegni od ornati, ottenuti in pasta, di spessore:		
	α) di più di 12 millimetri	14 —	0.5
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	19 —	0.5
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	24 —	0.5
	δ) fino a 6 millimetri	30 —	0.5

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
<i>Segue:</i> 579	3. altre di spessore:	per quintale	
	α) di più di 12 millimetri	19 —	0.5
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri.	25 —	0.5
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	32 —	0.5
	δ) fino a 6 millimetri	40 —	0.5
ex 580	Isolatori di porcellana:		
ex a)	semplici:		
	I. bianchi, pesanti:		
	α) più di 1 chilogramma	35 —	0.5
	β) più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	40 —	0.5
	γ) più di 100, fino a 500 grammi	50 —	—
	δ) fino a 100 grammi	65 —	—
	b) commisti con altre materie	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio più favorevole dei semplici, secondo la specie	—
	CATEGORIA XXX.		
	VETRI E CRISTALLI		
581	Lastre di vetro o di cristallo:		
a)	soffiate:		
	I. comuni da finestra, che misurano in lun- ghezza e larghezza riunite:		
	α) meno di 120 centimetri	7.50	1.2
	β) 120 centimetri o più, ma meno di 200 cen- timetri	12 —	0.9
	γ) 200 centimetri o più, ma meno di 270 cen- timetri	15 —	0.9
	δ) 270 centimetri o più	20 —	0.9
	Ad n. 581-a. — Seguono il trattamento delle la- stre soffiate, comuni da finestra, anche le la- stre tirate a macchina, non pulite, di spessore non superiore a 3 millimetri.		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
<i>Segue:</i> 581		per quintale	
	2. non colorate, di spessore non superiore a 1 millimetro	18 —	1 —
	3. colorate	30 —	1 —
	b) gettate, retinate:		
	1. stampate, diamantate e simili, anche con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto:		
	α) colorate in pasta o alla superficie	25 —	0.8
	β) altre	17 —	0.8
	2. non nominate, non pulite:		
	α) colorate in pasta o alla superficie	25 —	0.8
	β) altre	15 —	0.8
	3. pulite che misurano in lunghezza e larghezza riunite:		
	α) fino a 160 centimetri	35 —	0.8
	β) più di 160 centimetri	40 —	0.8
	ex c) gettate, non retinate:		
	4. pulite, di spessore superiore a 4 millimetri, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:		
	α) fino a 160 centimetri	24 —	0.5
	β) più di 160 centimetri	30 —	0.5
586	Bottiglie comuni	5 —	0.8
	<p>Ad n. 586. — Si intendono per bottiglie comuni quelle di vetro nero, bruno, giallo-cupo, verdastro, rossastro, giallastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, escluse quelle di vetro incolore le quali rientrano nella classe dei lavori di vetro non nominati.</p>		
	<p>Le bottiglie di qualsiasi forma contenenti birra o acque minerali pagano il dazio delle bottiglie comuni vuote.</p>		

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
587	Damigiane, anche rivestite di trecce di paglia o di vimini	5—	1—
587-bis	Vasi adatti per chiusura ermetica, della capacità non inferiore ai grammi 200 e non superiore ai 1000 grammi, anche di vetro bianco, per marmellate e conserve alimentari	5—	—
ex 589	Pezzi forati per lumiere ed imitazioni di pietre preziose	30—	0.3
591	Lavori di vetro non nominati:		
a)	non arrotati, nè smerigliati, nè incisi, incolori o tinti in pasta:		
	I soffiati	14—	1—
	ex I. Bottiglie in colore naturale, non comprese sotto il numero 580 e bottiglie di vetro mezzo bianco	14—	0.4
	Ad ex n. 591. a) ex 1. <i>Il trattamento convenzionale stabilito sotto questa voce non è applicabile alle caraffe e ai recipienti simili impiegati abitualmente per servizi da tavola.</i>		
	2. pressati (gettati)	10—	1—
b)	arrotati, smerigliati, incisi o tinti in pasta ad uno o più colori	24—	1—
ex b)	I. arrotati, smerigliati o puliti soltanto all'orlo, al fondo, alla parte interna del collo e al turacciolo, anche con semplice fascia smerigliata	24—	0.5
	II. riflettori e riverberi (<i>abat-jour</i>) di vetro, per lampade, a superficie satinata anche su di una sola parte purchè senza fregi o disegni	24—	0.5
	Ad n. 591. b). — <i>Non si considerano come arrotati o smerigliati i lavori di vetro aventi soltanto gli orli e il fondo arrotati a greggio, non puliti, od aventi il collo smerigliato per adattarvi il turacciolo anch'esso smerigliato.</i>		
	<i>Agli effetti della classificazione doganale dei lavori di vetro non si tiene conto della marca di fabbrica, del nome del fabbricante o del commerciante rivenditore, delle indicazioni di dimensioni o di capacità, della marca di taratura (marque de jaugeage), fatte con un procedimento tecnico qualunque, arrotate, pressate, incise, corrose con sostanza minerale o chimica, anche colorate.</i>		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
<p><i>Segue:</i> 591</p> <p>c)</p>	<p>dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti decorati</p> <p>ad 591 e 591-bis.</p> <p><i>I. Gli oggetti di vetro e di cristallo in unione con metalli comuni; anche dorati o argentati, ad eccezione degli oggetti da ornamento, sono classificati — in tutti i casi in cui il vetro od il cristallo costituisce la parte prevalente degli oggetti rispettivi e le parti metalliche non figurano che come legatura, inquadratura, orlo, o per riunire le parti di vetro o di cristallo, o come sostegno, manico, coperchio — fra i lavori di vetro decorati o fra i lavori di cristallo.</i></p> <p><i>Questa disposizione è applicata agli oggetti di vetro o di cristallo seguenti: guarniture o scrivi da liquori, da vino, da birra, ecc., ghiaccia-vino, coppe da insalata e da frutta, scatole e coppe da biscotti, da thè, da caffè, da burro ecc., zuccheriere, bottiglie, vasi e boccali, oliere, candelieri (anche con porta-fiammiferi), tazze, tavclette, calamai, confettiere, reggi-fiale, trionfi, vasi da fiori, giardiniera, guarniture da tocletta, porta-orologi da tasca, cassette, fialette, porta-cenere, accessori per fumatori, coppe da siguri, portafiori, porta-fiammiferi, parti di lumiere (in unione con accessori di metallo che congiungono le parti di vetro o di cristallo, anche con chiavette per il gas o con capsule per il contatto elettrico), cestelle, bicchieri da birra, porta-ritratti di vetro a lastra montata su fili metallici, vassoi, sottocoppe e oggetti simili.</i></p> <p><i>Ad n. 591-bis. — Si considerano come lavori di cristalli quelli composti di miscele vetrificabili contenenti piombo.</i></p>	<p>per quintale</p> <p>30 —</p>	<p>0.5</p>
<p>391 ter</p>	<p>Ampolle di vetro o di cristallo per lampadine elettriche ad incandescenza</p> <p>CATEGORIA XXXI, AMIANTO, GRAFITE E MICA.</p>	<p>14 —</p>	<p>1 —</p>
<p>602</p>	<p>Lavori di grafite</p> <p>SEZIONE VI. LEGNI E MATERIE DA INTRECCIO, DA INTAGLIO E DA INTARSIO.</p>	<p>12 —</p>	<p>0.5</p>

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	CATEGORIA XXXII. LEGNI E SUGHERI	per quintale	
ex 604	Legno:		
ex a)	comune:		
	1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia .	Esente	—
	2. squadrato o segato per il lungo	per tonnellata 3 —	—
	3. in assicelle per scatole, stacci e simili . .	per quintale 2 —	0.5
ex 613	Mobili di legno non imbottiti:		
a)	di legno curvato:		
	1. semplici	30 —	—
	2. altri	40 —	—
	<i>Ad n. 613. — I mobili non imbottiti, di legno comune curvato, sono classificati sotto il numero 613-a-I, anche se sono commisti a legno comune, non curvato, anche impiallacciato di legno comune; o commisti con lavori di trecce di paglia, canna d'India e materie simili o se hanno parti tornite o perforate.</i>		
647	Cornici di legno	Aumento del 25 per cento sul dazio delle liste per cornici secondo la specie	—
ex 623	Utensili e lavori non nominati di legno:		
ex a)	greggi:		
	I. legno squadrato o segato, anche curvato, in pezzi o destinati alla fabbricazione di bastoni da ombrelli o mazze d'appoggio, anche impregnati di materie mordenti o coloranti .	per quintale 5 —	—
	II. bastoni da ombrelli e mazze d'appoggio, greggi, anche impregnati di materie mordenti o coloranti	10 —	—
	CATEGORIA XXXIII. PAGLIA ED ALTRE MATERIE DA INTRECCIO		
628	Mobili di canne, giunchi o vimini:		
ex a)	non imbottiti	60 —	0.3

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
b)	imbottiti:		
	1. in greggio	60 —	0.3
	2. altri	80 —	0.3
	SEZIONE VII.		
	PRODOTTI CHIMICI, MEDICINALI, RESINE, MATERIE TINTORIE E CONCANTI.		
	CATEGORIA XXXV.		
	OLII MINERALI DI RESINA E DI CATRAME, GOMME E RESINE		
ex 14 b)	<i>Dégras</i> artificiale contenente olio minerale in mi- sura non superiore a 15 per cento	10 —	—
651	Ceresina	15 —	—
	CATEGORIA XXXVI.		
	OLII ESSENZIALI, PROFUMERIE SAPONI E CANDELE		
ex 658	Oli essenziali:		
ex a)	non deterpenati:		
	ex 5. olio di angelica, di dittamo, di luppolo, di ginepro, di aneto, di coriandoli, di mag- giorana di prezzemolo, di issopo, di finoc- chio, di comino, di calamo aromatico	Sul valore ufficiale 15 per cento	—
ex b)	deterpenati:		
	ex 5. olio di angelica, di dittamo, di luppolo, di ginepro, di aneto, di coriandoli, di mag- giorana di prezzemolo, di issopo, di finoc- chio, di comino, di calamo aromatico	Sul valore ufficiale 15 per cento	—
600	Eteri (per liquori e per profumerie)	per chilogrammo 30 —	—
	CATEGORIA XXXVII.		
	PRODOTTI CHIMICI INORGANICI		
	Ammoniaca:	per quintale	
a)	compressa	12 —	—
b)	in soluzione	5 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
ex 679	Ossido:		
<i>l)</i>	di zinco	8—	1.—
ex 680	Carbonato:		
<i>e)</i>	di potassio	2—	0.5
ex 686	Cloruro:		
<i>b)</i>	di bario	5—	1.—
687	Clorati e perclorati, di potassio, di sodio e di am- monio	20—	—
ex 691	Permanganato di potassio	10—	—
ex 694-bis	Litopone	10—	0.6
ex 704	Perossido di sodio	25—	0.8
ex 713	Cloruro di zinco	10—	0.5
CATEGORIA XXXVIII.			
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI			
ex 717	Acido:		
<i>e)</i>	formico	20—	0.1
723	Acetone	30—	—
758	Antrachinone	30—	—
779	Sali di acque minerali e di sorgente, per uso igie- nico e curativo	20—	—
CATEGORIA XLI.			
GENERI PER TINTA E PER CONCIA, COLORI E VERNICI.			
ex 796	Colori non nominati:		
<i>a)</i>	in polvere	15—	0.7
ex 797	Lacche di anilina precipitate sull'allumina	40—	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
799	Matite:		
a)	con guaina:		
	1. di legno bianco:		
	α) non lucidata nè verniciata	50 —	0.2
	β) lucidata o verniciata	100 —	0.2
	2. di legno cedro o tinto:		
	α) non lucidata nè verniciata	80 —	0.5
	β) lucidata o verniciata	100 —	0.5
	3. copiative	150 —	0.5
b)	senza guaina:		
	1. pastelli colorati	150 —	0.2
	2. copiative	200 —	0.3
	3. altre	50 —	0.5
ex 800. —	Inchiostro:		
ex a)	da stampa:		
	1. nero	15 —	0.2
	3. altro	18 —	0.2
b)	d'ogni altra sorta:		
	1. in recipienti di capacità inferiore a 1 litro .	30 —	—
	2. in altri recipienti	25 —	—
803	Colla:		
a)	forte	8 —	—
ex b)	1. — di pesce, vera	15 —	0.2
	2. — di pesce, falsa	15 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	SEZIONE VIII. MERCİ DIVERSE.	per quintale	
	CATEGORIA XLIV. CARTA, CARTONI E PRODOTTI DELLE ARTI GRAFICHE		
ex 847	Carta:		
ex a)	bianca o tinta in pasta:		
	ex 1. non patinata:		
	ex β) carta da involti di pasta di paglia e di cellulosa, tinta in pasta, conforme al cam- pione annesso alla presente Convenzione, in rotoli di larghezza non superiore a 20 centimetri	10 —	—
ex h)	da involti, non bianca nè tinta, di peso in- feriore a 300 grammi per metro quadrato:		
	ex 2. di pasta di legno meccanica, cotta a vapore, di color bruno naturale, anche li- sciata su entrambe le faccie, pesante per metro quadrato:		
	β) 40 grammi o più, ma meno di 300 grammi	5 —	0.2
849	Tubetti, spole e rocchetti di carta o di cartone, per la filatura e la tessitura	30 —	—
ex 854	Lavori di carta e di cartone, non nominati:		
b)	con altre guarnizioni non di carta nè di cartone .	80 —	0.5
c)	altri	70 —	—
856	Cartoline illustrate:		
a)	a un colore	100 —	—
b)	a due o più colori	180 —	—
857	Etichette, annunci e simili, litografati oppure stam- pati con disegni o decorazioni, su carta o su cartone	100 —	—

LEGISLATURA XXVII = 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
		per quintale	
ex 862	Libri stampati:		
ex c)	Libri da devozione. rilegati:		
	1. in celluloide, osso, avorio, madreperla, tartaruga o in altre materie simili	120 —	0.2
	2. con guarnizioni di metallo prezioso	200 —	0.5
	3. in qualsiasi altro modo	20 —	—
	<i>Ad n. 862. I libri stampati possono avere incisioni, fotografie, litografie, ecc. inserite come illustrazioni nel testo, senza che per ciò muti la loro classificazione.</i>		
	<i>2. I libri di devozione e i calendari in forma di libri seguono il trattamento convenzionale dei libri stampati, anche se hanno delle immagini inseparabili, che servono di ornamento e non d'illustrazione al testo.</i>		
	<i>3. I libri compresi sotto il numero 862 possono avere guarnizioni di metallo comune anche dorato od argentato, senza che per questo fatto subiscano un aumento di dazio.</i>		
	<i>4. Gli astucci di cartone, anche ricoperti di carta, contenenti i libri rilegati seguono il trattamento convenzionale dei libri che contengono.</i>		
	CATEGORIA XLV. STRUMENTI MUSICALI.		
ex 871	Armoniche:		
	b) a bocca	80 —	—
ex 875	Strumenti musicali non nominati:		
ex a)	viole, violini, violoncelli e contrabbassi, pesanti:	ciascuno	
	1. fino a 400 grammi	2 —	0.6
	2. più di 400 grammi	4 —	0.6
	b) a fiato, pesanti:		
	1. fino a 400 grammi	2 —	0.7
	2. più di 400 grammi	4 —	0.7
	<i>Ad n. S75. — Gli astucci per viole, violoncelli o contrabbassi si classificano come i mobili e i lavori della materia di cui sono formati.</i>		

LEGI-LATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	CATEGORIA XLVI. PIETRE PREZIOSE, ARGENTO, PLATINO E LAVORI DI METALLI PREZIOSI. <i>Ad n. 884-b) e n. 887. — I lavori di metallo co- mune placcati con processo elettrolitico, nei quali lo spessore dello strato d'argento è di 30 micromillimetri o meno, seguono il tratta- mento dei lavori semplicemente argentati se- condo la specie.</i>		
	CATEGORIA XLVII. OGGETTI DI MODA, CALZATURE ED EFFETTI D'USO PERSONALE, NON COMPRESI IN AL- TRE CATEGORIE.		
ex 888 c)	Scarpette con suola di cuoio e tomaia di tela ri- porti o guarnizioni di pelle	paio 1.80	—
ex 897	Bottoni: di metallo comune: 1. a pressione: α) dorati o argentati β) altri ex 2. d'ogni altra specie: γ) altri	per quintale 300 — 250 — 100 —	— — —
f)	di porcellana, di vetro o di smalto	80 —	—
ex h)	di madreperla	250 —	—
i)	di osso o di corno	80 —	—
k)	di celluloidi, di galalite e simili	150 —	0.1
ex 906	Pomi ed impugnature per bastoni da ombrelli e da ombrellini o per mazze da appoggio:		
b)	di legno: 1. greggi 2. altri	35 — 75 —	— —

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	CATEGORIA XLVIII. MERCERIE, BALOCCHI, SPAZZOLE	per quintale	
ex 911	Merceria:		
b)	di legno	60 —	—
	<i>Ad n. 911-b). — Sono classificati in questa voce i bastoni per ombrelli ed ombrellini e le mazze da appoggio, di legno, anche se hanno il puntale di altra materia, esclusi i metalli preziosi.</i>		
d)	di vetro:		
	1. dorate o argentate, escluse le frangie di perline o margheritine	150 —	—
	2. altre	75 —	—
e)	non nominate:		
	1. comuni	100 —	—
	2. fini	200 —	—
ex 912	Balocchi:		
d)	di legno	70 —	—
i)	altri:		
	1. comuni	150 —	—
	2. fini	250 —	—
ex 914	Spazzole:		
ex b)	montate su legno verniciato o lucidato, su ebanite, celluloido, osso o su simili materie:		
	1. di fibre vegetali	40 —	0.2
	2. di fibre animali	250 —	0.3

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — I. c. (oro)	Coefficiente di maggiora- zione
	CATEGORIA XLIX. MATERIE VEGETALI NON COMPRESSE IN ALTRE CATEGORIE	per quintale	
ex 920	Fecole:		
a)	indigene	12 —	—
ex 924 b)	Semi di barbabietole da zucchero	Esenti	—
927	Luppolo	Esente	—
939	Piume e penne, da letto	per quintale 10 —	—

ALLEGATO C

PROTOCOLLO

Art. 1.

La Repubblica cecoslovacca s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcuna altra eccezione all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del Trattato di commercio fra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dall'Italia, senza alcuna formalità delle merci iscritte nell'annessa lista A e, con la sola formalità della preventiva dichiarazione di importazione, delle merci iscritte nella annessa lista B.

Le merci iscritte nelle suddette liste A e B saranno ammesse all'importazione senza alcuna limitazione di quantità.

La Repubblica cecoslovacca s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata, all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del predetto Trattato, delle merci iscritte nell'annessa lista C, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

Art. 2.

L'Italia s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcun'altra eccezione all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del Trattato di commercio tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dalla Cecoslovacchia, senza alcuna formalità e limitazione di quantità delle merci iscritte nella annessa lista D.

L'Italia s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adot-

tata e senza alcuna eccezione all'infuori di quelle sopra indicate, delle merci iscritte nell'annessa lista E, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente designate.

Art. 3.

È inteso che ciascuna delle Alte Parti contraenti applicherà, l'una verso l'altra, nel modo più liberale, le proibizioni o restrizioni ancora in vigore rispetto a merci non comprese nelle liste annesse ai due precedenti articoli.

Art. 4.

La concessione dei permessi per le merci, iscritte alle annesse liste C e E, sarà fatta dagli organi competenti dei due Paesi nel termine di 5 giorni dalla presentazione delle domande. Se per ragioni eccezionali i permessi non potessero essere concessi, ne sarà dato avviso, sempre entro i 5 giorni dalla presentazione della domanda, rispettivamente alla Regia Legazione d'Italia a Praga e alla Legazione cecoslovacca a Roma.

Art. 5.

Per i prodotti iscritti alla lista F che sono soggetti, alla loro importazione nella Repubblica cecoslovacca, alla tassa detta di manipolazione, la misura della tassa applicabile è quella indicata, per ciascun prodotto nella suddetta lista. L'Italia godrà inoltre di tutte le riduzioni, che per queste tasse, la Repubblica cecoslovacca potrà stabilire sia mediante provvedimenti autonomi, sia mediante convenzioni commerciali.

Tutti i prodotti, che attualmente non sono soggetti alla tassa di manipolazione, non potranno in avvenire essere gravati di una tassa superiore all'1 % del loro valore.

Art. 6.

Le due Alte Parti contraenti, si impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che procedono mediante l'adozione di provvedimenti e formalità doganali, finanziari o amministrativi, compreso un eventuale controllo delle divise, contrari alla lettera e allo spirito della presente convenzione.

In ogni caso, nuove disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i permessi di importazione e di esportazione già rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà degli interessati, a meno che superiori interessi non impingano diversamente. In questo caso l'altra Alta Parte Contraente dovrà essere preavvisata per stabilire di buono accordo i rimedi e le nuove disposizioni, e i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in vigore.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco postale.

Art. 8.

La rinnovazione e il prolungamento dei permessi di importazione e di esportazione non potranno di regola essere rifiutati, se la mancata utilizzazione non è imputabile a colpa del titolare e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi, e semprechè le prescrizioni suddette siano più favorevoli di quelle vigenti nei giorni della rinnovazione o del prolungamento.

Nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti Contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione più favorita.

Art. 9.

Di ogni agevolezza accordata in materia di importazione e di esportazione dalla presente

convenzione, godranno, in Cecoslovacchia, anche le ditte italiane stabilitesi in territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia anche le ditte cecoslovacche alle stesse condizioni.

Art. 10.

Le merci importate o esportate in base alle disposizioni del presente protocollo, eccettuate quelle contrassegnate nelle annesse Liste con la lettera (T), dovranno essere accompagnate da un certificato di origine, rilasciato dalle autorità indicate nel protocollo finale (ad articolo 9) del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.

Art. 11.

Le disposizioni del presente Protocollo, in quanto non vengano a cessare dai loro effetti per virtù della rinuncia concordata fra i due Governi, ai sensi dell'articolo 11 del Trattato di commercio e di navigazione del 23 marzo 1921, di valersi della facoltà di cui all'art. 10 dello stesso Trattato, resteranno in vigore per tutta la durata del Trattato medesimo.

I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano, tuttavia, di introdurre, di comune accordo, le modificazioni che fossero rese necessarie dalle mutate condizioni dei traffici, e ciò su domanda che ciascuno di essi avrà facoltà di fare in ogni tempo, dopo la scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, e con preavviso di tre mesi.

Il presente Protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della convenzione alla quale è annesso, è stato redatto in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza, farà fede il testo in italiano, come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

BENITO MUSSOLINI.

J. DVORACEK

F. PEROUTKA.

LISTA A.

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE DALL'ITALIA IN CECOSLOVACCHIA
È AMMESSA LIBERAMENTE, SENZA DICHIARAZIONE PREVENTIVA E SENZA LIMITE
DI QUANTITÀ

- 9 Fichi.
- 11 Cedri, limoni e cedrati.
- 12 Arance e mandarini.
- 13 Cedri limoni, cedrati e arance in acqua salata, arance immature piccole; scorze di arance, di cedrati e di cedri, anche macinate o conservate in acqua salata.
- ex 14 Pistacchi.
- 16 Mandorle.
- ex 17 Carrube e castagne.
- 18 Pignoli sgusciati e melagrane.
- 34 Riso con o senza lolla; tritume di riso.
- ex 36 Noci e nocciole, mature.
- ex 37 a) Frutta fresca fine da tavola:
1. Albicocche, dal 1° giugno al 31 luglio.
 2. Pesche, dal 1° giugno al 30 settembre.
 3. Ciliege, dal 1° marzo al 31 maggio.
 4. Prugne, dal 1° giugno al 31 agosto.
 5. Fragole, dal 1° marzo al 31 maggio.
 6. Mele, pere e cotogne in doppio imballaggio.
- ex 43 a) Ortaggi fini da tavola:
1. Cavolfiori, dal 1° novembre al 30 aprile.
 2. Pomodori, dal 1° aprile al 31 luglio.
 3. Fave e piselli verdi, dal 1° novembre al 15 giugno.
 4. Fagiolini, dal 15 novembre al 15 giugno.
 5. Asparagi, dal 1° aprile al 31 maggio.
- ex 44 b) Conserva di pomodori in fusti.
- 49 a) Semi di lupinella.
- ex 49 b) Altri semi di trifoglio.
- 61 Alga, sparto (alfa), piassava e simili materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; libro (scorza d'albero), raffia, canna, paglia, fieno, strame; tutte queste materie anche tinte; granaglie e legumi con la paglia o erba.
- 62 Piante e parti di piante, non nominate, fresche, secche o preparate.
- 75 Pesci di mare, scampi, freschi.
- 77 Animali non nominati.
- 82 Spugne.
- 85 Penne e piume.
- 87 Prodotti animali non nominati.
- ex 104 ed ex 106 Olio di oliva (comrrestibile e al solfuro).
- 121 Pesci non specialmente nominati, salati o secchi.
- ex 131 Conserva di pomodori e pesci conservati all'olio, marinati od altri-
menti conservati.

- ex 134 Sughero in blocchi e cascami.
 134 b) Legname di costruzione e da opera, extra-europeo (T).
 136 Canna da sedie, greggia, non spaccata; bastoni, canne più fini, greggi.
 141 a) Celluloide in lastre, verghe e tubi, anche puliti con strati sottoposti, non ulteriormente lavorati.
 142 Pietre greggie o soltanto sgrossate o segate da non più di tre lati; lastre non spaccate e non segate.
 143 Piriti.
 ex 144 Ceneri di piriti.
 147 b) Smeriglio in grani, macinato, lavato.
 148 a) Terre coloranti: greggie.
 ex 150 Talco.
 151 Sugo di liquirizia.
 ex 155 b) Olii eteri derivati dagli agrumi: di cedro, di cedrato, di limone, di arancio, di mandarino, di bergamotto.
 159 Scorze per tinta o concia.
 ex 162 Estratto di legno di castagno.
 ex 174 Manna.
 180 Cotone e cascami di cotone.
 202 Lino, canapa, juta ed altre materie filamentose vegetali.
 220 Lana.
 ex 240 Cascami di seta non filati.
 241 Ovatta di seta, esclusa quella per scopi medicinali.
 242 Seta tratta, anche ritorta.
 243 Borra di seta anche ritorta.
 244 a) Seta artificiale, anche ritorta greggio-bianca, non tinta.
 245 Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, commisti con altre materie tessili, anche ritorti.
 ex 275 a) Scope di saggina anche con manico.
 ex 281 b) Treccie di paglia e di truciolo.
 ex 298, ex 299, ex 300 Stampati, anche con incisioni, per la presentazione e lo smercio di prodotti italiani.
 305 Gomma in soluzione.
 306 Gomma elastica in pasta.
 363 Tritello di sughero, farina di sughero, sughero in dati.
 364 Sughero in lastre e dischi.
 ex 383 Perle di vetro veneziane.
 ex 384, ex 385, ex 387, ex 388 Conterie veneziane (Gocce di vetro, lavori di smalto, di perle di vetro e di vetro filato, anche in congiunzione di altre materie).
 ex 391 Marmo, alabastro e serpentino, segati da più di tre lati, ma del resto greggi, oppure soltanto sgrossati; lastre di pietra della grossezza di più di 16 cm. soltanto segate o spaccate.
 394 a) 2 Lastre di marmo, di alabastro, di serpentino, greggie e segate.
 403 Pietre naturali da arrotare e da affilare.
 ex 517, ex 521 Macchine per caffè espresso.
 ex 531 Macchine per la preparazione, la messa in opera, la torcitura e la filatura della seta.

- ex 571 Coralli veri o falsi, lavorati, ma non montati. Perle vere non montate.
- ex 582 Mandolini e chitarre.
- ex 596 a) Zolfo e fiori di zolfo, antimonio metallico, mercurio.
- 598 d) Acido borico, greggio e raffinato.
- ex 598 f) Acido tartarico e citrico.
- ex 599 a) Borace greggio, cremor di tartaro greggio, salino delle barbabietole.
- ex 600 a) Citrato e tartrato di calce.
- ex 600 b) Fosfato di calce, artificiale.
- 612 b) Caseina e caseogomma.
- ex 651 Statue (busti e figure di animali) del peso di oltre 5 Kg., di marmo, alabastro, serpentino.
- 653 Crusche, cascami di riso, pannelli di semi oleosi.
- 654 b) Avanzi di vegetali spremuti.
- ex 656 Carniccio, per la fabbricazione della colla.

LISTA B.

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE DALL'ITALIA IN CECOSLOVACCHIA
È AMMESSA SENZA LIMITE DI QUANTITÀ SOTTO CONDIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
PREVENTIVA DI ENTRATA

	1	Cacao in grani e gusci di cacao (T).
	2	Caffè (T).
	3 a)	Tè in imballaggio originario (T).
ex	4 a)	Pepe (T).
	5	Cannella (T).
ex	8	Zafferano.
ex	14	Datteri e banane (T).
ex	17	Olive fresche, secche o salate.
	40	Tartufi.
	48	Semi di senapa (anche macinati, in fusti).
	50	Semi d'erba.
ex	51	Anice, coriandoli, finocchio.
	52	Sementi non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da zucchero e da foraggio e di conifere.
	55	Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutti d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi:
	76	Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati.
ex	79	Uova di pollame.
ex	86	Vesciche, budella: fresche, salate o secche.
	88	Burro naturale.
ex	89	Grasso di maiale e lardo.
	91 a 94	Grassi, seghi animali e vegetali, cera vegetale.
	97 a)	Acido oleico.
	99	Vasellina e lanolina.
	101	Grassi e miscele di grassi, non specialmente nominati.
°	102 a 106	Olii grassi escluso quello di girasole.
ex	112	Acque minerali di sorgenti italiane.
	115	Sago e surrogati di sago, tapioca.
ex	117 a)	Carne congelata (T).
ex	118	Salami (delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze); salamini, mortadelle; zamponi e cotechini.
	122	Pesci preparati (marinati o sott'olio, ecc.) in botti.
	126	Cacao in polvere.
	128	Pesci, carni e crostacei in conserva.
ex	148 b)	Terre coloranti calcinate, macinate, lavate, compresse: gialle, bruno e verdi cosidette di Siena e di Verona.
ex	149-150	Terre, pietre e materie minerali non nominate, eccettuati la calce, il manganese e la criolite.
	154	Acque odorose senza alcool.

156-157	Legni per tintura e per concia.
ex 158	Corteccie di quercia.
162	Oricello, persio, indaco, cocciniglia, estratto di quebracho ed altri estratti tannici non nominati.
163	Estratti per tinta non nominati.
165	Resina comune colofonia, pece non specialmente nominata (T).
167	Pece da bottaio da funaio, da birraio, da spazzolaio (T).
168-169	Terra d'asfalto, pietre d'asfalto greggie anche macinate; bitume di asfalto.
ex 170	Cemento d'asfalto, mastice d'asfalto.
171	Tavolette e dadi d'asfalto.
181 a 187	Ovatta e filati di cotone.
205-206	Filati di canapa e di juta.
ex 216	Tessuti di filati di canapa.
244 b)	Seta artificiale, anche ritorta: tinta.
246	Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili, imbianchiti o tinti, preparati per la vendita al minuto.
307	Gomma elastica in fili non ricoperti.
308	Piastre di gomma elastica non vulcanizzate, tagliate, tinte, cilindrate.
309	Lavori di piastre di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini.
ex 311	Tacchi e soles di gomma.
314	Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati.
315	Tessuti e stoffe a maglia rivestiti, impregnati, intonacati di gomma elastica.
ex 320 b) c) g)	Tubi di gomma o di tessuto gommato, guarnizioni, e armature per scopi tecnici e elettrotecnici.
ex 323	Tappeti e rivestimenti di linoleum.
331 e 334	Pelli e cuoi di becco, capra, capretto, pecora, agnello, conciate e preparate o non.
335	Pelli da guanti.
336-337	Pelli verniciate e pelli non nominate; pergamena.
ex 340	Sandali e calzature da bambini e da ragazzi.
ex 354 a) b)	Manichi di frusta.
ex 361 c)	Pellicole cinematografiche impressionate.
365	Mattonelle di sughero.
368-369	Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura; vetro macinato (vetro in polvere), verghette, piastrine e tubetti di vetro, senza distinzione del colore.
ex 370 b) et ex 372 a)	Fiale per iniezioni ipodermiche, vuote.
393	Lavagna.
394 b) 2	Lastre di marmo, di alabastro, di serpentino, levigate o pulite.
396	Lavori non specialmente nominati, di alabastro.
401	Lavori di amianto.
408	Lavori di
ex 425

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

ex 538	Macchine da pastificio.
ex 600 l)	Carbonato di calce, artificiale.
602 a)	Solfato di rame (verderame).
ex 638	Cerini.

LISTA C.

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE DALL'ITALIA IN CECOSLOVACCHIA È AUTORIZZATA
NEL LIMITE DI CONTINGENTI

10	Uva secca in grani e grappoli	Quintali	10,000
ex 17	Noci di cocco ed altre noci esotiche mangerecce (T)	»	5,000
31	Fagioli e fave, piselli e lenticchie	»	10,000
ex 33	Farine e prodotti della macinazione dei cereali	»	400,000
35 a)	Uva in grappoli, fresca (da tavola)	»	1,500
37 b) c)	Frutta fresca alla rinfusa, in sacchi od in altri imballaggi	»	40,000
41	Cipolle ed aglio	»	50,000
ex 43 a)	Patate	»	150,000
ex 43	Altri ortaggi freschi	»	30,000
ex 44	Legumi preparati	»	1,500
ex 49 b)	Semi di trifoglio violetto (pratense) e di erba medica	»	4,000
54 a)	Fiori recisi freschi	»	2,000
ex 108 a)	Distillati di vino	Ettolitri	2,000
ex 108 b) d)	Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi distillati con aggiunta di zucchero o di altre sostanze ed altri liquidi spiritosi distillati, escluso l'alcool	»	1,000
109 a)	Vino in botti, cisterne e damigiane	»	110,000
109 b)	Vino in bottiglie	»	10,000
110	Vini spumanti	»	1,000
116	Paste alimentari	Quintali	10,000
119	Formaggi	»	2,500
127	Cioccolata e prodotti di cioccolata	»	1,000
129 a 132	ConsERVE di legumi e di frutta, generi alimentari in recipienti ermeticamente chiusi, commestibili non specialmente nominati	»	5,000
ex 155	Olii eterei, esclusi quelli di agrumi	»	80
219	Merci da funaio ed articoli tecnici	»	2,000
247 a 260	Manufatti di seta	»	1,000
266	Feltri per cappelli	Pezzi	100,000
267 b)	Cappelli da uomo e da ragazzo, di feltro	»	170,000
267 c)	Cappelli da uomo e da ragazzo, di paglia e di truciolo	»	70,000

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

268	Cappelli da signora e da ragazza, di ogni specie	»	35,000
274	Vestiti, biancheria, articoli da abbigliamento	Quintali	500
275 b)	Pennelli grossolani	»	100
ex 299	Cartoline illustrate	»	50
310	Balocchi di gomma elastica	»	250
312	Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni o fini	»	6,000
316-317	Tessuti, lavori a maglia e passamani elastici; vestiti e altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316	»	500
320 d)	Cinghie di trasmissione	»	500
e)	Pneumatiche (copertoni e camere d'aria)	»	10,000
355	Balocchi di legno	»	500
366	Turaccioli, suole ed altri lavori di sughero	»	400
ex 538	Ascensori	Num.	50
539 a 545	Macchine e motori e apparecchi elettrici e oggetti per l'impiego dell'elettricità	Quintali	7,000
550	Motociclette complete e biciclette	Num.	1,300
551-552	Parti staccate di motociclette e biciclette	Quintali	300
553	Automobili	Num.	400
554	Motori per automobili, motocicli e aeroplani	»	500
597 a 622	Prodotti chimici non elencati fra quelli di libera importazione o fra quelli soggetti a dichiarazione	Quintali	5,000
ex 613	Amido di riso e farina d'amido	»	1,000
617	Fosfati trattati con acidi (superfosfati)	»	100,000
ex 618	Lucido d'amido	»	500
630	Preparazioni medicinali, ovatte e fasciature	»	500
632-633	Essenze alcoliche aromatiche, profumerie e cosmetici	»	500
637	Sapone	»	3,000

LISTA D.

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE DALLA CECOSLOVACCHIA IN ITALIA È AMMESSA, IN DEROGA AL DIVIETO, SENZA LIMITI DI QUANTITÀ

Tappeti di lana: di ciniglia.

Mobili, cornici e mercerie di legno.

Lavori di vetro arrotati, incisi, dorati e argentati,

Capelli lavorati.

Mercerie, e balocchi, esclusi quelli di legno.

Fiori finti.

LISTA E.

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE DALLA CECOSLOVACCHIA IN ITALIA È AUTORIZZATA
NEL LIMITE DI CONTINGENTI

Liquori	Quintali	500
Profumerie	»	100
Saponi profumati	»	200
Lavori carta e di cartone	»	500
Vetture automobili	Pezzi	100
Piume da ornamento greggie e lavorate	Quintali	15
Lavori di madreperla, tartaruga, corna e unghie	»	600
Esplosivi	»	800
Articoli di granata, anche combinati con oro e argento	Lire	1,000,000
Pizzi, tulli e tessuti ricamati di lino, di cotone, di lana e di seta	Quintali	200
Tappeti di lana, esclusi quelli di ciniglia	»	1,500
Pianoforti	Pezzi	350
Balocchi di legno	Quintali	500

LISTA F.

TASSE DI MANIPOLAZIONE APPLICABILI AI PRODOTTI IMPORTATI DALL'ITALIA
IN CECOSLOVACCHIA

		Quota ad valorem della tassa
ex 8	Zafferano	2 %
10	Uva passa	5 %
ex 14	Datteri e banane	2 %
35 a)	Uva fresca (da tavola)	2 %
ex 37 a)	Frutta fresche, fine, da tavola, non comprese nella lista A	2 %
37 b) c)	Frutta fresche alla rinfusa, in sacchi e in altri imballaggi	1/2 %
40	Tartufi	2 %
41	Cipolle e agli	1/2 %
ex 43	Patate	esenti
43 b)	Altri ortaggi e legumi secchi	1/2 %
52	Sementi non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole	1/2 %
54 a)	Fiori freschi, recisi	2 %
55	Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutta d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi	2 %
ex 76	Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati	2 %
86	Vesciche, budella: fresche, salate o secche	1/2 %
ex 108 a)	Distillati di vino	2 %

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

		Quota ad valorem della tassa
108 b)	Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi con aggiunta di zucchero e di altre sostanze	2 %
108 d)	Distillati di frutti (maraschino sprit) escluso l'alcool	1 %
109 a)	Vini in fusti e damigiane	1/2 %
109 b)	Vini in bottiglie	2 %
110	Vini spumanti	2 %
112	Acque minerali	1/2 %
ex 118	Salami delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze; salamini; mortadelle; zamponi e cotechini	1/2 %
119	Formaggi	1 %
128	Pesci, carni o crostacei in conserva	2 %
129	Legumi in conserva	2 %
130	Conserven di frutta	2 %
ex 131	Commestibili d'ogni specie in recipienti ermeticamente chiusi, in scatole, bottiglie e simili, esclusi la conserva di pomodoro e i pesci conservati	1 %
ex 132	Capperi	1/2 %
154	Acque odorose senza alcool	1 %
ex 155	Oli eterei eccettuati quelli di agrumi	2 %
216	Tessuti di filati di canapa	1/2 %
244 b)	Seta artificiale anche ritorta, tinta	1/2 %
246	Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili preparati per la vendita al minuto	1/2 %
247	Tessuti ricamati di seta	2 %
248	Tulli, garze, pizzi, ecc., di seta	2 %
250	Tessuti di seta	1/2 %
252	Tessuti a maglia e lavori a maglia, di seta	2 %
255	Tessuti di mezza seta, ricamati	2 %
256	Tessuti di mezza seta, non nominati	1/2 %
258	Tessuti a maglia, e lavori a maglia, di mezza seta	2 %
ex 299	Cartoline illustrate	1/2 %
308	Piastre di gomma elastica, non vulcanizzate, tagliate tinte, cilindrate	1/2 %
309	Lavori di piastre di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini	1/2 %
310	Balocchi di gomma elastica	2 %
ex 311	Tacchi e soles di gomma elastica	1 %
312	Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni e fini	1 %
314	Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati	1/2 %

		Quota ad valorem della tassa
315	Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati e di gomma elastica	1/2 %
316	Tessuti, lavori a maglia, e passamani elastici	1/2 %
317	Vestiti ed altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316	1/2 %
ex 320	Pneumatici	1 %
ex 320	Articoli tecnici di gomma elastica, altri	1/2 %
ex 323	Tappeti e rivestimenti di linoleum	1/2 %
335	Pelli da guanti	1/2 %
ex 340	Sandali e calzature da bambini e da ragazzi	1/2 %
ex 354 a) b)	Manichi di frusta	1/2 %
355	Balocchi di legno	2 %
368-369	Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura, vetro macinato, verghette, piastrene e tubetti di vetro	1/2 %
ex 370 b)	Fiale vuote per iniezioni ipodermiche, di vetro ordinario	1/2 %
ex 372 a)	Fiale vuote per iniezioni ipodermiche, di vetro fine	1/2 %
394 b) 2	Lastre di marmo, di alabastro e di serpentino, levigate o pulite	1/2 %
396	Lavori non nominati di alabastro, di marmo e di serpentino	2 %
408	Lavori di pietra, fini	2 %
ex 425	Ceramiche artistiche italiane	2 %
ex 538	Macchine da pastificio	1/2 %
	Ascensori completi	1/2 %
539	Macchine dinamo, elettromotori, trasformatori, ventilatori, ecc.	1/2 %
544	Cavi e conduttori di elettricità, isolati	1/2 %
550	Velocipedi e motociclette complete	1/2 %
553	Automobili	1/2 %
554	Motori da automobile e da aeroplano	1/2 %
	Motori per motocicli	1/2 %
ex 613	Amido di riso e farina d'amido	1/2 %
ex 618	Lucido di amido	1/2 %
632	Essenze aromatiche alcooliche	1 %
633	Profumerie, ecc.	2 %
637	Saponi	1/2 %
638	Candele e torcie di cera, cerini	1/2 %
ex 648	Pellicole cinematografiche impressionate	1/2 %

•

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla sottoscrizione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, conclusa in data di oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i plenipotenziari sottoscritti hanno fatte le seguenti riserve e dichiarazioni, che dovranno formare parte integrante della stessa Convenzione:

I. — IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA TARIFFA A
(DAZI ALL'ENTRATA IN CECOSLOVACCHIA).

1.

Resta riservata alla Cecoslovacchia la facoltà di modificare i dazi per l'importazione dei seguenti prodotti; ma, nel caso che fosse

fatto uso di tale facoltà, i nuovi dazi, per gli stessi prodotti di origine e di provenienza dall'Italia, non potranno superare i limiti rispettivamente indicati qui sotto:

		Corone
34	Riso:	
	con lolla e tritumi di riso per quintale	5.10
	senza lolla »	21.50
ex 37	Frutta non specialmente nominate, fresche:	
	b) altre, non imballate o in sacchi:	
	1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa »	6—
	2. mele, pere e cotogne, in sacchi »	12—
	3. prugne e altre frutta non nominate ai nn. 1 e 2 »	18—
	c) altre frutta in altro imballaggio »	30—
41	Cipolle e agli »	24—
82	b) Spugne, altre »	350—
ex 244	Seta artificiale anche ritorta:	
	a) greggia, bianca, non tinta	
	semplice per kg.	10.50
	addoppiata o torta »	14—

2.

Ad nn. 104 e 106. — In vista delle disposizioni in vigore in Cecoslovacchia per lo sdoganamento degli olii d'oliva e d'arachide, allo scopo di constatarne la purezza, è convenuto che saranno riconosciuti dalle Dogane cecoslovacche i certificati d'analisi rilasciati dagli Istituti scientifici del Regno d'Italia che sa-

ranno a ciò autorizzati secondo gli accordi da prendere fra i Governi delle due Alte Parti contraenti.

3.

Ad n. 108. — I distillati di vino di cui al numero 108 a), per essere ammessi al dazio convenzionale per esso stabilito, dovranno essere

accompagnati da un certificato, rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato che si tratta di prodotti provenienti dalla distillazione del vino.

4.

Ad n. 383. — Gli articoli conosciuti sotto la denominazione di conterie di Venezia rientrano sotto il n. 383 e sono ammessi al dazio convenzionale di 40 corone anche se sono inflati per facilitarne l'imballaggio e il trasporto.

5.

Ad n. 393. — Per lastre di ardesia ugualizzate, considerate sotto il n. 393 b), s'intendono

soltanto le ardesie che sono state rese piane uguagliandone lo spessore, senza aver subito tuttavia operazioni che ne abbiano resa liscia la superficie e cioè che presentano ancora la superficie ruvida per effetto di lievi cavità, protuberanze o altre asperità.

6.

Ad n. 613. — Per essere ammesso al trattamento convenzionale stabilito sotto il n. 613, l'amido dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato che si tratta di amido di riso.

II. — IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA TARIFFA B

(DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA).

1.

Ad n. 581. — Nel caso in cui l'Italia modificasse i dazi sulle lastre di vetro tirate a macchina, di spessore superiore a 3 millimetri, attualmente classificate sotto il n. 581 c) 3, i nuovi dazi per le lastre di tale specie, di origine e provenienza dalla Cecoslovacchia, non potranno superare quelli stabiliti dalla Tariffa B annessa alla presente Convenzione, per le lastre considerate sotto il n. 581 c) 4.

2.

Nel caso in cui l'Italia ripristinasse il dazio d'importazione sui prosciutti, non sarà applicato a questi prodotti, di origine e provenienza dalla Cecoslovacchia, un dazio superiore a quello stabilito sotto il n. 20 b) 1, dalla tariffa doganale italiana approvata col Regio decreto 9 giugno 1921, n. 806.

3.

Ad ex n. 658. — Nello sdoganamento degli oli essenziali enumerati sotto il numero ex 658

saranno riconosciuti dalla dogana italiana i certificati di analisi rilasciati dalle autorità cecoslovacche a ciò debitamente autorizzate, dai quali risulti accertato che si tratta di oli essenziali delle qualità specificate sotto il predetto numero della tariffa.

4.

Ad n. 757. — L'Italia si riserva, in ogni caso, la facoltà di fare cessare il regime convenzionale dell'antrachinone allo scadere di due anni dalla data della presente Convenzione.

5.

Le seguenti disposizioni saranno osservate, per quanto riguarda le tare, all'importazione dalla Cecoslovacchia delle merci sottoindicate:

a) Sulle lastre di vetro o di cristallo e sui lavori di vetro, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, l'aumento a titolo di tara, stabilito dall'articolo 5 delle disposizioni sulle tare, sarà applicato nella misura ridotta di 12 per cento.

b) L'aumento a titolo di tara, stabilito dal predetto articolo 5 delle disposizioni sulle tare, non si applica alle stoviglie e al vasellame di terra cotta e di maiolica, nè alle terraglie e alle porcellane provenienti dalla Cecoslovacchia.

c) È fatta eccezione a quanto prescrive l'articolo 11 delle predette disposizioni sulle tare per i recipienti di lamiera di ferro contenenti carboraffina, i quali, quando sono chiusi mediante saldatura, per modo che si renda necessario di guastarli per estrarne il contenuto, sono ammessi allo stesso trattamento della merce che contengono.

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratificazioni della Convenzione alla quale si riferisce, è stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza, farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

Fatto a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

EENITO MUSSOLINI

J. DVORACEK

F. PEROUTKA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398. Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398. Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398: « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario ed a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato ».

Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Indennità dovute al personale giudiziario.

Art. 1.

L'indennità di lire 1000 annue, stabilita nell'articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è corrisposta a tutti i consiglieri e presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise. L'ammontare attuale della spesa occorrente a tale scopo è elevato a lire 54,000 annue.

L'indennità per spese di rappresentanza assegnata al procuratore generale della Corte di cassazione dall'articolo 185 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà corrisposta al detto magistrato nella stessa misura indicata nella lettera a) dell'articolo 186 del decreto medesimo.

Le indennità di trasferta nell'ambito di piccole distanze per i magistrati e per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono regolate dal Regio decreto 3 maggio 1923, nu-

mero 1043. Quando la trasferta è eseguita a distanza maggiore di 10 chilometri dall'abitato, ai magistrati e ai funzionari suddetti spetta la ordinaria indennità giornaliera di soggiorno a' sensi dell'articolo 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salva la riduzione stabilita nell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, se il ritorno avvenga nella stessa giornata.

I magistrati che si recano in trasferta e i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria che li accompagnano, hanno facoltà di viaggiare in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, qualunque sia il proprio grado. Essi avranno diritto per tali viaggi al rimborso del prezzo del biglietto che sia stato effettivamente sborsato, in conformità alla documentazione da farsi secondo le norme vigenti, con l'aumento di due decimi; e per i viaggi per via ordinaria, a lire 1 per chilometro.

Nulla è innovato alle altre indennità stabilite per il personale giudiziario nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2786, nè a quelle concesse dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, ai magistrati che presiedono le Commissioni arbitrali per le locazioni di immobili urbani e ai cancellieri che vi sono addetti.

Art. 2.

Sono conservate nella misura anteriore le indennità (medaglie di presenza) corrisposte, a carico dei bilanci degli enti rispettivi, ai componenti della Commissione che a' sensi dell'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, esercita le attribuzioni di Consiglio di Amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili; ai membri del Consiglio di Amministrazione e di disciplina degli economi dei benefici vacanti, e a quelli del Consiglio di Amministrazione del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

Art. 3.

Sono soppresse le indennità stabilite nell'articolo 8 del Regio decreto 26 marzo 1911, nu-

mero 435, ai componenti la Commissione per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia in Roma, salvo l'applicazione dell'articolo 63 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Indennità al personale dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Art. 4.

Sono conservate nella misura indicata nella tabella stabilita con l'articolo 2 del Regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, le indennità di alloggio ai direttori superiori e ai direttori, nonchè agli altri funzionari dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori incaricati delle funzioni di direttore che non godono dell'alloggio in natura e siano effettivamente preposti alla direzione di stabilimenti carcerari, di riformatori e di manicomi giudiziari.

Alle variazioni che si credesse necessario di apportare alla suindicata tabella, per soppressione od istituzione di direzioni autonome, sarà provveduto con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col ministro per le finanze.

Sono soppresse, a datare dal 1° aprile 1924, le indennità che pel titolo anzidetto erano corrisposte ai direttori trattenuti in servizio presso la Direzione generale delle carceri e dei riformatori in conformità all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495.

Art. 5.

Sono conservate nella misura indicata dalla tabella approvata dal Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1744, le indennità di residenza disagiata prevista dall'articolo 68 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Art. 6.

L'indennità assegnata al personale tecnico alienistico dei manicomi giudiziari coll'annotazione apposta alla tabella organica annessa al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 867, è ridotta, dal 1° aprile 1924, da lire 2,500 a lire 1,000 annue.

Art. 7.

Agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle carceri in servizio nelle colonie penali agricole è corrisposta nelle missioni per le quali il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata, la indennità giornaliera di soggiorno stabilita dall'articolo 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ridotta ad un sesto nei casi di percorrenza superiore a chilometri tre fino a cinque, od un quarto nei casi di percorrenza di oltre cinque chilometri.

Non spetta alcuna indennità nei casi di percorrenza fino a chilometri tre.

Le percorrenze sono computate dalla sede dell'ufficio al quale è addetto l'impiegato.

La speciale indennità stabilita dall'articolo 2 del decreto ministeriale in data 5 maggio 1922, al personale di educazione e di basso servizio addetto al Riformatorio di San Lazzaro Parmense è soppressa.

Art. 8.

Agli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari continueranno ad essere corrisposte:

a) le indennità di alloggio nella misura ed alle condizioni stabilite dall'articolo 9 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, e nell'art. 83 del regolamento approvato con Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

b) la indennità di vestiario di cui all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708;

c) la indennità cavallo di cui all'art. 180 del regolamento approvato col Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

d) la indennità di disagiata residenza stabilita col decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659;

e) la indennità manicomiale di lire 0,70 al giorno corrisposta agli agenti in servizio nei manicomi giudiziari per disposizione ministeriale del 4 maggio 1911, n. 35954;

f) i premi di rafferma stabiliti con l'articolo 5 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708;

g) i premi annessi al secondo e quarto distintivo di merito giusta l'articolo 97 del regolamento approvato col Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;

h) gli aumenti di paga per rafferma, previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, limitatamente alle guardie ed alle guardie scelte.

Art. 9.

A datare dal 1° aprile 1924, è soppresso il premio di ingaggio, che per l'articolo 7 della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, veniva corrisposto a coloro che si arruolavano nel corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Tuttavia ai detti agenti di custodia sarà corrisposta la indennità di lire 600 a titolo di rimborso della spesa di prima vestizione. Tale indennità sarà versata al fondo massa dell'agente, dopo la regolare vestizione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
OVIGLIO
DE STEFANI

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758. Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758. Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori ».

Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, e ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al miglioramento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, che non rientra nelle disposizioni dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994 e 22 giugno 1924, n. 844;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero del personale aggregato all'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, le sue qualifiche e la misura degli assegni ad esso spettanti, sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

La Direzione generale delle carceri e dei riformatori esaminerà gli assegni attualmente attribuiti a tutti i componenti il personale aggregato, e fisserà entro quattro mesi dall'andata in vigore del presente decreto, i nuovi assegni, a ciascuno spettanti in base a quelli stabiliti nella tabella per i vari gruppi, tenuto conto della importanza del servizio in rapporto agli stabilimenti ai quali il personale è addetto. Quando ad uno stesso stabilimento siano addetti due o più medici, il criterio per la determinazione del-

l'assegno verrà desunto anche dalla importanza dell'incarico a ciascuno affidato.

Nel caso che l'assegno attualmente percepito dallo investito dovesse essere ridotto, verrà conservata *ad personam* la differenza.

I nuovi assegni decorrono dal 1° luglio 1924.

Art. 3.

Gli appartenenti al personale aggregato vengono investiti delle rispettive attribuzioni, in forma di semplice incarico, mediante decreto ministeriale in base a concorsi per titoli o a scelta, secondo i casi. Essi non assumono la qualità di impiegati governativi nè hanno diritto a pensione o ad altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc., salvo la disposizione dell'articolo 5.

Alla nomina dei medici chirurghi e dei farmacisti, tanto per concorso che a scelta, provvede il Ministero della giustizia, sulla relazione ed il parere di una Commissione nominata dal procuratore generale della Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento penale od il riformatorio presso il quale i nominandi dovranno prestare servizio, e composta di un consigliere d'appello, presidente, del medico provinciale e del direttore dello stabilimento suddetto, ed in mancanza di altro direttore carcerario del distretto.

L'avviso di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia, e durante il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione, i concorrenti dovranno far pervenire le loro domande, corredate dei rispettivi documenti, alla segreteria della competente procura generale. Nello stesso modo si provvede alla nomina degli agronomi e dirigenti tecnici, ma a far parte della Commissione che dovrà dare il parere sugli aspiranti, in luogo del medico provinciale è chiamato un delegato del Ministero dell'economia nazionale.

I maestri, gli insegnanti diversi, i cappellani, le suore ed i veterinari possono essere prescelti direttamente dal Ministero, su proposta della procura generale nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento per il quale occorre provvedere.

Art. 4.

Per essere ammesso ai concorsi predetti, oltre ai requisiti generali di buona condotta, di

sana costituzione fisica e di cittadinanza italiana, si richiede, per gli agronomi, il diploma di abilitazione conseguito in un istituto superiore agricolo dello Stato.

Per i dirigenti tecnici si richiede che il concorrente, oltre ad avere conseguito il diploma in un istituto industriale del Regno, abbia direttamente o indirettamente un importante stabilimento industriale del genere di quello pel quale occorre la sua opera, ovvero abbia esercitato con ottimi risultati, in uno stabilimento carcerario od in un riformatorio governativo, le funzioni di capo d'arte per almeno un quinquennio.

Per la nomina dei medici, farmacisti, veterinari, maestri ed insegnanti diversi, occorre il titolo che abilita i candidati all'esercizio della loro professione.

Art. 5.

Agli agronomi e dirigenti tecnici, maestri ed insegnanti diversi, allorchè le esigenze del servizio lo consentano, potrà concedersi un congedo ordinario annuale non superiore al mese. Gli altri aggregati, quando per giustificativi motivi non possono prestare servizio, debbono farsi surrogare a proprie spese da persone bene accette all'Amministrazione.

Tale sostituzione non può in nessun caso oltrepassare due mesi in un anno.

Art. 6.

Al personale aggregato si applicano le norme disciplinari stabilite nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Ai medici, ai cappellani, ai maestri ed insegnanti diversi, non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi.

Art. 7.

I posti stabiliti per il personale aggregato che siano o si rendano vacanti nella prima attuazione del presente decreto, possono essere conferiti alle persone che, anche senza regolare nomina, abbiano prestato o prestino lodevole servizio negli stabilimenti penali o nei riformatori governativi, e siano forniti dei titoli necessari per i posti da conferirsi.

Art. 8.

Ai componenti del personale aggregato, che entro un anno dall'attuazione del presente decreto, venissero dispensati dal servizio per motivi di salute o per scarso rendimento, è concessa una indennità di buona uscita pari alla metà della retribuzione mensile per ciascun anno di servizio o frazione di anno, prescindendo dall'indennità caroviveri e da qualsiasi altra indennità di cui fossero eventualmente provvisti.

Per gli ex-combattenti che abbiano prestato un anno di servizio in prima linea, od abbiano riportato ferita in combattimento, l'indennità sarà commisurata in ragione di un mese per ogni anno o frazione di anno di servizio, ferme le altre disposizioni.

Art. 9.

Il personale aggregato ha obbligo di iscriversi alla Cassa di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

I sanitari però hanno obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni dei medici.

Art. 10.

Le indennità caro-viveri delle quali è attualmente provvisto il personale aggregato sono, in riguardo a ciascuno dei percipienti, mantenute, salvo la deduzione della somma fissa di lire 780 annue per ognuno di essi.

La disposizione dell'articolo 194 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica anche al personale aggregato.

Per il personale di nuova nomina valgono, in riguardo al caro-viveri, le disposizioni generali vigenti per i funzionari dello Stato.

Art. 11.

Per gli agronomi e dirigenti tecnici attualmente in servizio non sono richiesti i titoli prescritti dall'art. 4.

Art. 12.

Con la riforma carceraria, e in ogni caso entro due anni dall'andata in vigore del presente decreto, sarà provveduto mediante decreto Reale sulla proposta del ministro per la giustizia, di

concerto con quello per le finanze, alla riduzione per un numero di posti non inferiore complessivamente al 5 per cento del personale aggregato risultante dalla annessa tabella, in relazione all'art. 211 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Una successiva riduzione non inferiore al 5 per cento degli stessi posti, sarà, con le forme suindicate, apportata nel triennio seguente alla data predetta.

Art. 13.

Il ministro per le finanze e quello per la giustizia sono rispettivamente autorizzati: il primo, a iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia i fondi occorrenti, e il secondo a dare, di concerto col ministro per le finanze, tutte le altre disposizioni necessarie per

l'esecuzione del presente decreto che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto stabilisce l'art. 2 nei riguardi del trattamento economico del personale, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
OVIGLIO
DE STEFANI

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Tabella del personale aggregato e degli assegni ad esso spettanti.

SPECIE DEGLI AGGREGATI	Numero di essi	ASSEGNI					
		Iniziale	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
Medici	56	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
	50	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
	40	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000
	35	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	
	30	6,000	6,500	7,000			
Medici degli stabilimenti speciali di: Asinara, Civitavecchia (medico capo), Gorgona, Mamone, Santo Stefano	5	7,000	8,500	9,000			
Medici dello stabilimento speciale di Castiadas	1	8,000	10,000	12,000			
Medici dello stabilimento speciale di Pianosa	1	11,000	15,000				
	218						
Farmacisti e veterinari	1	1,400	1,800	2,200	2,600	3,000	
	2	3,500	4,000	4,500	5,000		
Farmacisti e veterinari dello stabilimento speciale di Castiadas	1	4,000	6,000	7,000			
Farmacisti e veterinari dello stabilimento speciale di Pianosa	1	4,000	7,000	8,000			
	5						
Maestri ed insegnanti diversi	10	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	
	10	2,500	2,900	3,300	3,700		
	20	3,500	4,000				
	40						
Cappellani	15	1,400	1,600	1,800	2,000		
	30	2,000	2,200	2,400	2,600		
	40	2,500	2,750	3,000			
	50	3,000	3,300	3,600			
	60	3,500	4,000				
	195						
Suore	10	2,000	2,200	2,400			
	10	2,500	2,750	3,000			
	50	3,000	3,300	3,600			
	70	3,500	4,000				
	140						
Agronomi	2	6,500	8,000	9,000			
	3	10,000	11,000	12,000			
	5						
Dirigenti tecnici	1	6,500	8,000	9,000			
	2	10,000	11,000	12,000			
	3						

N. B. — Per ogni singola categoria di aggregati si può nominare in ciascun gruppo un numero maggiore di funzionari, purchè si lascino altrettanti posti in meno nei gruppi superiori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello » (N. 341 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello ».

Domando all'onorevole ministro guardasigilli se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onor. Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, con cui si dà facoltà al Governo del Re di applicare alla Procura generale della Corte di Cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello, modificandone l'art. 1 nel modo seguente:

Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visti gli articoli 17 e 175 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura emanato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Visti gli articoli 77 e 185 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino alla entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario, previsto dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2260, e fermo restando il limite numerico stabilito dall'articolo 176, ultimo comma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, può, per esigenze di servizio, essere collocato a disposizione del ministro della giustizia, ai termini dell'articolo 175 del decreto stesso, un Procuratore generale di Corte di appello, da applicarsi alla Corte di cassazione del Regno, in deroga all'articolo 17 del decreto medesimo, per sostituirvi l'avvocato generale ed esercitarne le funzioni, nel caso che questi ne sia impedito.

Durante l'applicazione, il detto Procuratore generale percepisce sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno uguale allo stipendio spettante al grado terzo, aumentato del relativo supplemento di servizio e dell'assegno annuo per spese di rappresentanza di cui all'art. 185, lettera c), del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

•VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

OVIGLIO

DE STEFANI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 sull'ordinamento giudiziario ».

Prego l'onorevole segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario.

Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di abrogare l'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è abrogato.

I magistrati aventi titolo e funzioni di procuratore generale o di primo presidente di Corte di appello, qualora siano collocati fuori ruolo ai termini dell'articolo anzidetto, conservano il titolo ed il rango di cui erano precedentemente investiti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
ROCCO
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura » (Numero 352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura ».

Prego l'onorevole segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, contenente modificazioni alla pianta organica della Magistratura.

Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2786;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle tabelle relative al personale della Magistratura ed alla ripartizione di esso negli uffici giudiziari del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella pianta organica della Corte di cassazione del Regno sono aumentati due posti di presidente di sezione e sono soppressi correlativamente due posti di consigliere, rimanendo così modificata la tabella A), allegata al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165, e la tabella n. 15 dell'allegato 2° al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Nelle Corti di appello di Genova, Napoli, Palermo e Torino è aumentato un posto di presidente di sezione ed è rispettivamente soppresso in ciascuna delle dette Corti un posto di consigliere.

Presso le Corti di appello di Ancona, Aquila, Catania, Cagliari e Catanzaro è istituito un posto di avvocato generale ed è correlativamente soppresso un posto di sostituto nelle rispettive procure generali, rimanendo così modificata la tabella B), allegata al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165 e la tabella n. 15 dell'allegato 2° al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Qualora i posti di consigliere di cassazione, di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale di appello, da sopprimersi ai sensi degli articoli precedenti, non fossero vacanti in qualcuna delle rispettive sedi, alla data di pubblicazione del presente decreto, la soppressione dei medesimi sarà effettuata successivamente in base alle prime vacanze che si verificheranno nelle sedi suddette.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
ROCCO
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge circa i miglioramenti economici agli insegnanti degli istituti nautici.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sechi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi e approvati.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Pietro, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cesareo, Chersich, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Conti, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Tullio, De Vito, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Fadda, Faelli, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Frola.

Gabba, Gallini, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli, Lustig.

Mango, Marcello, Marchiafava, Martinez, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Morello, Morpurgo, Morrone.

Nava.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori, Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Podesta, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silvestri, Simonetta, Sittà, Soderini, Supino.

Tacconi, Tanari, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Venturi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno (N. 343) :

Senatori votanti	150
Favorevoli	145
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania :

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare (N. 363):

Senatori votanti 150

Favorevoli 141

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 (N. 375):

Senatori votanti 150

Favorevoli 143

Contrari 7

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364):

Senatori votanti 150

Favorevoli 143

Contrari 7

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365):

Senatori votanti 150

Favorevoli 142

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra

l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 (N. 376):

Senatori votanti 150

Favorevoli 141

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1924, n. 1620, che dà esecuzione alla convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, tra l'Italia e la Cecoslovacchia, convenzione firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 27 ottobre dello stesso anno (N. 362):

Senatori votanti 150

Favorevoli 141

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338):

Senatori votanti 150

Favorevoli 140

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 339):

Senatori votanti 150

Favorevoli 142

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — D. SCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1926

del Regno un procuratore generale di Corte di appello (N. 341):

Senatori votanti	150
Favorevoli	138
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario (N. 342):

Senatori votanti	150
Favorevoli	141
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura (N. 352):

Senatori votanti	150
Favorevoli	140
Contrari	10

Il Senato approva.

Ritiro d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto di dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza del senatore Vitelli annunciata in altra tornata, circa le leggi che regolano i rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo intende rispondere all'interpellanza del senatore Vitelli alla ripresa dei lavori del Senato.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Siccome ho avuto già dal Governo la desiderata assicurazione che il mio timore era pienamente ingiustificato, così non ho nessuna difficoltà di ritirare addirittura la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Allora non resta che prendere atto del ritiro dell'interpellanza del senatore Vitelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Gentile a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GENTILE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87 concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gentile della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Callaini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione dell'Opera Nazionale "Balilla" per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Callaini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore D'Amelio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore D'Amelio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni, per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio della Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni, per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio della amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 333)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 147,659,987.05 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Contributo dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi », dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-1924.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 19,553,888.09 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Spese eventuali », dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3.500,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 76 « Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale », dello stato di previsione della spesa del-

l'azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia Ufficiali del Regio esercito "Secure" di Verona » (N. 334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 39 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia Ufficiali del Regio esercito "Secure" di Verona ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio Decreto-Legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di Finanza di Verona il 29 settembre 1924 portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città, alla locale Società edilizia cooperativa ufficiali Regio Esercito « Secure » per il complessivo prezzo di lire 487,220.

Regio decreto-legge 14 novembre 1924, n. 1918.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale già facenti parte della cinta magistrale esterna di quella città, alla locale società edilizia cooperativa ufficiali Regio esercito « Secure » per il complessivo prezzo di lire 487,220.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse » (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale, in materia di tasse ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul foro erariale in materia di tasse.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 19, 20 e 25 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828;

Visti gli articoli 52 e 76 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visti gli articoli 145 e 147 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269;

Visto l'art. 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270;

Visto l'art. 36 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271;

Visto l'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272;

Visto l'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275;

Visto l'art. 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;

Visto l'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

Visto l'art. 42 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281;

Visto l'art. 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283;

Considerata l'opportunità di coordinare con interpretazione autentica le disposizioni dei detti articoli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede

l'ufficio della Regia avvocatura erariale nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o sovratassa controversa.

Anche gli atti di opposizione ad ingiunzione devono essere notificati presso la Regia avvocatura erariale competente, giusta l'art. 25 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza » (N. 245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I Viali e i Parchi della Rimembranza, dedicati, nei diversi comuni del Regno, ai caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittime fasciste, sono pubblici monumenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova » (N. 297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi in Mantova ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 100,000, quale concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova.

La somma sarà iscritta in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 1925-26.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, N. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di S. Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, N. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di S. Cecilia in Roma » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la

regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, on. Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge :

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e il Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 febbraio 1911, n. 127;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato della istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 20 agosto 1919 fra il Governo, rappresentato dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, il comune di Roma, rappresentato dal sindaco, e la Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.

Art. 2.

Per il Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma è approvata l'annessa tabella A del

personale direttivo ed insegnante da sostituirla a quella esistente per il Liceo stesso nella tabella A, approvata con la legge 6 luglio 1912, n. 734; sono approvate le modificazioni alle tabelle B e C approvate con la legge predetta, risultanti dall'annessa tabella B.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1919-20 è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione:

Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, lire 112,000.

A decorrere dall'esercizio 1919-20 è istituito nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo da mantenersi sino all'esercizio 1921-22 compreso, con la seguente denominazione:

Contributi straordinari della provincia e comune di Roma per spese di riparazione, ampliamento e miglioramento dei locali del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, lire 13,000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte ordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica.

Personale di ruolo - Retribuzione per le classi aggiunte.

Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali. (Cap. 87, esercizio 1919-20), lire 256,500.

Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli Istituti (Cap. 88, esercizio 1919-20), lire 21,960.

Contributo alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma (Cap. 91, esercizio 1919-20), lire 10,000.

Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica (Cap. 92, esercizio 1919-20), lire 500.

Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Cap. 5, art. 5, A), esercizio 1919-20, lire 4500.

È approvata la seguente diminuzione di stanziamenti nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Assegni fissi al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed ai comuni per l'insegnamento di belle arti e per gli Istituti musicali (Cap. 90, esercizio 1919-20), lire 92,000.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, a decorrere dall'esercizio 1919-20:

Lavori di riparazione e sistemazione all'edificio del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (contributo straordinario del comune e della provincia di Roma), lire 13,000.

Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo musicale, lire 6600.

Il primo dei predetti stanziamenti sarà iscritto in bilancio per tre esercizi finanziari successivi a partire dall'esercizio 1919-20, il secondo sarà mantenuto in bilancio fino a tanto che restino in vita le persone aventi diritto agli assegni di riposo, indicate nell'allegato 2 annesso al presente decreto; ogni qualvolta una delle persone predette cessi di vivere, lo stanziamento sarà diminuito della somma corrispondente.

Ai pagamenti da eseguirsi sullo stanziamento predetto sarà provveduto mediante mandati a disposizione dell'economista del Liceo musicale il quale ne renderà conto nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il Governo è autorizzato a derogare dalle norme degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1912, n. 734, rispetto alla nomina e alla promozione del personale del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia (comunque nominato come personale di ruolo o straordinario) in servizio nell'Istituto stesso all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Al personale amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio, già nominato stabilmente ai posti del ruolo del Liceo musicale, che in adempimento dell'art. 2 della Convenzione sarà nominato a posti dei ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912, n. 734, sarà assegnato lo stipendio della classe corrispondente o immediatamente superiore allo stipendio di ruolo ed alla retribuzione dai medesimi goduta all'atto dell'applicazione del presente decreto. Ove il detto stipendio risulti superiore a quello dell'ultima classe del grado cui ciascuno sarà assegnato, l'impiegato sarà mantenuto fuori ruolo fino a tanto che non siano stati promossi alla classe del suo nuovo stipendio gli altri impiegati delle classi inferiori dello stesso grado, che già si trovino in ruolo all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Il personale del Liceo musicale di Santa Cecilia, assunto in servizio governativo in applicazione del presente decreto, conserverà *ad personam* il titolo e gli obblighi derivanti dal posto già occupato nel ruolo del Liceo o (trattandosi di personale straordinario) dalle attribuzioni attualmente esercitate.

Art. 5.

Agli effetti del conseguimento della pensione governativa è valido il servizio prestato in posti di ruolo nel Liceo musicale di Santa Cecilia dagli insegnanti e funzionari già nominati stabilmente a posti medesimi secondo le norme e gli statuti del Liceo.

Nella prima applicazione del presente decreto gli insegnanti ed impiegati, che, a norma degli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, n. 1162, siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, hanno facoltà di optare per la pensione della Cassa nazionale o per quella dello Stato; in caso che optino per la pensione dello Stato, questo si rivarrà verso la Cassa nazionale per la parte di pensione che la Cassa sarà tenuta a liquidare agli iscritti.

Il personale stabile del Liceo musicale di Santa Cecilia nominato in servizio governativo dovrà versare gli arretrati delle ritenute per pensioni relative agli stipendi percepiti a carico del bilancio del Liceo dalla data di assunzione in servizio stabile alla data di nomina in

servizio governativo, escluso il periodo per il quale abbiano effettuati versamenti alla Cassa nazionale di previdenza; detto versamento sarà effettuato mediante ritenute mensili sullo stipendio nella misura di un quinto dello stipendio stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*: MORTARA.

ALLEGATO 1.

CONVENZIONE PER LA REGIFICAZIONE DEL LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA IN ROMA.

Fra le LL. EE. il comm. avv. Alfredo Bacelli, ministro della pubblica istruzione, cav. gr. cr. prof. avv. Carlo Schanzer, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato;

Ed i signori:

Comm. Pietro Duca Lante della Rovere Montefeltro, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

Prof. gr. uff. Adolfo Apolloni, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

Maestro comm. Raffaele Terziani vice presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa, i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della Regia Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciale e comunale e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

È revocata la convenzione in data 17 febbraio 1910, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1919 il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma assume il titolo di Regio e diviene Istituto governativo alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante, amministrativo, di biblioteca, disciplinare e di servizio e per la dotazione annua del Liceo musicale di Santa Cecilia. A tale scopo, lo Stato si obbliga di aggiungere ai ruoli approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, un numero di posti non inferiore a quello dei posti contenuti nel ruolo organico del Liceo musicale di Santa Cecilia, approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, n. 1162.

Il patrimonio mobiliare del Liceo musicale, inventariato a norma dell'art. 11, ultimo comma, della predetta convenzione, approvata con la legge 9 febbraio 1911, n. 127, passa a far parte del patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo destinato ad uso del Liceo musicale.

Il personale stabile del Liceo, in servizio all'atto dell'applicazione della presente convenzione, viene assunto in servizio stabile dallo Stato e nominato a posti dei ruoli organici approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, con stipendio non inferiore a quello percepito al servizio dell'ente autonomo del Liceo musicale.

Lo Stato si riserva la facoltà di nominare parimenti a posti dei ruoli, approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, il personale straordinario in servizio, a qualsiasi titolo, nel Liceo musicale e nella biblioteca di Santa Cecilia, all'atto dell'applicazione della presente convenzione.

Lo Stato si obbliga a mantenere la dotazione annua complessiva del materiale artistico e didattico e spese di ufficio e di manutenzione del Liceo nella misura di lire 21,960 indicata dal bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19.

Lo Stato assume a suo carico tutte le passività mobiliari spettanti al Liceo musicale di Santa Cecilia all'atto dell'applicazione della presente convenzione e risultanti dal bilancio pre-

ventivo del Liceo musicale di Santa Cecilia per l'esercizio 1918-19, annesso alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante; in specie si obbliga di continuare vita natural durante degli aventi diritto il pagamento degli assegni di riposo al personale cessato del Liceo e di pagare il contributo annuale di lire 10,000 alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma.

Art. 3.

Allo scopo di secondare efficacemente l'azione dello Stato a vantaggio della cultura musicale ed artistica nella città di Roma, sia nei riguardi del Liceo musicale di Santa Cecilia che d'ogni altro Istituto governativo avente finalità di cultura musicale ed artistica, il comune di Roma si obbliga ad un contributo annuo di lire 84,000, pari alla spesa consolidata nel bilancio preventivo dell'esercizio 1918-19 per gli stipendi ed assegni del personale del Liceo, all'atto della sua regificazione.

Inoltre, il comune di Roma si obbliga a contribuire, per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione, con un contributo annuo straordinario di lire 10,000 a titolo di concorso alla spesa per le riparazioni occorrenti al fabbricato del Liceo per i danni prodotti dal terremoto 1915 e per gli ampliamenti e miglioramenti dei locali che il nuovo assetto del Liceo dovesse richiedere. Agli stessi scopi la provincia di Roma si obbliga ad un contributo annuo di lire 28,000, e ad un contributo straordinario per i primi tre esercizi finanziari successivi a quello in cui ha attuazione la presente convenzione di lire 3000.

I contributi annui della provincia e del comune saranno versati in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4.

Il Liceo musicale di Santa Cecilia sarà governato nei modi e con le forme prescritte dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, e dalla legge e regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato da una Commissione amministrativa per quanto concerne l'andamento

generale del Liceo e l'amministrazione, dal direttore per quanto concerne la parte tecnica e didattica.

Art. 5.

La Commissione amministrativa del Liceo è composta di due rappresentanti del Ministero della istruzione pubblica, un rappresentante della provincia, di due rappresentanti del comune di Roma, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e dal direttore dell'Istituto.

Art. 6.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. Ove però della Commissione amministrativa faccia parte il presidente della Regia Accademia di Santa Cecilia, questi sarà di diritto il presidente della Commissione. Le due cariche di presidente e di vice presidente non possono essere contemporaneamente tenute da due rappresentanti di un medesimo ente.

Art. 7.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del Liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 8.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del Liceo, è riconosciuto alla provincia e al comune di Roma il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla provincia e al comune, che siano stati regolarmente ammessi alla scuola del Liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire ai giovani poveri regolarmente ammessi alle scuole del Liceo tre borse di studio di lire 800 ciascuna a carico del bilancio dell'Istituto.

Presso il Liceo musicale continuerà a funzio-

nare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 9.

Al liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà facoltà della Regia Accademia di conservare la biblioteca accademica negli stessi locali della biblioteca governativa; ma essa dovrà formare una sezione a parte, pur essendo affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La Regia scuola di recitazione, annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia con Regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del Liceo stesso.

Art. 11.

La Regia Accademia di Santa Cecilia e il Liceo musicale conserveranno le sedi, occupate all'atto della presente convenzione, nell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline.

L'uso della grande sala continuerà ad essere in base agli accordi attualmente in vigore.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Fatto a Roma in questo giorno 20 agosto 1919.

ALFREDO BACCELLI — CARLO SCHANZER
— ADOLFO APOLLONI — PIETRO LAN-
TE DELLA ROVERE — RAFFAELE TER-
ZIANI.

TABELLA A.

R. LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA ROMA

1 Direttore, lire 11,600.
1 Vice direttore (indennità decreto luogotenenziale 30 agosto 1917, n. 1640), lire 1,000.

2 Professori di contrappunto, fuga e composizione a lire 7200 ciascuno, lire 14,400.

2 Professori di armonia e contrappunto a lire 5525 ciascuno, lire 11,050.

1 Professore di organo e composizione organistica, lire 5525.

4 Professori di canto (a lire 6100 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del canto corale e della scuola normale magistrale, lire 24,400.

4 Professori di pianoforte (a lire 4950 ciascuno) di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del pianoforte e lettura di partitura per gli allievi del corso di composizione, lire 19,800.

1 Professore di arpa (diatonica e cromatica), lire 4950.

3 Professori di violino (a lire 4950 ciascuno), lire 13,850.

1 Professore di viola con l'obbligo del violino, lire 4950.

1 Professore di violoncello, lire 4950.

1 Professore di contrabbasso, lire 4375.

1 Professore di flauto, lire 4375.

1 Professore di oboe, lire 4375.

1 Professore di clarinetto, lire 4375.

1 Professore di fagotto, lire 4375.

1 Professore di corno, lire 4375.

1 Professore di tromba e trombone, lire 4375.

1 Professore di composizione e strumentazione per banda, lire 5525.

3 Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale a lire 4375 ciascuno, lire 13,125.

1 Professore di armonia e contrappunto complementare, lire 4375.

2 Professori di pianoforte complementare (a lire 4375 ciascuno), lire 8750.

1 Professore di violino complementare, lire 4375.

1 Professore di storia della musica, lire 4375.

1 Professore di letteratura poetica e drammatica, lire 3800.

1 Incaricato di lingua e lettere italiane, lire 3150.

Totale lire 194,575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica

BACCELLI.

TABELLA B.

POSTI DI RUOLO DA AGGIUNGERE ALLE
TABELLE B E C APPROVATE CON LA
LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 734.

1 Posto di segretario a lire 6650.
1 Posto di segretario a lire 6100.
2 Posti di segretario a lire 5525, lire 11,050.
2 Posti di ispettore disciplinare a lire 4375
lire 8750.
1 Posto di bibliotecario a lire 6100.
1 Posto di distributore a lire 4375.
1 Posto di distributore a lire 3800.
4 Posti di custode inserviente a lire 3150,
lire 12,600.

Totale lire 59,425.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica
BACCELLI.

ALLEGATO 2.

LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA
IN ROMA

Elenco del personale a riposo al 30 giugno 1919.

Falchi Stanislao, professore di composizione, collocato a riposo il 26 maggio 1915 coll'assegno annuo lordo di lire 2533.33.

Collina Francesco Saverio, professore di solfeggio, collocato a riposo il 14 maggio 1917 coll'assegno annuo lordo di lire 1200.

Massaruti Luisa, professoressa di pianoforte complementare inferiore, collocata a riposo il 13 luglio 1917 coll'assegno annuo lordo di lire 866.67.

Calvelli Emilia, ispettrice, collocata a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di lire 800.

Ciccolini Aggeo, aiuto negli uffici, collocato a riposo il 28 giugno 1912 coll'assegno annuo lordo di lire 1200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica
BACCELLI.

Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 852.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il Nostro decreto 22 agosto 1919, numero 1672;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio nel Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, contenuti nelle tabelle approvate con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, sono soppressi un posto d'incaricato di lingua e lettere italiane con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (L. 3150) e un posto di custode con l'annuo stipendio di lire tremilacentocinquanta (L. 3150) ed è istituito un posto di professore di pianoforte con l'annuo stipendio di lire quattromilanovecentocinquanta (L. 4950).

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli*: FALCIONI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Coerentemente alle conclusioni della mia relazione, poichè è presente l'onorevole ministro della istruzione pubblica, vorrei rivolgergli vive preghiere perchè si interessi delle sorti di questo Istituto, che è decoro di Roma e dell'Italia. Certamente i ri-

sultati conseguiti dal Regio Liceo di S. Cecilia hanno avuto ed hanno una ripercussione che va al di là dei nostri confini. Questo è oramai un vero centro di irradiazione artistica, d'importanza mondiale, che svolge la sua azione in un centro musicale di prim'ordine, qual'è oramai la nostra Roma. Perciò le cure che il Governo potrà spendere per il miglioramento di questo Istituto torneranno a decoro di tutto il nostro Paese.

Questa la raccomandazione che volevo fare all'onorevole ministro della istruzione pubblica, dal quale mi auguro una risposta che mi dia affidamento per l'avvenire.

FEDELE, *ministro della istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Giova innanzi tutto avvertire che questo disegno di legge si riferisce a decreti promulgati nel 1918 e nel 1920. Dopo di allora lo Stato ha speso cure sollecite e amorevoli per il Liceo di S. Cecilia. Ad ogni modo, io accolgo assai volentieri le raccomandazioni dell'onorevole senatore Libertini, perchè sono anch'io convinto che l'Istituto di S. Cecilia, il quale conserva splendidamente le sue insigni tradizioni, esercita e potrà ancor più esercitare in seguito un'alta influenza sullo svolgimento dell'arte musicale in Italia e all'estero.

LIBERTINI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987 riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 set-

tembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale.

Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1849.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, col quale le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Napoli, di Bari e di Reggio Calabria, la Soprintendenza agli scavi e musei di Napoli e le direzioni del Museo nazionale di Napoli e degli scavi di antichità di Pompei, l'Amministrazione dei beni della Corona retrocessi al demanio dello Stato e dati in consegna al Ministero della pubblica istruzione, l'ufficio per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte di Napoli furono posti temporaneamente alla dipendenza di un Regio commissario straordinario sedente in Napoli, nominato con lo stesso decreto nella persona del comm. dottor Ugo Frasccherelli, con l'incarico di compiere un'ampia indagine su tutto il personale e su tutti i servizi dei predetti istituti nonchè di far proposte e di prendere provvedimenti ai fini del riordinamento degli istituti medesimi;

Considerato che l'opera, del predetto Regio commissario straordinario è stata condotta a termine col 31 agosto 1924 e che pertanto è necessario ristabilire il normale funzionamento degli istituti sopra indicati con effetto dal 1° settembre 1924;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1924, cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, in virtù delle quali alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale venivano posti temporaneamente alla dipendenza di un Regio commissario straordinario sedente in Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CASATI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa dove visse e morì Alfredo Oriani » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa dove visse e morì Alfredo Oriani.

Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1884.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità che la casa al Cardello (Casola Valsenio) dove visse, pensò e morì Alfredo Oriani sia tutelata quale monumento d'importante interesse storico e conservata al devoto ossequio degli italiani;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La casa al Cardello (Casola Valsenio) dove visse e morì Alfredo Oriani è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

Il Governo del Re e per esso il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a restaurare la detta casa.

Art. 3.

All'uopo è autorizzata una maggiore assegnazione di lire 200,000 che si prevede occorrente, da iscriversi, mediante decreto del ministro per le finanze, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CASATI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conferimento a titolo di onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della patria e per la difesa della Vittoria » (N. 360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della patria e per la difesa della Vittoria ».

Prego il segretario, onorevole Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 360).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Io chiedo che il Senato, prima di approvare questo disegno di legge che riguarda il conferimento a titolo di onore della laurea e del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della vittoria, mandi alla memoria di questi valorosi, che ispirati da una grande idealità nel fiore della gioventù e della intelligenza hanno voluto sacrificare la loro

vita per la grandezza e la redenzione del nostro Paese e per la difesa della Vittoria, un reverente e commosso saluto. E questo saluto, oltre che alla loro memoria, vada anche alle famiglie e sia loro di conforto. Tutte le Università d'Italia ne sono certo ricorderanno sempre con devozione questi studenti che si sono immolati per un nobile ideale e che tutto hanno dato alla Patria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Questi applausi mostrano con quanto entusiasmo il Senato accolga la proposta del senatore Peano.

Credo quindi non necessario metterla ai voti e la dichiaro approvata per acclamazione. (*Vive approvazioni*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I rettori dell'Università e i Direttori degli Istituti superiori e medi, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.

Il modulo relativo sarà fornito alle Università e agli Istituti superiori e medi dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Per il conferimento della laurea o del diploma non è dovuta alcuna tassa.

(Approvato).

Art. 2.

La stessa disposizione è estesa anche agli studenti militari caduti in guerra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un im-

pianto termo elettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) » (N. 262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termo elettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione per l'impianto di una centrale termo-elettrica nel Mugello.

Decreto reale 28 agosto 1924, n. 1549.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro per i lavori pubblici, di concerto coi ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 31 maggio 1924 fra i ministri per i lavori pubblici e per le finanze nell'interesse dello Stato e la Società industriale elettrica del Mugello per l'impianto da eseguirsi a cura della Società industriale elettrica del Mugello con l'utilizzazione della lignite delle miniere di quel giacimento, a tale scopo consorziate per la produzione di energia elettrica mediante un macchinario della potenza installata di 20.000 chilowatt ed una potenza funzio-

nante normale di 14.000 chilowatt e per il ricupero dei sottoprodotti (solfato ammonico e catrame).

Art. 2.

La sovvenzione governativa annua prevista in detta Convenzione sarà corrisposta con gli stanziamenti da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1947-48 nella misura di lire 600.000 annue.

Art. 3.

Tutte le opere principali e suppletive occorrenti per la costruzione, trasformazione ed esercizio degli impianti e quelle di cui all'articolo 2 della convenzione sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e dal Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 4.

Alla predetta Società industriale elettrica del Mugello è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti lignitiferi del bacino del Mugello, in provincia di Firenze alla zona ed entro i limiti segnati in verde sul piano in scala 1:25.000 dalla Società stessa presentato.

La durata della concessione è di anni 20 a partire dalla data della messa in esercizio dell'impianto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le modalità relative saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'ufficio del Genio civile di Firenze d'accordo col competente ufficio distrettuale delle miniere.

Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della ditta summenzionata, rimanendo a suo carico qualunque spesa, onere e responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima e con l'obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
DE STEFANI
NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

N. 197 di Repertorio.

CONVENZIONE IN ORDINE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO TERMoeLETTRICO, CON UTILIZZAZIONE DI LIGNITE A BARBERINO DI MUGELLO, DA ESEGUIRSI A CURA DELLA SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIALE ELETTRICA DEL MUGELLO, CON SEDE IN FIRENZE.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventiquattro, addì trentuno del mese di maggio, in Roma ed in una sala di questo Ministero dei lavori pubblici, si sono riuniti avanti a me avvocato commendatore Pio Cerruti, capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunziato d'accordo con me capo sezione delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE:

Il grande ufficiale avvocato Michele Carlo Isacco fu Vincenzo, nato a Castrovillari e domiciliato in Roma, direttore generale delle opere pubbliche dell'Italia centrale, in rappresentanza di S. E. il ministro di lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto la lettera A;

Ed il grande ufficiale avvocato Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia e domici-

liato in Roma, direttore capo divisione in rappresentanza di S. E. il ministro delle finanze, giusta delega qui allegata sotto la lettera B) per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

E DALL'ALTRA:

Il signor ingegnere Pietro Montecorboli fu Enrico, nato a Firenze e domiciliato in Roma, vice presidente della Società industriale elettrica del Mugello (S. I. E. M.), anonima con sede in Firenze, delegato a stipulare e firmare la presente Convenzione in nome e per conto della società anzidetta, giusta deliberazione consiliare in data 3 maggio 1924, come da estratto autentico 5 maggio 1924 per notar dottor Carlo Grassi alla residenza di Carmignano, e qui allegato sotto la lettera C.

Le parti come sopra costituite, da me capo sezione delegato personalmente conosciute, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La Società industriale elettrica del Mugello, con sede in Firenze, costruirà ed eserciterà un impianto termoelettrico con la potenza installata non inferiore a 20.000 chilowatt, di cui 14.000 funzionanti al minimo, per produzione di energia elettrica mediante gassificazione di ligniti del bacino del Mugello, con recupero di sottoprodotti (solfato ammonico e catrame).

L'impianto sorgerà nella località « Abbotto » in territorio di Barberino di Mugello.

Art. 2.

Descrizione e scopo dell'impianto.

Seguendo le direttive del progetto di massima approvato dal Consiglio superiore delle acque (sezione 2ª) il 1º agosto 1922, e proporzionalmente aumentato in base alla maggiore potenza installata, l'impianto di utilizzazione di lignite si comporrà sostanzialmente:

a) dei piazzali di deposito, dei mezzi di trasporto e di manipolazione dei combustibili nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di gassogeni capaci di gassificare complessivamente non meno di 90 tonnellate di lignite ogni ora;

c) di un congruo numero di caldaie funzionanti a combustione diretta di gas;

d) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas e il recupero del catrame e dell'azoto sotto forma di solfato ammonico;

e) dei turbo alternatori necessari per la produzione dell'energia elettrica per una potenza complessiva non inferiore a 20.000 chilowatt, dei quali non meno di 14.000 funzionanti e non meno di 5.000 (cinque mila) di riserva, da ripartire opportunamente in gruppi;

f) di tutti gl'impianti accessori, compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza, e vari;

g) dell'impianto di presa e condotta d'acqua per i servizi tutti della centrale.

Art. 3.

Opere accessorie.

Gl'impianti e le opere relative ad attraversamenti di strade di accesso, condotte di acqua, teleferiche e ferrovie portatili, binari di raccordo, linee elettriche per trasporto di energia generata dall'impianto, tubazioni per trasporto di gas, ecc., ed in una parola tutte le opere di sistemazione comunque dipendenti ed a complemento degl'impianti per assicurare il regolare funzionamento e la utilizzazione, dovranno essere eseguiti a cura e spese esclusive della ditta concessionaria, sotto l'osservanza ed in armonia con tutte le disposizioni di legge vigenti, specialmente nei riguardi della sicurezza e dell'igiene ed in base, ove occorra, a regolari concessioni da chiedersi alle autorità competenti; tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 4.

Termine di ultimazione.

Le opere saranno iniziate, con adatta organizzazione, non oltre sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento legislativo di approvazione della presente Convenzione, e dovranno essere ultimate entro il 1° luglio 1927.

Potranno essere concesse, ad insindacabile

giudizio del Ministero dei lavori pubblici, proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante la effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, la presente convenzione sarà da ritenersi decaduta.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni della presente Convenzione.

Il progetto definitivo, da redigersi a cura della Società concessionaria, sarà comunicato un mese prima dell'inizio dei lavori al Ministero dei lavori pubblici, per il benessere.

Saranno altresì comunicate, un mese prima della esecuzione, tutte le varianti, specie per quanto riguarda il macchinario.

Art. 5.

Constatazioni.

La constatazione finale da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici consisterà:

a) in una verifica degli impianti delle miniere, onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario annualmente al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso prevista e stabilita; a questa verifica parteciperanno funzionari delegati dal Ministero dell'economia nazionale;

b) in una verifica degl'impianti nell'interno dello stabilimento per accertare che gli impianti per deposito o sosta dei combustibili, nonché quelli di trasporto e distribuzione agli apparecchi utilizzatori siano costruiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto, sia convenientemente installato e di fabbricazione e costruzione tali da garantire il normale funzionamento per la prevista produzione, e che i

servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondenti allo scopo;

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo, che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

S'intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale quella ottenuta con funzionamento continuativo di almeno due terzi dei gruppi di turbo alternatori, da accertarsi con periodi di lavoro di dodici ore durante sette giorni consecutivi.

S'intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo di tutti i gruppi dell'impianto per un periodo di tempo non inferiore a 90 minuti consecutivi nelle 24 ore;

e) in prove separate sui singoli gruppi, per accertare la capacità di sopportare ognuno un sovraccarico del venticinque per cento per un periodo di almeno un'ora.

Art. 6.

Verbale di constatazione.

Delle constatazioni e delle prove di cui all'art. 5 sarà steso regolare verbale nel quale saranno iscritti o annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche, che all'atto della constatazione, ed in dipendenza di quest'ultima, fossero state eventualmente riconosciute necessarie, con la indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione, e con dichiarazione se, in dipendenza dell'esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione;

c) la indicazione della potenza installata stabilita in 20,000 chilowatt al minimo. Nel caso risultasse dalle prove e constatazioni che la potenza installata è minore, il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare corrispondentemente la misura della sovvenzione.

Art. 7.

Verbale suppletivo.

Quando in relazione al disposto della lett. b) del precedente art. 6 sia espressa in verbale la

dichiarazione di rinvio della messa in esercizio dell'impianto fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di aggiunta e di modificazione, la ditta concessionaria rinnoverà, dopo eseguiti tali lavori, l'avviso di cui all'ultimo punto dell'art. 4: sarà provveduto a nuova constatazione suppletiva con conseguente compilazione di nuovo verbale in analogia a quanto è detto nei precedenti articoli.

Le constatazioni suppletive potranno essere limitate alle variazioni ed ai nuovi lavori quando le une e gli altri non interessino le caratteristiche di potenzialità dell'impianto.

Art. 8.

Periodo di garanzia.

Dopo almeno tre mesi dalla data di attivazione dell'impianto sarà eseguita una constatazione per accertare che nel periodo stesso l'impianto ha sempre funzionato regolarmente in ogni sua parte, in modo da dare affidamento sicuro per il regolare funzionamento avvenire.

Di tale constatazione verrà redatto verbale.

Art. 9.

Sovvenzione.

Lo Stato accorderà una sovvenzione annua di lire 600,000 (lire seicentomila), corrispondente a lire 30.00 (lire trenta) per chilowatt installato sino al massimo di chilowatt 20,000 installati, durante il periodo di venti anni consecutivi.

Art. 10.

Pagamento della sovvenzione.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, su richiesta della ditta concessionaria rilascerà certificati di credito in base a stati di avanzamento dei lavori da accertarsi da parte dello stesso Ministero.

Tali certificati saranno scontabili per l'intero ammontare presso istituti di credito, ma il pagamento della prima annualità della sovvenzione governativa, che ammonta complessivamente a lire 600,000.00 (lire seicentomila), decorrerà dalla data di chiusura del primo bilancio d'esercizio. Essa verrà corrisposta senza interessi entro il primo trimestre dell'esercizio finan-

ziario successivo alla predetta chiusura di bilancio, e così di anno in anno per tutto il ventennio.

Art. 11.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili netti, provenienti dagli esercizi annuali dell'impianto, fino alla concorrenza dello importo annuo della sovvenzione governativa ed in ogni caso non oltre il 50 per cento (cinquanta per cento) della parte di utili che ecceda il tasso ufficiale di sconto aumentato di 3.50 (tre e cinquanta) e computato sul capitale d'impianto approvato nella somma di lire 38,000,000 (lire trentotto milioni).

Per utili netti s'intende il complesso degli utili netti distribuiti in ciascun esercizio agli azionisti, aumentato di $\frac{1}{4}$ (un quarto) delle somme passate alle riserve straordinarie dell'esercizio stesso.

La ditta concessionaria dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici entro un mese dall'approvazione ottenuta dall'assemblea degli azionisti, per il periodo in cui viene corrisposta la sovvenzione, copia autentica del bilancio annuale depositato presso il competente tribunale.

Le somme rappresentanti la partecipazione dello Stato agli utili verranno versate allo Stato in conto entrate del tesoro entro tre mesi dalla comunicazione dell'ammontare di esse, che sarà calcolato a cura del Ministero dei lavori pubblici in base alle risultanze del bilancio annuale dell'azienda.

Art. 12.

Inadempienze.

La ditta concessionaria dovrà dare immediato avviso al Ministero dei lavori pubblici di qualunque sospensione dell'esercizio non dovuta a cause normali inerenti alle modalità di utilizzazione.

La produzione della centrale sarà nel primo anno non inferiore a 20,000,000 (venti milioni) di chilowattore; nel secondo, terzo, quarto e quinto a 30,000,000 (trenta milioni) di chilowattore; e negli anni successivi raggiungerà la produzione normale che dev'essere al minimo di 40,000,000 (quaranta milioni) di chilowattore.

Ove risultasse minore, il Ministero dei lavori pubblici potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare penali fino ad un importo uguale a quello della sovvenzione, con le forme ed i privilegi fiscali. Nel caso che si verificano sospensioni o gravi irregolarità di esercizio imputabili a negligenza o colpa della ditta concessionaria, ovvero nel caso che la ditta alieni parte del macchinario in modo da diminuire l'efficienza dell'impianto, il Ministero dei lavori pubblici, sempre a suo insindacabile giudizio, prenderà i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Art. 13.

Vigilanza.

Il Ministero dei lavori pubblici ha diritto alla vigilanza sulle miniere in quanto si riferisce al funzionamento dell'impianto stesso.

Per la parte mineraria la vigilanza dovrà essere effettuata d'intesa con il Corpo Reale delle miniere e per esso col Ministero della economia nazionale.

La ditta concessionaria consentirà e faciliterà pertanto in qualunque tempo l'accesso, le visite, i controlli, e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Il controllo della erogazione dell'energia sarà eseguito in base alle indicazioni dei contatori installati a cura dell'amministrazione finanziaria.

All'atto delle letture periodiche da eseguirsi a termini della legge 8 agosto 1915, n. 486, da parte degli agenti di finanza, si faranno controfirmare da questi appositi bollettini riproducenti le indicazioni delle letture fatte e le eventuali osservazioni e riserve di detti agenti. Tali bollettini saranno inviati in piego raccomandato alla competente Direzione generale del Ministero dei lavori pubblici entro otto giorni dalla data della loro compilazione.

Art. 14.

Fornitura di energia alle ferrovie dello Stato.

La concessione della sovvenzione, essendo effettuata in vista di fornire energia per elettrotrazione alle ferrovie dello Stato, tale fornitura sarà prevalente su tutti gli altri usi.

La ditta concessionaria è tenuta a stipu-

lare contratto con le ferrovie dello Stato per cedere un quantitativo di energia ragguagliante circa la metà dei chilowatt funzionanti, al prezzo che verrà concordato, con facoltà da parte della ditta stessa e su richiesta delle ferrovie di aumentare la fornitura con successivi contratti.

Nel caso che l'accordo fra la ditta concessionaria e le ferrovie dello Stato non sia raggiunto nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del provvedimento legislativo che approverà il presente atto, il permanere in tutto o in parte della validità dei patti contenuti nell'atto stesso sarà oggetto di nuove intese fra le attuali parti contraenti.

Art. 15.

Energia per usi agricoli.

La ditta concessionaria dovrà tenere a disposizione della prima sezione del Consiglio per i servizi dell'agricoltura, istituito con Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, cinquecento chilowatt al prezzo di lire 0.20 (centesimi venti) al chilowatt, tenuto conto della intermittenza della fornitura. Tale energia sarà richiesta per usi agricoli con un preavviso di un anno.

Art. 16.

Divieto di cessione.

Senza il consenso dei Ministeri competenti la Società non potrà far subentrare altri, nemmeno in parte, negli obblighi e nei diritti derivanti dalla presente convenzione, sotto pena di decadenza dai diritti, non riconoscendo l'amministrazione governativa, nei suoi riguardi, efficacia alla cessione che, ciò nonostante, fosse intervenuta.

Art. 17.

Controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alle applicazioni dei patti della concessione, sia in corso di costruzione, sia durante l'esercizio, saranno deferite al giudizio arbitrale inappellabile di una Commissione composta di tre membri nominati uno dalla ditta concessionaria, uno dal Ministero dei lavori pubblici, il

terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato.

Nel caso che la controversia interessi la gestione mineraria, l'arbitro rappresentante dell'amministrazione dovrà essere nominato di accordo col Ministero per l'economia nazionale.

Art. 18.

Spese e registrazione.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla presente convenzione. La tassa di registro sarà corrisposta in quattro rate eguali quinquennali, di cui la prima entro venti giorni dalla data di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del verbale di constatazione di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 19.

Domicilio della ditta.

A tutti gli effetti della presente convenzione, la ditta concessionaria fissa il proprio domicilio presso la sede sociale in Firenze, via Roma, n. 2.

Art. 20.

La presente convenzione, mentre è impegnativa sin dal momento della sottoscrizione per la Società concessionaria, non lo è per lo Stato se non dopo l'emanazione del provvedimento legislativo di approvazione.

E richiesto io capo sezione delegato ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato di essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente convenzione per espressa volontà delle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.

La presente convenzione consta di otto fogli di carta bollata scritti da persona di mia fiducia su facciate trentuno più righe tre e contiene tre inserzioni per foglietti sei, scritti e dattilografati su pagine otto.

Per il ministro dei lavori pubblici: MICHELE CARLO ISACCO fu Vincenzo.

Per il ministro delle finanze: NICOLA MURATORE fu Dionisio.

Il rappresentante della Società concessionaria: Ing. PIETRO MONTECORBOLI fu Enrico.

Il capo sezione delegato ai contratti: PIO CERRUTI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io vorrei prendere occasione dalla discussione di questo disegno di legge, per considerare molto succintamente la questione dello sviluppo che credo converrebbe dare in Italia all'impiego delle automobili azionate elettricamente a mezzo di accumulatori. La questione non investe in verità il disegno di legge, ma è affine alla materia che esso tratta: si tratta sempre di risparmiare combustibile, che dobbiamo acquistare all'estero, e di sostituirvi energia che possiamo produrre nel nostro Paese, con evidente vantaggio della bilancia dei pagamenti. Io confido quindi che l'onorevole Presidente dell'Assemblea, al quale assicuro di essere brevissimo, mi consentirà questa semi divagazione dalla materia esplicita del disegno di legge; e poichè chi tace acconsente, vado avanti. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se ella ha facoltà di parlare, ed io non l'interrompo, vuol dire che lei può andare avanti! (*ilarità*).

SECHI. È quello che appunto dicevo, onorevole Presidente.

Per promuovere lo sviluppo delle automobili elettriche in Italia, provvedimenti statali sono da tempo in atto. Credo per esempio che essi siano esenti dalla tassa di circolazione che invece pagano le automobili azionate dalla benzina: credo pure che l'energia elettrica occorrente per la carica degli accumulatori sia esente da tassa. Lo Stato ha già fatto in regime fiscale tutto quello che si poteva, e credo che sotto tale aspetto di più non sarebbe possibile fare: ma d'altra parte sta di fatto, che in Italia le automobili mosse dall'elettricità sono delle vere mosche bianche. Per quanto non abbia grande competenza tecnica al riguardo, ho cercato, di informarmi, e sono riuscito a

sapere che in Roma un'automobile elettrica la possiede la società del gaz. Mi hanno detto che ce n'è ancora qualchedunaltro, ma insomma, sono proprio delle eccezioni.

Orbene, in altri paesi dove la benzina è a minor prezzo, gli automobili azionati da accumulatori elettrici sono (non dico cifre perchè mi mancano quelle esatte) certo numerosi. Negli Stati Uniti, che pure la benzina producono in grande quantità, questi auto sono comuni. Si contano a migliaia: è vero che il paese è meno montuoso dell'Italia ma non parmi questa difficoltà insormontabile. Credo che non dovrebbe essere troppo difficile organizzare il rapido rifornimento degli accumulatori nelle città ed anche nelle grandi arterie battute dagli auto; questo con vantaggio per lo meno senza aggravio di spese per l'utente; certo con vantaggio dell'economia nazionale, perchè il consumo della benzina risulterebbe ridotto; dovrebbero consumarne soltanto gli auto impegnati in servizi speciali che richiedono grande rapidità e vasta autonomia.

E allora vien fatto di domandarsi perchè questo non è avvenuto finora? La difficoltà io credo consiste nella carica degli accumulatori. La benzina si trova facilmente dappertutto, e adesso si è messa perfino la vendita per le vie, a mezzo di quelle colonne in verità non troppo estetiche: invece se si deve caricare una batteria di accumulatori la cosa presenta una certa difficoltà. Ma se si riconosce che è effettivamente utile promuovere lo sviluppo degli auto elettrici, si dovrebbe prima spingere le società elettriche a rendere facile, sollecita, poco costosa questa carica degli accumulatori. Secondo me si dovrebbe saltare il fosso, e prescrivere proprio un tipo di cassetta regolamentare, meglio, vari tipi di cassette per le varie classi di auto. Credo che questo costituirebbe un primo passo verso la soluzione del problema: in pari tempo si dovrebbe fare rilevare a queste aziende e occorrendo obbligarle a farlo, la convenienza di rendere facili queste cariche di accumulatori. Ci dovrebbero essere nelle grandi città dei locali appositi dove l'utente possa rinnovare la carica elettrica, o prendere la propria batteria di rispetto in ordine, lasciando quella che ha bisogno di carica. Questo andrebbe bene specialmente per i servizi pubblici di città, e per i servizi di

campagna che implicano percorsi non troppo lunghi.

L'iniziativa privata finora è mancata. Io ho voluto richiamare sul punto l'attenzione del Governo e lo prego di considerare se non sarebbe il caso di promuoverla con opportuni incitamenti e occorrendo provvedimenti di Stato; almeno per quanto riguarda i servizi pubblici.

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Il problema sollevato dall'onorevole Sechi è certo di notevole importanza. Però egli stesso riconosce le difficoltà che hanno finora impedita una soluzione di larga applicazione, sia per il grave peso e per la poca potenzialità degli accumulatori, sia per la difficoltà del loro ricaricamento o ricambio. Certo se l'industria privata potrà trovare perfezionamenti degli attuali sistemi, e l'annuncio se ne è già avuto più volte, e si avrà modo di ovviare a questi inconvenienti, noi avremo fatto un gran passo verso la soluzione del problema, specialmente per i servizi urbani e per quelli a tracciato fisso. Per i lunghi percorsi in aperta campagna resterà la quasi impossibilità del ricambio degli accumulatori che non sono ancora tali da assicurare l'autonomia.

Da parte sua l'Ufficio centrale si unisce volentieri alle raccomandazioni dell'onorevole Sechi, per quanto in pratica sarà possibile.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Vorrei aggiungere, con riferimento a quello che ha detto il senatore De Vito, che quando fosse adottato un tipo fisso di accumulatori per ciascuna classe di automobili, le difficoltà attuali per la sollecita carica di essi potrebbero facilmente essere rimosse, ed allora anche per percorsi lunghi si potrebbero benissimo usare le automobili elettriche, che hanno autonomia certo non inferiore a 100 ed anche a 150 chilometri.

Pur troppo si sa benissimo che in fatto di accumulatori siamo ancora molto indietro: chi realizzerà l'accumulatore leggero sarà veramente un benemerito dell'umanità, speriamo sia un italiano. Ma anche al punto in cui siamo oggi con l'industria e la tecnica elettrica, non è questione da parte del Governo di promuovere dei perfezionamenti, che del resto verranno

più facilmente da sé quando la richiesta del mercato aumenti; è questione soltanto di rendere possibile questa carica degli accumulatori che presenta ora grandi difficoltà e perdite di tempo: le aziende elettriche potrebbero a questo provvedere senza andare incontro a gravi spese, ma credo sia all'uopo necessaria la spinta e l'incitamento del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921.

Decreto Reale 13 novembre 1924, n. 2149.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1920, n. 503;

Visti gli articoli 7 e 11 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Visto l'art. 4, lettera a), della legge 24 agosto 1922, n. 1215;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di stabili appartenenti a persone meno abbienti nelle località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e del 1° dicembre 1921, è prorogata fino a 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Alla stessa data è prorogato il termine, di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, per quanto riguarda la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo, da parte degli enti interessati, per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico danneggiati o distrutti dai suddetti terremoti.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCHI
DE STEFANI

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1422, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria, colle modificazioni di cui appresso:

Il paragrafo b) dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« b) un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della viabilità e dei porti) ».

Dopo il paragrafo f) del citato art. 3 viene inserito il paragrafo seguente:

« g) il funzionario preposto ai servizi tecnici dell'ufficio regionale ».

ALLEGATO.

Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1432.

(Omissis).

Art. 1.

È istituito, con sede in Catanzaro un ufficio regionale delle strade calabresi, con l'incarico di provvedere alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori di costruzione e manutenzione delle strade interessanti le tre provincie della Calabria, che rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Ove in seguito si renda necessario, potrà essere affidata all'ufficio regionale con decreto Reale, previo concerto col Ministero per le finanze, la gestione di altre opere di competenza del Ministero stesso.

Art. 2.

L'ufficio regionale è diretto da un funzionario nominato per decreto Reale su proposta del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Essò è costituito di una sezione amministrativa, di una sezione tecnica e di una sezione di ragioneria. Il capo della sezione di ragioneria sarà nominato con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Sono costituiti alla diretta dipendenza dell'ufficio regionale tre uffici speciali del Genio civile per il servizio stradale, con sede rispettiva a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Il capo dell'ufficio regionale rappresenta il ministro per i lavori pubblici, dal quale dipende direttamente ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dal presente decreto.

Nessun trasferimento od altro provvedimento può essere disposto riguardo al personale dei servizi dell'ufficio regionale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni può essere ad esso affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del capo dell'ufficio al quale è riservata l'esclusiva facoltà di distribuire i funzionari da lui dipendenti fra i vari servizi o di trasferirli da un ufficio all'altro.

Art. 3.

Il capo dell'ufficio regionale è assistito da un Comitato, presieduto da lui e di cui fanno parte:

a) gli ingegneri capi dei tre uffici speciali del Genio civile per il servizio stradale;

b) un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare);

c) l'intendente di finanza di Catanzaro o un suo delegato;

d) l'avvocato capo erariale di Catanzaro o un suo delegato;

e) un rappresentante di ciascuna delle tre provincie calabresi, designato con deliberazione del rispettivo Consiglio provinciale o della deputazione provinciale in via di urgenza;

f) il funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'ufficio regionale.

Il funzionario preposto ai servizi di ragioneria dell'ufficio regionale assiste alle adunanze del Comitato ed ha facoltà di far inserire in verbale le riserve che ritenesse opportuno formulare.

Nei limiti della competenza assegnata all'ufficio regionale il Comitato sostituisce la prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui il capo dell'ufficio regionale non intenda conformarsi al parere del Comitato, ne riferisce al Ministero il quale decide dopo aver sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale. Nei casi di urgenza, e per i lavori che non superano l'importo di lire 300,000, il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti in Catanzaro.

Art. 4.

In base ai piani di massima approvati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il capo dell'ufficio regionale:

a) approva i progetti che abbiano avuto il voto favorevole del proprio Comitato;

b) dispone per l'esecuzione dei relativi lavori sino all'importo di lire 2,000,000, per mezzo di gara pubblica o privata, secondo le norme che regolano i contratti dell'Amministrazione centrale e con le stesse formalità.

Qualora ritenga che sia utile procedere alla esecuzione di determinati lavori a trattativa privata o ad economia, ne fa proposta al ministro per i lavori pubblici, ponendo in rilievo le eventuali ragioni di urgenza;

c) provvede alla gestione tecnica economica ed amministrativa di tutti i lavori stradali della regione;

d) predisporre e sottopone all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi di transazione relativi ai lavori di sua competenza.

In relazione a tali facoltà e dentro tali limiti

il capo dell'ufficio regionale assume i singoli impegni di spesa sotto la sua personale responsabilità.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, non si applicano per i provvedimenti dell'ufficio regionale quando abbiano riportato l'approvazione, a maggioranza assoluta, del Comitato, o quando, contro il parere di questo, sul provvedimento abbia deciso in senso favorevole il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 3.

Il capo della sezione amministrativa è autorizzato a stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti che interessino l'ufficio regionale ed a rilasciare atti autentici in originale ed in copia a norma e per gli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6

Per le opere affidate alla gestione dell'ufficio regionale sono tenute distinte per Provincia le relative autorizzazioni di spesa, ed apposite voci di bilancio sono istituite per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Su tali stanziamenti sono anticipati al capo dell'ufficio regionale, con mandati tratti sulle varie sezioni di tesoreria dell'ufficio regionale, a seconda le necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento alle spese impegnate e liquidate.

Delle spese eseguite, il capo dell'ufficio regionale rende conto trimestralmente alla Corte dei conti pel tramite dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

I conti stessi devono essere anche firmati dal capo della sezione di ragioneria dell'ufficio regionale, che risponde della loro regolarità, e su di essi i ministri per i lavori pubblici e per le finanze, ciascuno nella propria competenza, possono disporre l'esecuzione di ulteriori riscontri anche a mezzo di verifiche ed ispezioni ai servizi dell'ufficio regionale.

Art. 7.

È autorizzato, con imputazione al fondo di lire 500,000,000 di cui al Regio decreto 3 marzo

1924, n. 286, il completamento della costruzione dell'edificio iniziato in Catanzaro dal soppresso Ente stradale autonomo, che sarà adibito a sede dell'ufficio regionale e degli altri uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Tutte le spese di carattere generale, da sostenersi dall'ufficio regionale pel personale (comprese le indennità pei funzionari di ruolo addebiti sia all'ufficio regionale, sia ai tre uffici speciali del Genio civile), per locali, autoveicoli e pel funzionamento dei servizi, saranno imputate al fondo di cui al precedente articolo, e non potranno superare annualmente la somma che, in base a un fabbisogno motivato, sarà determinata con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro per le finanze, entro il 30 giugno di ogni anno per l'esercizio finanziario successivo.

Entro tale limite e con l'osservanza delle norme vigenti per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, il capo dell'ufficio regionale ha facoltà di assumere personale e retribuirlo secondo le necessità di servizio, nonchè di corrispondere indennità e compensi ai membri del Comitato e ai funzionari addetti all'ufficio regionale e agli uffici dipendenti.

L'ufficio regionale è incluso tra le Amministrazioni presso le quali possono essere distaccati funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici ai sensi del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1113.

Art. 9.

Le somme ancora da scrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a saldo di quella di lire 500,000,000 autorizzati col Regio decreto 3 marzo 1924, numero 286, per opere stradali in Calabria, saranno stanziare negli stati di previsione predetti, in ragione di lire 100,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1927-28, e di lire 75,000,000 per l'esercizio 1928-29, provvedendosi con decreto del ministro per le finanze ad integrare l'assegnazione già compresa nella previsione per l'anno finanziario in corso.

Art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, possono essere costituiti in altre regioni uffici analoghi a quello regolato dai precedenti articoli.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni Bonicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Campostrini, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chersich, Chimienti, Cito Filomarino, Civelli, Conti, Credaro, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Al-

fredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Fadda, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava, Frola.

Gabba, Garroni, Gavazzi, Gentile, Giardino, Giordani, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luiggi.

Mango, Marcello, Marchiafava, Martinez, Mayer, Mazziotti, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Eugenio.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani.

Vicini, Vigoni, Vitelli.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni, per la somma di lire 170,713,866.14 verificate sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 (Numero 333):

Senatori votanti	143
Favorevoli	136
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Secure » di Verona (N. 334):

Senatori votanti	143
Favorevoli	134
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse (N. 335):

Senatori votanti	143
Favorevoli	132
Contrari	11

Il Senato approva.

Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza (N. 245):

Senatori votanti	143
Favorevoli	132
Contrari	11

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova (N. 297):

Senatori votanti	143
Favorevoli	131
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministra-

tivo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 322):

Senatori votanti	143
Favorevoli	133
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale (N. 323):

Senatori votanti	143
Favorevoli	132
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani (N. 324):

Senatori votanti	143
Favorevoli	131
Contrari	12

Il Senato approva.

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360):

Senatori votanti	143
Favorevoli	129
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 21 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termo-elettrico con

utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) (N. 262);

Senatori votanti 143

Favorevoli 132

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 (N. 347);

Senatori votanti 143

Favorevoli 131

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (Numero 348);

Senatori votanti 143

Favorevoli 134

Contrari 9

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Lunedì alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al di-

sposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose (N. 332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'Amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno » (N. 353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli Istituti di Credito fondiario e di Credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292);

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto federale di Credito per il risorgimento delle Venezie (N. 336);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo alla

interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa (N. 314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza (N. 372);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 358);

Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani (N. 368);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo (N. 355);

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 370);

Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di Beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta (Numero 340);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodocanneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 (N. 374);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'Ispettorato superiore delle Opere pubbliche delle Colonie (N. 378);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del Concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di Sconto (N. 290);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte (N. 407);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile

e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 58);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni (N. 325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo all'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado (N. 327);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario (N. 328);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato (N. 330).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Lunedì 15 marzo 1926

ALLE ORE 15.

a) Per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1° settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'acquedotto Pugliese (N. 394);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo (N. 397);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (N. 398);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma toscana (N. 399);

Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli Atti internazionali conchiusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, tra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna (N. 401);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (N. 402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra,

firmati a Losanna il 24 luglio 1923 e, per quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923 (N. 403);

Approvazione di due Convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1º alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2º ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (N. 404);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, Convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (N. 405);

Conversione in legge, con modificazioni all'articolo 3, del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 160, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1926, n. 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe (N. 411).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocotti delle sedute pubbliche.